C M Y CM MY CY CMY

Commercio Turismo Servizi e Professioni





•

•

rgano di Informazione e Documentazione dell'Unione el Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della rovincia di Milano ° 181 - Dicembre 2007 - Anno LI Una copia € 0,568 oste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 sorv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano ci caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio er la restituzione al mittente previo pagamento resi



Indice

maice		
LEGGI DECRETI CIRCOLARI Rapporti di lavoro		
Protocollo sul welfare. La circolare di	Pag.	1
Apprendistato professionalizzante. Trattamento economico	Pag.	5
 Apprendistato professionalizzante. Corsi finanziati per apprendisti e tutor. Orario di lavoro. La circolare di 	Pag.	6
Confcommercio	Pag. Pag.	6 7
Comunicazioni di assunzione on-line	Pag.	
Imposte sui redditi di lavoro dipendente Addizionale comunale. Versamento		
diretto ai comuni	Pag.	9

IN PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

Protocollo

sul welfare La circolare di Confcommercio sul disegno di legge

Riportiamo la circolare di Confcommercio di illustrazione del disegno di legge che recepisce il protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili. La circolare confederale è relativa al primo disegno di legge approvato dal governo e non riprende quindi le modifiche successivamente apportate in materia di contratti a termine.

➤ CIRCOLARE Confcommercio n. prot.02540 del 16 ottobre 2007. Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili. Presentazione disegno di legge.

Il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge che attua

l'Informatore

dicembre 2007

Leggi decreti circolari

il Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23.7.2007. Il provvedimento presenta alcune novità rispetto ai contenuti del testo già noto. In particolare:

- eliminazione del limite annuo per l'accesso alla pensione di anzianità da parte dei lavoratori occupati in attività usuranti, fermo restando il relativo stanziamento;
- l'aumento contributivo dello 0,09% dal 2011 per lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati non più subordinato ai risparmi da conseguire con la razionalizzazione degli enti previdenziali;
- per i contratti a termine, dopo i primi 36 mesi è previsto un solo rinnovo, da stipulare davanti ad un rappresentante di un sindacato fra i più rappresentativi
- concessione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori delle aziende in difficoltà a causa di crisi ambientali.

Il Protocollo, com'è noto non è stato sottoscritto da Confcommercio, in quanto, pur presentando qualche aspetto positivo, appare tuttavia, ancora una volta troppo orientato a "garantire" alcune categorie di lavoratori a discapito delle politiche attive per il lavoro, per la crescita e per la produttività.

Vengono, in particolare, introdotti inaccettabili elementi di rigidità che incidono negativamente sulla flessibilità del lavoro e comportano inevitabili oneri aggiuntivi soprattutto per le imprese dei nostri settori. Sotto questo aspetto vanno evidenziati gli effetti negativi che la manovra potrebbe produrre soprattutto per i settori terziario e turismo che più di altri esprimono l'esigenza di forme di flessibilità, indispensabili per l'organizzazione delle imprese e per sostenere una capacità occupazionale maggiormente mirata al lavoro femminile ed ai giovani.

In materia previdenziale vengono, inoltre, confermate anacronistiche differenziazioni tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, sia con riferimento ai requisiti per l'accesso al pensionamento sia in tema di lavori usuranti.

Riteniamo utile, in ogni caso, riepilogare gli aspetti più significativi del disegno di legge che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Parlamento.

Misure previdenziali

Requisiti pensione di anzianità (art. 1)

I requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità previsti dalla legge 243/2004 (cosiddetto scalone) saranno così modificati:

Lavoratori dipendenti

Lavoratori aip	pendenti
Decorrenza	requisiti
1.1.2008	58 anni di età e 35 anni di contributi
1.7.2009	Quota 95 (almeno 59 anni di età e almeno 35
	anni di contributi)
1.1.2011	Quota 96 (almeno 60 anni di età e almeno 35
	anni di contributi)
1.1.2013*	Quota 97 (almeno 61 anni di età e almeno
	35 anni di contributi)

*Questi nuovi requisiti non scatteranno automaticamente dal 2013, ma solo se in base ad una verifica si registrino risparmi inferiori a quanto preventivato. Ricordiamo che la pensio-



ne di anzianità continuerà, comunque, ad essere concessa ai lavoratori dipendenti in possesso di 40 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica. Saranno esclusi dai nuovi requisiti i lavoratori in mobilità.

Lavoratori autonomi

Decorrenza	requisiti
1.1.2008	59 anni di età e 35 anni di contributi
1.7.2009	Quota 96 (almeno 60 anni di età e almeno 35
	anni di contributi)
1.1.2011	Quota 97 (almeno 61 anni di età e almeno 35
	anni di contributi)
1.1.2013*	Quota 98 (almeno 62 anni di età e almeno 35
	anni di contributi)

*Questi requisiti non scatteranno automaticamente dal 2013, ma solo se in base ad una verifica si registrino risparmi inferiori a quanto preventivato. Anche per i lavoratori autonomi la pensione di anzianità continuerà, comunque, ad essere erogata in presenza di 40 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica.

Attività usuranti (art. 1, comma 3)

È prevista una deroga nell'applicazione dei nuovi criteri di accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti occupati in attività usuranti.

Tali lavoratori potranno andare in pensione con il requisito pensionistico ridotto di tre anni rispetto a quello ordinario, ma in ogni caso non inferiore a 57 anni di età e 35 anni di contribuzione, a condizione di aver svolto tale attività, a regime, per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo ovvero, nel periodo transitorio, per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa.

È stato superato il limite che fissava in circa 5.000 l'anno il numero di lavoratori interessati. Tale tetto è stato eliminato, ma resta il limite complessivo dello stanziamento di 1.328 milioni di euro nel periodo 2008-2013.

In ogni caso, fra i lavoratori in questione saranno ricompresi:

- i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto ministeriale del 1999 (decreto Salvi);
- i lavoratori considerati notturni ai sensi del decreto legislativo 66/2003
- i lavoratori addetti alla catena di montaggio
- i conducenti di mezzi pubblici pesanti.

La norma sarà attuata mediante delega legislativa da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Al riguardo va rilevato che, malgrado le ripetute sollecitazioni, non sono state recepite le nostre richieste dirette ad estendere il beneficio anche al lavoro autonomo, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo 11/8/1993, n. 374.

Misure di copertura

La spesa per l'abolizione dello scalone sarà compensata dai risparmi derivanti dalle seguenti misure

a) Finestre pensionistiche

Il governo è delegato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni sindacali, norme sulla revisione della decorrenza delle finestre di

l'Informatore

Leggi decreti circolari

uscita per la pensione di vecchiaia e di anzianità con almeno 40 anni di contributi.

Per i lavoratori con almeno 40 anni di contributi dovrebbero essere mantenute le originarie 4 finestre per l'accesso alla pensione di anzianità, rispettivamente a gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

b) Blocco indicizzazione pensioni di importo elevato

Nel 2008 le pensioni di importo superiore ad otto volte il trattamento minimo pensionistico (circa 3.500 euro mensili nel 2007) non saranno indicizzate per un anno.

c) Razionalizzazione enti previdenziali

Dovrà essere presentato un piano per razionalizzare la spesa degli enti previdenziali ed assicurativi al fine di garantire consistenti risparmi.

Dal 2011, a prescindere dalla realizzazione dei predetti risparmi è previsto un aumento dello aliquote contributive obbligatorie dello 0,09% dovute per i lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi. Tale aumento non si applica alla contribuzione a carico dei datori di lavoro.

La norma sarà attuata mediante delega legislativa da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. d) Aumento aliquote contributive lavoratori parasubordinati Dall'1.1.2008 le aliquote contributive dei lavoratori parasubordinati che non hanno altra tutela pensionistica sono aumentate di un punto percentuale l'anno, fino ad un massimo di tre punti, e quindi passeranno dall'attuale 23,50% al 26,50%, nel 2010.

Dall'1.1.2008 le aliquote contributive dei lavoratori parasubordinati non esclusivi (cioè i pensionati e coloro che hanno un' altra assicurazione pensionistica obbligatoria) sono aumentate di un punto percentuale, dal 16% al 17%.

La norma sarà attuata mediante delega legislativa da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. e) Fondi speciali Inps

È prevista l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati dei cosiddetti fondi speciali Inps che presentano squilibri finanziari rilevanti (ad esempio Fondo volo, ex Fondo elettrici, ex Fondo trasporti ed ex Fondo Inpdai).

Coefficienti di trasformazione (art. 3)

L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il metodo contributivo partirà dal 2010 e avrà cadenza triennale (anziché decennale).

A tali fini sarà istituita una commissione di esperti, con il compito di verificare e proporre entro il 31.12.2008, modifiche che tengano conto dei seguenti parametri:

- dinamiche macroeconomiche, demografiche e migratorie;
- incidenza dei percorsi lavorativi discontinui;
- rapporto fra l'aspettativa media di vita e quella dei singoli settori di attività;
- valutazione di nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo.

In ogni caso, in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, la tabella A allegata alla legge 335/95 verrà sostituita, con effetto dall'1.1.2010, dalla nuova Tabella A

Il governo dovrà verificare, con cadenza decennale, la soste-



nibilità e l'equità del sistema pensionistico.

Rivalutazione indennizzi per danno biologico (art. 7)

È previsto l'aumento, in via straordinaria, delle indennità erogate dall'Inail per il recupero del valore dell'indennità risarcitoria per danno biologico.

Per tale disposizione sono stanziate risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Ammortizzatori sociali (art. 8)

La riforma degli ammortizzatori sociali prende avvio da una prima serie di misure dirette a sostenere le situazioni di precarietà.

Dall'1.1.2008 gli interventi in materia di disoccupazione saranno così articolati:

- a) la durata dell'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari sarà elevata a 8 mesi per chi ha meno di 50 anni ed a 12 mesi per chi ha più di 50 anni di età;
- b) l'importo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari sarà elevato al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i mesi dal 7° all'8° ed al 40% per gli eventuali mesi successivi. Restano fermi i vigenti massimali
- c) l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, calcolata sui redditi da lavoro dell'anno precedente sarà elevata dal 30 al 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi, per una durata massima di 180 giorni
- d) la contribuzione figurativa sarà assicurata per l'intero periodo di fruizione dell'indennità con riferimento alla retribuzione già percepita
- e) la perequazione relativa ai tetti delle indennità sarà elevata dall'80 al 100% dell'inflazione.
- Il governo mediante decreto legislativo da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato ad attuare la riforma degli ammortizzatori sociali.

Tale riforma dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico per il sostegno del reddito e per il reinserimento lavorativo dei disoccupati senza distinzione di qualifica;
- b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili (Mezzogiorno e comparto femminile);
- c) copertura figurativa per i beneficiari dei trattamenti di disoccupazione, calcolata sulla base della retribuzione;
- d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria con modalità diverse in base agli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di prevenzione, protezione e risanamento ambientale, che comportino la sospensione dell'attività lavorativa;
- e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
- f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'erogazione di prestazioni aggiuntive;
- g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'incremento dell'occupazione femminile, dei soggetti appartenenti alle fasce deboli e dei lavoratori "maturi", al fine di promuovere politiche di invecchiamento attivo;
- h) potenziare i servizi per l'impiego, creando una sinergia con

l'Informatore

Leggi decreti circolari

gli enti previdenziali per collegare l'erogazione delle prestazioni a percorsi formativi e di inserimento lavorativo, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

Sgravio contributivo per incentivare la produttività di secondo livello (art. 22)

Sarà abrogata l'attuale normativa sulla decontribuzione. I premi di risultato verranno assoggettati alla contribuzione ordinaria e diverranno pensionabili.

Tuttavia, per il triennio 2008-2010, sarà istituito uno sgravio contributivo così articolato:

- la quota di premio ammessa allo sgravio è fissata nella misura massima del 5% della retribuzione annua (invece del 3%);
- le imprese avranno uno sgravio contributivo del 25% dell'erogazione ammessa allo sgravio
- i lavoratori avranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico calcolato sul premio di risultato ammesso al beneficio.

Per la concessione del beneficio i predetti premi dovranno essere previsti dai contratti collettivi di secondo livello, sia aziendali sia territoriali ed essere incerti nella corresponsione o nell'ammontare.

Per tale intervento è costituito un apposito Fondo con lo stanziamento di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. Sarà costituito un Osservatorio presso il ministero del Lavoro, con la partecipazione delle parti sociali. Lo sgravio sarà eventualmente confermato per gli anni successivi al 2011 in esito alle valutazioni dell'Osservatorio e compatibilmente con gli andamenti programmati della finanza pubblica.

Detassazione della retribuzione di risultato (art. 23)

Il governo stanzierà, per l'anno 2008, 150 milioni di euro per detassare una parte delle risorse contrattate come premi di risultato.

Straordinari (art. 24)

Viene abrogata la contribuzione aggiuntiva del 5% sulle ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario normale di lavoro (40 ore settimanali).

Tale beneficio interessa tutte le aziende dei nostri settori con un numero di dipendenti superiore a 15.

Misure per il reddito e l'occupazione (art. 25)

- Dall'1.1.2008 è prevista l'istituzione dei fondi di rotazione per consentire l'accesso al credito, con uno stanziamento di 150 milioni di euro per il 2008. L'agevolazione è concessa ai giovani di età inferiore a 25 anni ovvero 29 anni se laureati.
- 1) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei parasubordinati. Il Fondo consentirà ai lavoratori parasubordinati in via esclusiva di accedere ad un credito a tasso di interesse zero o molto basso, per compensare periodi di inattività. Il Fondo potrà erogare un credito fino ad un limite di 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi
- 2) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e in particolare delle donne
- Il Fondo incentiverà le attività innovative dei giovani, riprendendo e migliorando l'esperienza dei prestiti di onore.
- 3) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi
- Un'importante innovazione che va incontro alle nostre ripetute sollecitazioni è quella che istituisce un apposito Fondo per il



credito ai giovani lavoratori autonomi. Attraverso tale Fondo verranno finanziate a condizioni particolarmente favorevoli le necessità connesse al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione nonché l'avvio di nuove attività imprenditoriali nei suddetti settori.

Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (Totalizzazione) (art. 27 comma 1)

Sono previste misure finalizzate a favorire il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche.

A decorrere dall'1.1.2008:

a) per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà previsto un meccanismo che consenta di ottenere un'unica pensione, rimuovendo gli ostacoli frapposti al cumulo dei versamenti contributivi in diverse gestioni, sia per i requisiti di accesso alla pensione sia per l'ammontare della pensione.

b) per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: sarà ridotto da sei a tre anni il requisito minimo di contribuzione richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche.

Riscatto laurea (art. 27 commi 2 e 3)

Saranno introdotte misure per rendere meno oneroso il riscatto della laurea:

a) per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà prevista la totale commutabilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici. Sarà possibile chiedere il riscatto anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa, con il pagamento di un contributo per ogni anno da riscattare stabilito per legge. Il pagamento potrà essere rateizzato fino a dieci anni senza interessi e sarà contabilizzato sul montante contributivo con riferimento alla data del versamento. Ai fini fiscali sarà possibile detrarre l'importo pagato dal reddito dei genitori, qualora il giovane non abbia un reddito personale tassabile

b) per coloro che sono nel sistema retributivo o misto: sarà possibile rateizzare l'importo in 120 rate mensili (oggi 60), senza interessi.

Le predette misure sul numero delle rate e sull'abolizione degli interessi si applicano esclusivamente alle domande presentate dall'1.1.2008

Mercato del lavoro

Delega al Governo in materia di mercato del lavoro (art. 9)

L'articolo 9 attribuisce al governo la delega ad emanare decreti legislativi, entro dodici mesi, attraverso i quali aggiornare la normativa sulle materie dei servizi per l'impiego, degli incentivi all'occupazione e dell'apprendistato, garantendo l'equo bilanciamento fra il principio del decentramento territoriale delle competenze e quello dell'interesse nazionale.

Con riferimento alle materie elencate, l'articolo 9 detta i principi e criteri direttivi attraverso i quali vengono normati gli argomenti in materia di lavoro trattati nel Protocollo di luglio, e cioè i seguenti.

Servizi per l'impiego

Si tratta del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego con l'avvio a regime del sistema informativo e di monitoraggio, il miglioramento delle sinergie fra servizi pubblici e privati, la revisione delle procedure amministrative e via dicendo.

Incentivi all'occupazione

l'Informatore

Leggi decreti circolari

I criteri direttivi indicati riguardano i seguenti punti.

- L'incremento dei livelli occupazionali ed in particolare l'occupazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori over 50 anche attraverso il riordino del contratto di inserimento.
- Il part time. Riguardo a questo istituto viene qui enunciata il principio dell'innalzamento della contribuzione per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle 12 ore settimanali e l'introduzione di incentivi per favorire le forme di part time "lungo" nonché la necessità di precedere agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura.
- Misure volte all'inserimento dei lavoratori socialmente utili.

Apprendistato

Sempre l'articolo 9 recepisce, per alcuni aspetti anche meglio precisandoli, tutti gli interventi tendenti a favorire la standar-dizzazione delle molto diverse discipline regionali non solo in tema di profili formativi degli apprendisti ma anche in tema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi.

Ci auguriamo che ciò conduca effettivamente, in tempi rapidi, al superamento di tutte le attuali difficoltà interpretative ed applicative dovute principalmente all'assenza di coordinamento tra diversi territori.

Disabili (art. 10)

A fronte di alcune difficoltà applicative registrate in questi anni, sono state modificate le norme concernenti la stipula di convenzioni per le assunzioni di disabili e le relative agevolazioni

Contratto a termine (art. 11)

Questo articolo interviene direttamente sugli articoli 5 e 10 del decreto legislativo n. 368/01 modificandone alcuni commi e introducendone di nuovi. Vengono così recepiti pressoché tutti i passaggi contenuti del Protocollo di luglio, con ulteriori significative modifiche, che riguardano le esenzioni da limiti quantitativi

Con riferimento all'articolo 5 del Dlgs n. 368/01 le modifiche riguardano i seguenti aspetti.

- Limite alla successione dei contratti a termine fino ad un massimo di 36 mesi, presso lo stesso datore di lavoro e con mansioni equivalenti, compresi proroghe e rinnovi (comma 4 bis)
- Un ulteriore successivo contratto fra gli stessi soggetti potrà essere stipulato, per una sola volta, presso la Direzione provinciale del lavoro competente, con l'assistenza di un rappresentante sindacale del lavoratore. In caso di mancato rispetto della procedura) il contratto si considera a tempo indeterminato (comma 4 ter).
- Sono confermate le esclusioni per i dirigenti e i lavoratori in somministrazione, previste dal Protocollo (comma 2, lett. b e comma 3)
- Introduzione di un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato o a termine nei 12 mesi successivi, a favore di lavoratori precedentemente impiegati a tempo determinato, presso la stessa impresa e con le stesse mansioni, per un periodo superiore a 6 mesi, anche frazionati (comma 4 quater)



- Reintroduzione per legge del diritto di precedenza in nuove assunzioni a termine, presso lo stesso datore di lavoro e per le medesime attività stagionali, di lavoratori stagionali che ne abbiano fatto richiesta nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto.
- Rimane la lacuna della mancata determinazione dell'arco temporale entro il quale la disposizione è destinata ad avere efficacia, determinando altrimenti un divieto assoluto valido per sempre.

Con riferimento all'articolo 10 del Dlgs n. 368/01 le modifiche riguardano quanto segue.

Vengono abrogati i commi che prevedevano le esclusioni legali da limiti percentuali per le ipotesi di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (lettera c, comma 7) nonché tutte le ipotesi contenute nel comma 8 dell'articolo 10 del decreto 368 (contratti a termine fino a sette mesi).

D'altra parte nel contratto del Terziario del 2004 era già stata prevista una quota percentuale onnicomprensiva, indipendentemente dalle esclusioni della legge.

Abrogazione, infine, anche dei commi 9 e 10 del decreto legislativo n. 368/01 che avevano già previsto, con rinvio ai contratti collettivi, una disciplina sul diritto di precedenza oggi di nuovo imposto dirigisticamente da una emananda norma di legge.

Lavoro a tempo parziale (art. 12)

Con questo articolo vengono attuati gli altri aspetti previsto nel Protocollo su tale materia attraverso la modifica di alcuni commi del Dlgs n. 61 /2000 come modificato dal Dlgs n. 276/03.

Pertanto si vuole così realizzare:

- l'attribuzione ai contratti collettivi, in luogo che alle singole parti del rapporto, della facoltà di prevedere clausole flessibili ed elastiche e la necessità del specifico consenso individuale all'esercizio di tali modalità nel caso di part time motivato da comprovati compiti di cura;
- il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti, per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

Abrogazione del lavoro intermittente (art. 13)

Molto concisamente il disegno di legge si propone di abrogare gli articoli da 33 a 40 del Dlgs n. 273/03 che hanno introdotto nel nostro ordinamento il lavoro a chiamata.

Occupazione femminile (art. 29)

Si tratta di una norma delegata, per la quale il governo dovrà intervenire entro 12 mesi con un decreto legislativo di riordino delle diverse discipline in materia, secondo criteri che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, agevolino il lavoro a tempo parziale, orientino i fondi comunitari a misure volte a favorire l'occupazione femminile; prevedano strumenti di elaborazione dati volti a far emergere eventuali discriminazioni di genere, potenzino gli strumenti di agevolazione dell'imprenditoria femminile.

Copertura finanziaria (art. 33)

Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe inerenti le norme sugli ammortizzatori sociali, sul mercato del

l'Informatore dicembre 2007 Leggi decreti circolari

lavoro e sull' occupazione femminile non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Apprendistato professionalizzante Trattamento economico dei lavoratori apprendisti

Il ministero del Lavoro, in merito al trattamento retributivo dell'apprendistato professionalizzante, aveva precedentemente ritenuto ancora vigente la norma dell'art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 che prevedeva la determinazione della retribuzione mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. Con risposta ad interpello del 1° ottobre ha affermato che nella nuova disciplina non è possibile il cumulo tra il regime della percentualizzazione della retribuzione e quella del c.d. sottoinquadramento previsto dal Dlgs n. 276/2003.

➤ RISPOSTA del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 1° ottobre 2007 a interpello n. 28/2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Fiom-Cgil in materia di trattamento retributivo dell'apprendistato professionalizzante.

La Fiom-Cgil ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito al trattamento retributivo dell'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del Dlgs n. 276/2003.

In particolare, viene chiesto di specificare il rapporto tra la norma di cui all'art. 53, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 e quella dell'art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Com'è noto, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Dlgs n. 276/2003, durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per

di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

Nell'impianto normativo antecedente al Dlgs n. 276/2003 la norma dell'art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.

Ciò posto, tenuto conto della circostanza che la circolare n. 40/2004 di questo ministero ha espressamente ritenuto ancora in vigore la disposizione innanzi citata, il nodo interpretativo da sciogliere attiene all'ammissibilità di un cumulo tra il



regime del c.d. sottoinquadramento e quello della percentualizzazione della retribuzione in base all'anzianità di servizio. Si tratta, in altri termini, di stabilire se, in virtù del predetto procedimento di percentualizzazione, sia ipotizzabile una retribuzione inferiore a quella derivante dal sistema del sottoinquadramento.

Al quesito deve essere data risposta negativa.

Il rapporto tra le norme in questione deve, invero, essere interpretato in termini non già di cumulatività bensì di alternatività. Conseguentemente, alla luce del generale principio del favor prestatoris, si ritiene di poter concludere per l'applicazione della norma di cui al citato art. 53, comma 1, del Dlgs n. 276/2003, salvo che, beninteso, dall'applicazione della procedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un trattamento più favorevole per il prestatore.

Apprendistato professionalizzante Corsi finanziati per apprendisti e tutor

La Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni e il Capac-Politecnico del Commercio organizzano, a partire dal 15 ottobre, corsi che consentono l'assolvimento dell'obbligo di formazione previsto dal contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dal decreto n. 276/2003. Finanziati dalla Provincia, i corsi sono rivolti agli apprendisti e ai tutor d'apprendistato di tutte quelle aziende operanti nel territorio milanese e della provincia di Monza e Brianza. La durata dei corsi è di 12 ore per i tutor e di 120 annue per gli apprendisti,. Le aziende possono scegliere tra due tipi di formazione: esterna o integrata. Si parla di corsi di formazione esterni quando le imprese scelgono di affidare la formazione alla Scuola Superiore o al Capac (in quanto strutture formative accreditate dalla Regione). I corsi di formazione integrati si hanno invece quando le aziende gestiscono parte del percorso formativo al proprio interno e delegano la restante parte.agli enti formativi collegati all'Unione del Commercio In questo caso le aziende devono avere capacità formativa rispondente ai requisiti definiti dalla Regione, risorse e strutture formative adequate a trasferire le competenze necessarie per la formazione del profilo formativo individuato nel Piano formativo individuale; tutor che abbiano frequentato in modo documentabile la formazione prevista prima che venga erogata la formazione degli apprendisti; locali, aule, attrezzature e macchinari strutturati ed adeguati allo svolgimento della formazione formale prevista per il profilo formativo individuato nel Piano formativo individuale L'impresa può costruire il percorso formativo più appropriato alle proprie esigenze e a quelle del proprio apprendista; il modulo base, per gli apprendisti, di 48 ore, può essere affiancato, a seconda delle competenze e dell'ambito nel quale si lavora, da sei moduli specifici.

l'Informatore dicembre 2007 Leggi decreti circolari

Per maggiori informazioni, per ricevere il catalogo dell'offerta formativa e per procedere all'iscrizione ai corsi è possibile contattare la Scuola Superiore (Luca Pettinari ed Eliana Branca, tel. 02.403052 - 19 / 92).

Orario di lavoro La circolare di Confcommercio

Confcommercio ha predisposto una circolare sulle risposte fornite dal ministero del Lavoro relativamente agli interpelli proposti.

CIRCOLARE Confcommercio n. prot. 02583 del 19 ottobre 2007. Interpelli al ministero del Lavoro - Deroga al riposo domenicale (n. 29) - Cumulo fra riposo giornaliero e riposo settimanale (n. 30).

Con riferimento agli interpelli presentati da questo Ufficio alla Direzione generale dell'Attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale si comunicano i contenuti delle risposte pervenuteci.

Con la risposta all'interpello (n. 29) il ministero fornisce chiarimenti a proposito delle deroghe al lavoro domenicale (cfr. art. 9, c. 1, Dlgs 66/2003).

Queste sono possibili nei seguenti casi:

- qualora sussistano le condizioni previste dalle lett. a-c) del 2° comma dell'art. 9 del Dlgs 66/2003;
- qualora, ai sensi della lett. d) del 2° comma dell'art. 9 del Dlgs 66/2003, sia la contrattazione collettiva a stabilire ipotesi derogatorie;
- qualora si verifichino le ipotesi elencate nel 3° comma dell'art. 9 del Dlgs n. 66;
- tutte quelle volte che la fruizione del risposo settimanale in giorno diverso dalla domenica sia consentita da disposizioni speciali di legge e in tutti i casi in cui ciò sia previsto dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 (così il 4° comma dell'art. 9). Il ministero, inoltre, tiene a chiarire che altra cosa è la deroga al principio del riposo di 24 ore consecutive "ogni sette giorni" sancito art. 9, c. 1, della legge del 2003. A questo è possibile derogare:
- nelle ipotesi tassativamente elencate nelle lett. a-c) del 2° comma dell'art. 9 del Dlgs 66/2003;
- e in tutte quelle ipotesi che la contrattazione collettiva abilitata dall'art. 9, c. 2, lett. d) potrà stabilire nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 17, c. 4.

Su quest'ultimo punto il ministero ha ribadito la risposta ad un interpello del 1° settembre 2005 in cui è stato precisato "che l'accordo collettivo possa disciplinare ipotesi eccezionali di superamento dei sei giorni lavorativi. Quello che invece l'accordo collettivo non può fare è prevedere un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative. Va peraltro sottolineato che la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva deve concernere, sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale, solo casi eccezionali connessi ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali".



Tuttavia, la questione interpretativa è ancora aperta in sede ministeriale poiché, in realtà, nella sua istanza di interpello Confcommercio aveva chiesto al ministero di esprimersi circa il significato dell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 9. Dal nostro punto di vista, infatti, la disposizione normativa va interpretata nel senso di far salve tutte quelle disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, ma anche tutte le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370. Di conseguenza sarebbero ammesse - evidentemente in deroga al disposto di cui al 1° comma del medesimo articolo a proposito, in questo caso, della regola del riposo di 24 ore dopo 6 giorni di lavoro - tutte le ipotesi disciplinate dalla legge del 1934 ove si prevedono prestazioni lavorative la domenica (quindi 7 giorni continuativi), con recupero successivo (di regola, secondo i contratti, il giorno successivo).

Con la seconda richiesta di interpello (cfr. n. 30) si chiedeva una corretta interpretazione del principio sancito nell'art. 9, c. 1, del Dlgs 66/2003 secondo cui il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero (cfr. art. 7). In particolare si domandava se queste 35 ore di riposo (24+11) debbano essere intese come "consecutive" ovvero fruibili in due momenti diversi, purché fosse rispettato il totale delle 35 ore.

A questo quesito il ministero ha risposto che la norma citata non va interpretata nel senso di disporre che le 35 ore complessive di riposo devono essere necessariamente godute in maniera consecutiva quanto piuttosto nel senso della "non sovrapponibilità (o infungibilità) dei due riposi", cioè l'uno non deve escludere l'altro.

Dunque la regola del cumulo "effettivo" (e non formale) tra i due riposi deve essere preservato, pena il configurarsi della fattispecie sanzionatoria perseguibile ai sensi dell'art. 5, c. 1, legge 123/2007.

Il ministero, inoltre, ricorda che l'art. 9, c. 2, lett. d) abilita la contrattazione collettiva ("di qualsiasi livello" sostiene la circ. 8/2005 min. Lav.) a derogare a questo principio.

Contratti di inserimento Individuate le aree territoriali ai fini degli sgravi contributivi per l'assunzione delle donne

Con decreto del 31 luglio 2007 (Gu n. 250 del 26 ottobre 2007) il ministero del Lavoro ha individuato in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna le are territoriali il cui tasso di occupazione femminile è inferiore al 20% rispetto a quello maschile o il tasso di disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile, ai fini del riconoscimento - per l'anno 2007 - degli incentivi economici per le assunzioni con contratto di inserimento. Gli incentivi economici si applicano ai contratti di inserimento stipulati a condi-

l'Informatore

Leggi decreti circolari

zione che le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.

DECRETO ministero del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 2007. Identificazione delle aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 1

Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2007 in tutte le regioni e province autonome.

Articolo 2

Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002

1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Articolo 3

Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti nelle aree di cui all'art. 1

1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto.

Comunicazioni di assunzione Emanato il decreto sulle nuove procedure per le comunicazioni obbligatorie on-line

Il ministero del Lavoro, ha emanato, in data 30 ottobre 2007, il decreto con il quale introduce l'obbligo della trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai Centri per l'impiego, all'Inps, all'Inail e al ministero del Lavoro, recanti le informazioni relative ad assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro. Il decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Si ricorda, che per la provincia di



Milano in attuazione al decreto regionale n. 3963 del 18 aprile 2007 è già operativo il sistema di trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie.

▶ DECRETO del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007.

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "modulo", modello in base al quale, ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono essere redatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e);
- b) "Unificato Lav", il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; di cui all'articolo 21, comma 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni; all'art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) "Unificato Somm", il modulo per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione, di cui all'articolo 4bis, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) "Unificato Urg", il modulo per le comunicazioni di assunzione effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cui all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) "Unificato VARDatori", il modulo per la comunicazione di variazione della ragione sociale, del trasferimento d'azienda o di ramo di essa, di cui all'art. 4-bis, comma 5, lett. e-quater ed e-quinquies del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) "servizi competenti", i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
- g) "soggetti obbligati", i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, le pubbliche amministrazioni;
- h) "soggetti abilitati", i soggetti obbligati direttamente, nonché gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- i) "sede operativa", la sede legale o altra sede individuata dalle agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni di cui al presente decreto;
- j) "servizi informatici", le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia autonoma, in conformità a quanto previsto al comma 1-bis dell'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) "data certa di trasmissione", la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui

l'Informatore

Leggi decreti circolari

il modulo è stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla precedente lettera j).

Articolo 2

Finalità ed ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale.
- 2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.
- 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 Legge Finanziaria 2007.

Articolo 3

Adozione dei moduli di comunicazione

- Sono adottati i moduli "Unificato-Lav", "Unificato-Somm",
 e "Unificato-VARDatori"di cui rispettivamente agli allegati A,
 B, e C, secondo i sistemi di classificazione di cui all'Allegato
 D e il formato di trasmissione di cui all'allegato E. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
- 2. È adottato il modulo "Unificato Urg" di cui allegato F per le comunicazioni sintetiche d'urgenza da effettuare entro il giorno antecedente ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, così come modificato dall'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.

Articolo 4

Modalità di trasmissione

- 1. I moduli di cui al precedente articolo 3 comma 1 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con le modalità di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
- Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione.
- 3. La trasmissione del modulo "Unificato Urg", di cui all'articolo 3, comma 2 è consentita anche con la modalità di cui al successivo comma 6.
- 4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.



- 5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l'adempimento.
- 6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligati sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sintetica d'urgenza, utilizzando il modulo "Unificato Urg" ad un fax service messo a disposizione dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni; resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.
- 7. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito telematico www.lavoro.gov.it l'elenco dei servizi informatici.

Articolo 5

Pluriefficacia della comunicazione

Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente:

- a) Articolo 14, comma 2, del Dlgs 23/02/2000, n. 38;
- b) Articolo 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16/07/1947 n. 708.

Articolo 6

Modalità di trasferimento dei dati

- 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 1 comma 1184 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Legge Finanziaria 2006, i servizi competenti trasmettono al ministero del Lavoro e della previdenza sociale le comunicazioni con le modalità tecniche indicate nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.
- 2. Le modifiche all'allegato tecnico di cui al comma precedente verranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell'art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni
- 3. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale inoltra le predette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (Inail), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla prefettura ufficio territoriale di governo (Utg), con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

Articolo 7

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati: a. il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 20 Dicembre 1995, concernente l'adozione del modello C/ASS;

b. il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza socia-

l'Informatore

Leggi decreti circolari

le del 1° settembre 1999, concernente l'adozione del modulo denominato "Modello unificato - Temp".

Articolo 8

Regime transitorio

- 1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
- 2. Al fine di consentire l'adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l'obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente articolo 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.
- 3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del 1° dicembre 2008.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Addizionale comunale Versamento diretto ai comuni

Pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 5/10/2007 relativo agli adempimenti che i sostituti d'imposta, a partire dal 1° gennaio 2008, dovranno seguire per effettuare il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef (in acconto e saldo) direttamente ai comuni di riferimento nel quale il dipendente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima, utilizzando gli appositi codici tributo assegnati a ciascun comune.

DECRETO ministero dell'Economia e delle finanze del 5 ottobre 2007. Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'Irpef, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 1

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono definite le modalità operative



per l'effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento in acconto ed a saldo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sostituti d'imposta ed ai contribuenti per le imposte proprie.

Articolo 3

Modalità di versamento da parte dei soggetti privati

- 1. Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato dai soggetti privati, in acconto ed a saldo, con il modello di versamento F24 di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, evidenziando quanto dovuto a ciascun comune sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
- 2. Il versamento di cui al comma precedente è effettuato utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

 3. L'Agenzia delle Entrate attribuisce le somme di competenza a ciascun comune, nei tempi e con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 4

Modalità di versamento per gli enti individuati nella tabella A

- 1. Gli enti individuati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere, con flusso telematico all'Agenzia delle Entrate, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche suddivisi per i comuni di riferimento, secondo tempi, modalità e specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 ottobre 2007.
- 2. Nei casi in cui la trasmissione della richiesta di pagamento è effettuata direttamente dall'ente, quest'ultimo comunica al tesoriere il versamento da effettuare specificandone la data di regolamento. Se trattasi di un ente sottoposto alle norme della tesoreria unica mista, il tesoriere provvede a prealimentare per tempo il sottoconto infruttifero del relativo conto di tesoreria unica.
- 3. L'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione, di cui al comma 1, dell'art. 22, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, deno-

l'Informatore

Leggi decreti circolari

minata "Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione", l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonché tutti gli elementi necessari affinché le tesorerie provinciali possano effettuare gli addebiti.

- 4. Nella data di regolamento richiesta dall'Agenzia delle Entrate con il flusso di cui al comma precedente, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria degli enti ed accredita le somme sulla contabilità speciale 1777, di cui al precedente comma.
- 5. Nell'ipotesi di incapienza dei predetti conti le tesorerie sono autorizzate a scritturare gli importi mancanti al conto sospeso collettivi, dandone avviso al tesoriere dell'ente affinché provveda al ripianamento.

Articolo 5

Modalità di versamento per gli enti individuati nella tabella B titolari di conti presso la tesoreria centrale

- 1. Gli enti individuati nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso la tesoreria centrale, trasmettono all'Agenzia delle Entrate, con il flusso telematico di cui al precedente art. 4, comma 1, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, suddivisi per i comuni di riferimento.
- 2. La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, dopo aver verificato la correttezza formale del flusso, provvede ad inoltrare all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (Igepa) ed alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare tra l'Agenzia delle Entrate, la Banca d'Italia e la Ragioneria generale dello Stato, il medesimo flusso contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, denominata "Agenzia delle Entrate Fondi della riscossione", l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonché tutti gli elementi necessari affinché Igepa possa disporre gli addebiti.
- 3. La Banca d'Italia riconosce l'importo complessivo indicato nel flusso dell'Agenzia delle Entrate sulla contabilità speciale 1777, di cui al precedente comma, nel giorno lavorativo corrispondente alla data di regolamento indicata dall'Agenzia delle Entrate, scritturando il relativo importo in conto sospeso collettivi. Contemporaneamente all'invio del flusso telematico all'Agenzia delle Entrate, ciascun ente inoltra ad Igepa la richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto corrente di tesoreria centrale. Igepa, dopo aver verificato la rispondenza degli importi delle richieste di prelevamento fondi con quelli indicati nel flusso trasmessogli dall'Agenzia delle Entrate, emette gli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti degli enti, a favore della Banca d'Italia ai fini del ripianamento dell'importo scritturato in conto sospeso.

Articolo 6

Altri enti pubblici

1. Gli enti pubblici non compresi negli articoli 4 e 5 del presente decreto effettuano il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le modalità di cui al precedente art. 3.



Articolo 7

Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del "Service Personale Tesoro"

1. Le amministrazioni centrali dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono delle procedure informatiche del "Service Personale Tesoro", di seguito denominato Spt, e che sono titolari di conti correnti di tesoreria centrale, possono effettuare il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al precedente art. 5.

Articolo 8

Forze armate

1. Gli enti delle Forze armate e l'Arma dei carabinieri effettuano il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al precedente art. 3.

Articolo 9

Ripartizione delle somme a favore dei comuni

1. L'Agenzia delle Entrate ripartisce le somme affluite sulla contabilità speciale 1777, denominata "Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione", tra i diversi comuni, accreditando i rispettivi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso da ciascun ente, dagli intermediari della riscossione per i versamenti eseguiti dai soggetti privati ovvero dagli enti di cui al precedente art. 6.

Articolo 10

Amministrazioni che si avvalgono del "Service Personale Tesoro"

1. Per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato

l'Informatore

Leggi decreti circolari

che per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato si avvalgono delle procedure informatiche del Spt, le somme trattenute a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in acconto ed a saldo, sono versate direttamente ai comuni di riferimento, con ordinativi collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di bilancio, emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2002, estinguibili mediante accreditamento sui conti correnti postali di cui al successivo art. 11.

2. Gli enti individuati nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al Spt, adottano, per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Articolo 11

Accreditamento delle somme ai comuni

1. Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, il cui elenco è predisposto e costantemente aggiornato, con idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ed è reso disponibile sui siti informatici del predetto Dipartimento e del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze.

Articolo 12

Coordinamento

1. Ulteriori disposizioni di attuazione del presente decreto sono adottate con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.





TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
Livello	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
	1206,49	537,52	24,84
	1043,60	532,54	22,83
	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Paga base (1/9/2006) Contingenza (1/9/99)		
Livello	Euro	Euro
Il Prima metà	730,52	424,47
Il Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



l'Informatore dicembre 2007 **Amministrazione** del personale

B			10 . 11 .		
Dirigenti di	aziende del	terziario della	distribuzione e	e dei	servizi

Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	Lire 5.808.810	3.000,00
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56
Aumento retributivo dall'1.7.2004	020.000	210,00
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00
Totale		4.149,6
irigente assunto o nominato dal 1º gennaio 1998	3	
14:	Lire	Eu
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00
Totale		4.033,4
irigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000)	
11.77/0004	Lire	2 000 O
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,5
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,50
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,0
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00
Totale		3.930,
irigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000		
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	Lire 5.808.810	
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,5
Aumento retributivo dall'1.7.2004	320.000	210,0
		125.0
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,0
Aumento retributivo dal 1/1/2006 Totale		120,0 3.723,
		3.723,
<u>irigente assunto o nominato dal 1º gennaio 2002</u>	2	
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004		3.000,0
		210,00
Aumento retributivo dall' 1.7.2004		
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,0
Totale		3.455,
irigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004	1	
		E
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004		3.000,0
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00
Totale		3.245,
irigente assunto o nominato dal 1º gennaio 2005	5 al 31 dicembre 2005	
<u> </u>		E
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004		3.000,0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		100.0
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00

¹⁾ Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.





Amministrazione del personale

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

	Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2007)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento		
	Euro	Euro	Euro	Euro		
Q.A	1.242,74	542,70	1.785,44	5,18		
Q.B	1.115,37	537,59	1.652,96	5,18		
I	1.003,38	536,71	1.540,09	4,18		
II	876,02	531,59	1.407,61	7,43		
III	799,29	528,26	1.327,55	3,36		
IV	727,75	524,94	1.252,69	3,72		
٧	652,43	522,37	1.174,80	3,63 *		
VI S	608,99	520,64	1.129,63	5,97		
VI	593,11	520,51	1.113,62	5,97		
VII	525,10	518,45	1.043,55	6,87		

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

		Categoria III e IV		
Livello	Paga base (1/7/2007)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.237,06	542,19	1.779,25	5,18
Q.B	1.110,21	537,12	1.647,33	5,18
1	998,22	536,24	1.534,46	4,18
II	871,63	531,20	1.402,83	7,43
III	795,42	527,91	1.323,33	3,36
IV	724,39	524,64	1.249,03	3,72
V	649,33	522,09	1.171,42	3,63 *
VI S	606,15	520,38	1.126,53	5,97
VI	590,27	520,25	1.110,52	5,97
VII	522,52	518,22	1.040,74	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

porzioni: I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

⁽²⁾ Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



<u>l'Informatore</u> dicembre 2007

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	∫ datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	∫ datore di lavoro	0,60	_	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	_	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	_		3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)			_	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e co		0,10	_	0,10	0,10

- (1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

 [2] Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la con-
- (2) Ter i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base di dii. 120 della legge 23/12/2000, n. 308, ia contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

 (3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

 (4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

 (5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è

- (d) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghie-re il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71
- del 21/3/1985].

 N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2007)		Inail (1/1/2007)		
	Tempo pieno	Tempo parziale		Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai	€ 42,74 giorn. € 1068,55 mensili	€ 6,41 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1)	€ 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili		
(compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.





del personale

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		(COMMERCIO	COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)		
		Totale	di cui	Totale	di cui	
		(3) contributo	dipendente	(3) contributo	dipendente	
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%	
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%	
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%	
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%	
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%	
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%	
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	_	1,20%	-	
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX. (1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1º comma art. 20 D.L.

- 30/1974.
 L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.
 (2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.
- (3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.
- [4] L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

			COMMERCIO COI CUAF	COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)		
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente	
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%	
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%	
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%	
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%	
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%	
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%	
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-	
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974. L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



<u>l'Informatore</u>

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO		PERCENTUAL	1	RETRIBUZIONE	DECOR-		IMPORTI	
	Ditta	Dirigenti	Totale	CONVENZIONALE	RENZA	Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32		a. 6.542,90	564,04	7.106,94
				annui	1.1.2001	t. 1.635,73	141,01	1.776,74
						m. 545,24	47,00	592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54		a. 6.870,05	592,25	7.462,30
				annui	1.1.2002	t. 1.717,51	148,06	1.865,57
						m. 572,50	49,35	621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14%	1%	12,62%	59.224,54		a. 6.881,89	592,25	7.474,14
	Agg. 1,48%			annui	1.1.2003	t. 1.720,47	148,06	1.868,53
						m. 573,49	49,35	622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14%	1%	12,64%	59.224,54		a. 6.893,74	592,25	7.485,99
	Agg. 1,50%			annui	1.1.2004	t. 1.723,43	148,06	1.871,49
						m. 574,48	49,35	623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14%	1%	12,66%	59.224,54		a. 6.905,58	592,25	7.497,83
	Agg. 1,52%			annui	1.1.2005	t. 1.726,40	148,06	1.874,46
						m. 575,47	49,35	624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14%	1%	12,68%	59.224,54		a. 6.917,43	592,25	7.509,68
	Agg. 1,54%			annui	1.1.2006	t. 1.729,36	148,06	1.877,42
						m. 576,45	49,35	625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 2,84%	1%	5,38%	59.224,54		a. 2.594,03	592,25	3.186,28
(Prima nomina)	Agg. 1,54%			annui	1.1.2006	t. 648,51	148,06	796,57
						m. 216,17	49,35	265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25		a. 2.519,07	861,79	3.380,86
				annui	1.1.1996	t. 629,77	215,45	845,22
						m. 209,92	71,82	281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00		a. 2.618,58	859,08	3.477,66
				annui	1.1.2004	t. 654,65	214,77	869,42
						m. 218,22	71,59	289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda		a. 3.873,43	1.394,43	5.267,86
				13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	t. 968,36	348,61	1.316,97
						m. 322,79	116,20	438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda		a. 4.803,05	464,81	5.267,86
				4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	t. 1.200,76	116,20	1.316,97
						m. 400,25	38,73	438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-		a. 129,11	129,11	258,22
					1.7.1992	t. 32,28	32,28	64,56
						m. 10,76	10,76	21,52

Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; Associazione Antonio Pastore (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530444 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.





Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE	DECORRENZA	IMPORTI				
CONTRIBUTO		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)		
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90		
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05		
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00		
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31		
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00		
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00		

Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE	DECORRENZA	IMPORTI		
CONTRIBUTO		Iscrizione	Contributo mensile	
EST	1.10.2006	30,00	10,00	

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO	IMPORTI				
FON.TE	Quota d	'iscrizione	Contribuzione (1)		
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore	
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR	
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR	

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V – Intestato al Fondo Pensione FON.TE

Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- sito internet: www.tondotonte.if
(1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
(2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
(3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino raggiungere il 10%.
(4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



l'Informatore dicembre 2007 **Amministrazione** del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT24 E020080176000020170380 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E020080176000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli Contri	buto complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri 1	2,82 2,62	Appredisti 2a metà (1)	1,97
2	2,36 2,13	3 4	1, <i>77</i> 1,62
4	1,94 1,83	5	1,52
6	1,72		1,43
/ Apprendisti	1,59 1a metà (1)	Operatori di vendita 1a categoria 2a categoria	1,89 1,71
2	1,73 1,57	za calogona	1,7 1
4 5 6	1,44 1,36 1,28		

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

			Classi di importo annuo d	delle prowigioni computabili		Indennità base
Tabella	Periodi	Agenti e rapp	resentanti	Agenti e rappre	sentanti	più indennità
		senza esc	lusiva	in esclusiv	va .	integrativa %
А	dal 1°/1/1959	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
	al 31/12/1968	da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
В	dal 1°/1/1969	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
	al 31/12/1976	da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
С	dal 1°/1/1977	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
	al 31/12/1980	da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
	al 31/12/1988	da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
Е		sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
	dal 1°/1/1989	da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F		sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
	dal 1°/1/2002	da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%

⁽¹⁾ Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.





Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAF PLURIMA		Aliquota contributiva
	Massimale annuo	Minimale annuo	Massimale annuo	Minimale annuo	(preponente + agente)
	delle provvigioni	dei contributi	delle provvigioni	dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 [G.U. 23/2/1973, n. 50]	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 [G.U. 19/8/1978, n. 231]	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 [G.U. 9/6/1983, n. 157]	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

IMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
ino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	_	43%	_	-	
imite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,007	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	_	43%	_	_	-

⁽¹⁾ L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

⁽¹⁾ In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizonale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato		
reddito complessivo fino a 8.000 €	 1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante no 	n può essere inferiore a 1.380
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 502 € X 15.000 - reddito complessivo 7.000	
eddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: 55.000 - reddito complessivo 40.000	
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decima		
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di la Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 eu reddito complessivo compreso tra 23.001 e 24.000 euro 10. compreso tra 24.001 e 25.000 euro 20. compreso tra 25.001 e 26.000 euro 30.	o ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata iorazione reddito complessivo uro compreso tra 26.001 e 27.700 euro uro compreso tra 27.701 e 28.000 euro	dei seguenti importi: maggiorazione 40 euro 25 euro
3) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a m	se e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le	condizioni)
Coniuge reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito co se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è par se uguale a zero la detrazione non spetta	mplessivo : 15.000) ri a 690 €
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)	
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calc 80.000 - reddito complessivo 40.000 Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta	olo:
A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per co reddito complessivo mag compreso tra 29.001 e 29.200 euro 10 compreso tra 29.201 e 34.700 euro 20 compreso tra 34.701 e 35.000 euro 30 e	uge a carico è aumentata dei seguenti importi: ijorazione reddito complessivo irro compreso tra 35.001 e 35.100 euro irro compreso tra 35.101 e 35.200 euro	maggiorazione 20 euro 10 euro
Figli a carico figlio di età inferiore a 3 anni figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni 1900+22!	€ per ciascun figlio a partire dal primo ché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determ	800 € 1.020 € inare la detrazione effettiva è

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

80.000 - reddito complessivo 80.000

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



dicembre 2007

Amministrazione del personale

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C		5B00	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%).
	B e C		5BOP	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-
	B e C		5B10	time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno
	B e C		5B1P	di contratto (1',5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-
	B e C		5B20	time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti, relativi a dipendenti in
	B e C		5B2P	aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part- time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D	Prestampata A.N.F. arr.	35 L 036	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti.
	B e C	Rec. A.N.F.	F 110	Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Rest. cong. straord.	M 070	Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	BeC	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipen-
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	denti" e nel quadro "somme a debito del d'atore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	BeC	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite.
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglia annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.



ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CO.VE.L.CO	BeC	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
		·		
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato
DAITSTAITSTICE	Dec	Lav. mascm	WA 00	nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	BeC	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato
	D 6		NID OO	nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero
				giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 -	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore
			LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro"
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	"somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato vo
				indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e
	B e C	Lav. in aspettativa per	E000	"somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato vo
	Dec	cariche elettive	2000	indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme c carico del datore di lavoro".
	BeC	Lav. in aspettativa per	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun data
	D 6	cariche sindacali	6000	va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessu dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni"
	BeC	Lav. beneficiari del	CS01	"somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a du
		congedo straordinario per l'assistenza a		anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlg 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate"
		persone handicappate		"retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol.	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo
DECONTRIBUZIONE	Dec	D.L. 295/96	741 730	livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la
				corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	BeC	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno
				(ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione)
				Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno
				(ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione)
				Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta
DIRIGEINII	B e C		300 P	quote dei contributi obbligatori.
	BeC	Dirigenti P.T.	300 F	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contribut che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate",
FON.DIR (Dirigenti)		.snao i ona.un		"retribuzioni" e "somme a debito".
	_			
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate"
FOR.TE (operai, impiegati, quadri)				"retribuzioni" e "somme a debito".
•				
IMPIEGATI	BeC	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta
				quota dei contributi obbligatori.



ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità a
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	malattia, a seguito di rideterminazione della stessa.
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
INDENNITÀ DI CONGEDO	D	Ind. maternità ex art. 78	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08.
PER MATERNITÀ	D	D.lgs. 151/2001 Prestampata	53	Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,0
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternit
	BeC	Rec. ind. mat. ex art. 78	E 780	obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari
	BeC	D.lgs. 151/2001 Rest. Ind. Mat.	E 776	inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori
				euro 1813,08.
INDENNITÀ DI CONGEDO	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di materni
PARENTALE	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa.
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	BeC	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento de
				adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI	BeC	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrispost
O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO	BeC	Imp. L. 407/90	258	contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrispost
INDETERMINATO	BeC	Op. P.T. L. 407/90	O58	contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contrib
	BeC	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrispost
			contributi ridotti dovuti.	contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 407/90	159	Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, nume giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	BeC	Imp. L. 407/90	259	Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiega numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi rido dovuti.
	BeC	Op. O.T. L. 407/90	O59	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contriburidotti dovuti.
	BeC	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrispost contributi ridotti dovuti.
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	BeC	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni"
	BeC	Lav. L. 300/1970	S 000	nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessi dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e n
				quadro "somme a carico del datore di lavoro".
LAVORATORI IN CIGS DA 3	BeC	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrispost
MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI	BeC	Imp. DI 398/92	286	contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrispost
CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO				contributi ridotti dovuti (10%).
LAVORATORI INI MORIJITÀ	D . C	On 1 202 /01	175	Manager and the second
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrispost contributi ridotti dovuti (10%).
INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	BeC	Imp. L. 223/91	275	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrispost contributi ridotti dovuti (10%).
	BeC	Op. P.T. L. 223/91	0 75	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contrib ridotti dovuti (10%).
	BeC	Imp. P.T. L 223/91	Y 75	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrispost



ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ	BeC	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8	BeC	Imp. L. 223/91	276	contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta,
COMMA 2, LEGGE 223/91	BeC	Op. P.T. L. 223/91	0 76	contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi
	BeC	Imp. P.T. L 223/91	Y 76	ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta,
				contributi ridotti dovuti (10%).
LAVORATORI IN MOBILITÀ	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate
ASSUNTI A TEMPO	B e C		277	retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%).
DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91		Imp. L. 223/91		Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%).
TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%).
DELLA SCADENZA	B e C	Imp. P.T. L 223/91	Y 77	Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%).
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che
	D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L 223/91	L 401	percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	BeC	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	BeC	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	ВеС	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C B e C	Viaggiatori Viaggiatori P.T.	800 800 P	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	BeC	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	ВеС	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P. Imp. a tempo P.	O Y	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C D	Prestampata Res. Tratt. Pens.	23 L 000	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



dicembre 2007

Amministrazione

del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1995	Dicembre	116,7	5,802	5,852
ANNO 1996	Dicembre	104,9	2,564	3,423
ANNO 1997	Dicembre	106,5	1,525	2,644
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Gennaio	128,5	0,078	0,183
	Febbraio	128,8	0,311	0,483
	Marzo	129,0	0,467	0,725
	Aprile	129,2	0,623	0,967
	Maggio	129,6	0,934	1,325
	Giugno	129,9	1,168	1,626
	Luglio	130,2	1,401	1,926
	Agosto	130,4	1,557	2,168
	Settembre	130,4	1,558	2,293

^{(*) - 75%} dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi	Inps/Inail	IR	PEF
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere	Esente fino a € 46,48 giornaliere	Esente fino a € 77,47 giornaliere
conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	(art. 6 D.Lgs 314/ 97)	(art. 6 D.Lgs 314/ 97)	(art. 3 D.Lgs 314/ 97)	(art. 3 D.Lgs 314/ 97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio tornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere	Esente fino a € 30,99 giornaliere	Esente fino a € 51,65 giornaliere
	(art. 6 D.l.gs 314/97)	(art. 6 D.Lgs 314/97)	(art. 3 D.l.gs 314/ 97)	(art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere	Esente fino a € 15,49 giornaliere	Esente fino a € 25,82 giornaliere
	(art. 6 D.l.gs 314/97)	(art. 6 D.l.gs 314/97)	(art. 3 D.Lgs 314/97)	(art. 3 D.lgs 314/ 97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100%	Assoggettamento al 100%	Assoggettamento al 100%	Assoggettamento al 100%
	(art. 6 D.lgs 314/97)	(art. 6 D.lgs 314/97)	[art. 3 D.lgs 314/97]	(art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100%	Assoggettamento al 100%	Assoggettamento al 100%	Assoggettamento al 100%
	(art. 6 D.lgs 314/97)	(art. 6 D.lgs 314/97)	(art. 3 D.lgs 314/97)	(art. 3 D.lgs 314/97)

AVVISO IMPORTANTE

VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ENTE BILATERALE TRAMITE MODELLO F24

IN SEDE DI VERIFICA CONTRIBUTIVA SONO STATI RISCONTRATI ERRORI NELL'UTILIZZO DEL CODICE INPS PER VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24.

INVITIAMO TUTTE LE AZIENDE A VOLER VERIFICARE L'UTILIZZO DEI CODICI CORRETTI, COME SOTTO RIPORTATI. IN CASO DI ERRORE, È NECESSARIO PRENDERE CONTATTO CON GLI ENTI BILATERALI, RIPORTATI ASSIEME AI CODICI.

CCNL TERZIARIO (COMMERCIO E SERVIZI)			
CODICE INPS F24	EBCM		
EBiTer Milano – Corso Bue Tel. 0266797.230 – Fax 02	nos Aires, 77 66797.239 – <u>info@ebitermilano.it</u>		

CCNL TURISMO		
CODICE INPS F24	EBTU	

Comparto pubblici esercizi EBT PE – Corso Buenos Aires, 77 Tel. 0266797.240 – Fax 0266797.249 – <u>segreteria@ebtpemilano.it</u>

Comparto agenzie di viaggio e attività ricettive all'aria aperta EBRL – Corso Buenos Aires, 77 Tel. 0266797.250 – Fax 0266797.259 – segreteria@ebrl.it

Comparto alberghi EBT Alberghi – Via Vivaio, 11 Tel. 027788401 – Fax 0277884063 – <u>segreteria@federalberghilombardia.it</u>



Indice

 ASSISTENZA Dm 12 luglio 2007 in materia di sostegno alla maternità e paternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata. Inail - Rivalutazione delle prestazioni economiche. Mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità in presenza di particolari tipologie contrattuali o situazioni giuridiche. 	Pag. 30
PREVIDENZA Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo. Disegno di legge Protocollo welfare: misure previdenziali.	Pag. 31
PREVIDENZA COMPLEMENTARE ➤ Nuovo rapporto di lavoro e previdenza complementare	Pag. 36
ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA Ced e lotta all'abusivismo. Modello Dm10 ed evasione contributiva	Pag. 38
Misura dell'indennità di mobilità	Pag. 38

Dm 12 luglio 2007 Sostegno alla maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 (in www.gazzettaufficiale.it), il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello dell'Economia con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 791, della legge n. 296/2006 è stata disciplinata l'applicazione degli articoli da 17 a 22 del Dlgs n. 151/2001 in favore delle

<u>l'Informatore</u>

Assistenza

lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Inps (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) nei limiti delle risorse scaturenti dallo specifico gettito contributivo.

Il provvedimento estende ai committenti il divieto di adibire ad attività lavorativa, previsto dall'art. 16 del Dlgs n. 151/2001 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo) alle collaboratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata dell'Inps ed agli associanti, per le associate in partecipazione iscritte a tale gestione. Le esercenti attività libero professionali iscritte alle gestione separata possono godere dell'indennità di maternità a condizione che l'astensione effettiva ex art. 16 venga attestata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 2), secondo le modalità previste dall'art. 47 del Dpr n. 445/2000. Viene altresì estesa l'astensione anticipata alle lavoratrici a progetto o assimilate iscritte alla gestione separata, associate in partecipazione e, limitatamente alle c.d. "gravi complicanze", alle lavoratrici libero professionali iscritte alla gestione separata.

Le lavoratrici a progetto e le categorie ad esse assimilate che sono tenute ad astenersi dal lavoro, godono di 180 giorni di proroga del loro rapporto, fatta salva una eventuale disposizione più favorevole prevista nel contratto individuale.

L'indennità di maternità spetta a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,50% ex art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del Dlgs n. 151/2001. Tale indennità è corrisposta anche in caso di astensione anticipata e per i periodi di interdizione autorizzati ex art. 17, limitatamente alle lavoratrici che nei dodici mesi precedenti risultino destinatarie di almeno tre mesi di contribuzione dovuta alla gestione separata. L'indennità è corrisposta previa attestazione di astensione effettiva dal lavoro resa dalla lavoratrice e dal committente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,in misura pari, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per i redditi delle libero professioniste iscritte alla gestione separata, l'indennità è calcolata prendendo a riferimento, per ciascun mese interessato, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono compresi i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. Per i periodi di astensione sono accreditati i contributi figurativi a fini pensionistici. Il finanziamento delle prestazioni economiche è alimentato attraverso un'aliquota aggiuntiva nella misura dello 0,22%, della vigente aliquota dello 0,5% prevista dalla legge n. 449/1997 (art. 59, comma 16). L'aliquota aggiuntiva è dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinatari dell'aliquota dello 0,5%. Ai fini della tutela la Direzione provinciale del lavoro rilascia anche per le lavoratrici autonome i



relativi provvedimenti. Sarà nostra cura tornare in argomento, appena l'Inps detterà le necessarie disposizioni operative.

Inail - Rivalutazione delle prestazioni economiche

Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con due decreti del 13 luglio 2007, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2007, ha disposto la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Inail, rispettivamente per i settori dell'industria (compreso il Terziario) e dell'agricoltura. La rivalutazione decorre dal 1° luglio 2007

Settore Terziario

La retribuzione media giornaliera, sulla quale si calcolano le indennità di inabilità temporanea, a partire dal 1° luglio 2007 è stata elevata a 61,06 euro, ovvero l'1,7% in più rispetto al valore utile sino al 30 giugno (60,04 euro). L'aumento della retribuzione media giornaliera fa scattare automaticamente il minimale ed il massimale di retribuzione annua che viene preso in considerazione per la definizione delle rendite per inabilità permanente o morte.

Il nuovo minimale annuo sarà quindi pari a 13.078,80 euro (si ottiene moltiplicando 62,28 euro per 300 giorni e sottraendo il 30%). Il massimale sarà pari a 24.289,20 euro (si ottiene moltiplicando 62,28 euro per 300 giorni ed aggiungendo il 30%). Dal 1° luglio sono migliorate anche le rendite per inabilità permanente e per morte.

Per le rendite che hanno decorrenza anteriore rispetto al 1° luglio 2007 alle retribuzioni effettive devono essere applicati i seguenti coefficienti di rivalutazione:

• 2005 e precedenti	1,0200
• 2006 e primo semestre 2007	1,0000

Assegni assistenziali

L'adeguamento alle rendite incide anche su alcuni assegni aggiuntivi di tipo assistenziale. Che dal 1° luglio 2007 devono essere riliquidati secondo gli importi indicati nella tabella riportata sotto.

Assegni mensili 2007

Assegni mensiii 2007		
Grado d'inabilità		Importi
Dal 50 al 59%		241,68
Dal 60 al 79%		339,06
Dall'80 all'89%		629,48
Dal 90 al 100%		969,77
100% con assegno assistenza per	rsonale	
continuativa (430,63 euro)		1.027,85
Rivalutazioni		
	2006	2007
Retribuzione media giornaliera	61,06	62,28
Minimale retribuzione annua	12.822,60	13.078,80
Massimale retribuzione annua	23.813,40	24.289,20
Assegno assistenza continuativa	422,19	430,63
Assegno di morte "una tantum"	1.691,62	1.725,82

<u>l'Informatore</u>

dicembre 2007 **Assistenza**

Mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità in presenza di particolari tipologie contrattuali o situazioni giuridiche

Pubblichiamo di seguito il parere del ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello, relativamente all'ipotesi in cui i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità instaurino particolari tipologie di rapporti contrattuali (di lavoro o formativi), oppure si trovino in astensione per maternità.

► RISPOSTA ministero del Lavoro a quesito 14/0001517 dell'8/2/2007. Quesiti gestione liste di mobilità.

Codesto Centro per l'impiego, con e-mail del 14 dicembre 2006 - di pari oggetto - chiede se, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, "la data di fine lista, può essere differita per il periodo lavorato " nei casi di:

- a) "contratto a progetto",
- b) "contratto co. co.co",
- c) "contratto di lavoro a chiamata senza l'indennità di disponibilità",
- d) "contratto occasionale",
- e) "contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time",
- j) "progetti di formazione indennizzata (es. work experience)", g) e, per le lavoratrici in maternità, per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa.

Al riguardo - acquisito e valutato il parere, trasmesso con nota prot. n. 15/107/E-14.1.4.35 del 73.01.7007, formulato dall'Ufficio ministeriale cui la presente e diretta per conoscenza - si osserva quanto segue.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, i trattamenti e le indennità di mobilità sono sospesi e, di conseguenza, le giornate di lavoro svolte "non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento" ove il lavoratore, iscritto nelle liste di mobilità, svolga attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato.

Tale norma risolve espressamente la questione prospettata sub lett. e) relativa al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale.

In relazione alle questioni prospettate nelle lett. a) - contratto a progetto. b) - contratto co.co.co e d) - contratto occasionale - si rappresenta che, questa Direzione generale ha ritenuto di aderire alla recente svolta giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ha ritenuto compatibile l'iscrizione in lista di mobilità del lavoratore con lo svolgimento di prestazioni inquadrabili nel lavoro autonomo.

In particolare, con sentenza della Sezione lavoro n. 6463 del 1 aprile 2004 la suprema Corte evidenzia come lo svolgimento di attività di lavoro autonomo non possa comportare, senz'altro, per il lavoratore in mobilità, la perdita del relativo



trattamento, che include il diritto all'iscrizione nella relativa lista nonché quello all'indennità, "poiché l'indennità di mobilità ha la funzione di contrastare la situazione di mancanza di reddito conseguente alla perdita di occupazione. lo svolgimento dell'attività lavorativa ha lo stesso effetto di alleviare la situazione di difficoltà del lavoratore fino al punto in cui la copertura previdenziale obbligatoria risulterebbe eccedente ai fini della sicurezza sociale. L'individuazione di tale soglia marginale di intervento e, tuttavia. rimessa alla discrezionalità del legislatore".

Ne consegue che, ove difettino specifiche norme al riguardo, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che svolgano prestazioni di lavoro autonomo - quali quelli parasubordinati. In particolare, co.co.co, a progetto, occasionali, sub lett. a), b), d) - non appare, ragionevolmente, ipotizzabile alcuna sospensione dalle liste di mobilità, nei periodi in cui prestino lavoro. Sempreché tale lavoro non risulti caratterizzato da formali vincoli di subordinazione.

Diverso il caso del lavoro a chiamata sub lett. c), considerata la relativa indubbia ascrivibilità all'ambito della subordinazione in senso tecnico. Peraltro, si ritiene che la sospensione dalle liste di mobilità per i lavoratori cc.dd. intermittenti, debba essere, ragionevolmente, applicata - conformemente al principio di non discriminazione ex art. 38 Dlgs 27612003, in forza del

l'Informatore

Assistenza

quale il trattamento economico retributivo e previdenziale deve essere riproporzionato in relazione alla prestazione effettivamente eseguita, né può essere meno favorevole rispetto a quella riconosciuta al lavoratore di pari livello a parità di mansioni - limitatamente ai periodi in cui il lavoratore intermittente svolga effettivamente le prestazioni a chiamata.

Inoltre, per quanto concerne i 'progetti di formazione indennizzata (es. work experience) ", di cui al punto j), la generica indicazione della relativa fattispecie, non consente, allo stato, di ricondurli ad una precisa tipologia contrattuale. Conseguentemente, si ritiene che, per i fini rilevanti in questa sede, non si possa prescindere dalla valutazione dei criteri distintivi che caratterizzano il relativo rapporto e che non risultano adeguatamente rappresentati nel quesito.

Infine, con riguardo alle ipotesi ex lett. g) di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, si ricorda che il vigente art.6, comma 4, del Dl n.148/1993 convertito, con modificazioni, nella L. n. 336/1993, espressamente dispone che "I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. fermi restando i limiti temporali di fruizione dell"indennità di mobilità".

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.

Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo

In considerazione della circostanza che, dall'anno 2004, la disciplina dei benefici previdenziali per le vittime del terrorismo ha subito vari interventi normativi (ad es. la legge Finanziaria 2007) ed interpretativi, l'Inps ha ritenuto di riepilogare la disciplina in questione con il provvedimento di seguito riportato, il quale sostituisce le precedenti circolari sull'argomento.

CIRCOLARE Inps n. 122/2007. Legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni recante nuove norme in materia di vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice. Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007.

1. Premessa

Con circolare n. 113 del 19 ottobre 2005 e circolare n.94 del 22 giugno 2007 sono state emanate le istruzioni per l'applicazione della normativa indicata in oggetto.

Successivamente, il presidente del Consiglio dei ministri ha emanato sull'argomento la direttiva del 27 luglio 2007, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 178 del 2 agosto 2007, che ha fornito l'interpretazione autentica di alcuni aspetti della disposizione in oggetto che avevano susci-

Previdenza

tato nelle amministrazioni competenti le maggiori perplessità in fase interpretativa.

Inoltre, alla luce di indicazioni di carattere generale fornite dalla stessa direttiva, sono state approfondite e rivisitate altre problematiche emerse in fase di attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206.

La presente circolare riepiloga le istruzioni fornite in materia coordinate con le novità interpretative emerse sulla base delle considerazioni sopra indicate e recepisce le osservazioni fornite dall'Ufficio legislativo del ministero del Lavoro, con nota del 23 ottobre 2007, prot. n. 110448/6/450-1/738/13.

Essa, pertanto, sostituisce le circolari n. 113 del 19 ottobre 2005 e n. 94 del 22 giugno 2007.

2. Destinatari (articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206) Sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano a partire dal 1° gennaio 1961 o all'estero, a partire dal 1° gennaio 2003.

Il paragrafo 2 della direttiva del presidente del Consiglio dei ministri (di seguito "direttiva") ha, peraltro, chiarito che i benefici spettano anche ai cittadini stranieri (siano essi appartenenti all'Unione europea o siano cittadini extracomunitari) qualora siano rimasti coinvolti in eventi terroristici o di uguale natura avvenuti sul territorio italiano. Il riconoscimento dei benefici previdenziali è, peraltro, subordinato, in tal caso, al



fatto che il cittadino straniero, ovvero i familiari dello stesso, abbiano al momento dell'evento o acquisiscano successivamente una posizione assicurativa in Italia.

Per effetto dell'articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha aggiunto il comma 1-bis nell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, rientrano tra i destinatari della norma in esame le vittime della strage di Ustica, nonché le vittime dei delitti della cosiddetta "banda della Uno bianca" e i loro superstiti.

Per questi ultimi tutti i benefici previsti dalla norma in oggetto decorrono dal 1° gennaio 2007.

I benefici in esame sono riconosciuti dalla legge in esame anche ai familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristici, che vanno individuati, come specificato nella "direttiva", sulla base di quanto stabilito da precedenti norme in materia (legge n.466 del 1980, legge n.302 del 1990 e legge n. 388 del 2000), salvo i casi in cui la stessa legge n. 206 del 2004 non individui puntualmente i superstiti aventi diritto in concorso con la vittima.

La legge specifica che i benefici vanno attribuiti ai soggetti già pensionati, la cui pensione deve essere ricostituita in accordo con le nuove disposizioni.

3. Rideterminazione della retribuzione pensionabile

L'articolo 2 della predetta legge n. 206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all'applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, al momento della liquidazione della pensione stessa.

L'incremento determinato dall'applicazione dell'articolo 2 della citata legge n. 336 del 1970 riguarda sia la retribuzione pensionabile con la quale vengono calcolati i trattamenti pensionistici della vittima dell'evento terroristico con conseguente incremento, in caso di decesso, anche delle corrispondenti pensioni ai superstiti, nonché i trattamenti pensionistici diretti del coniuge e dei figli, anche maggiorenni.

Si ricorda che l'articolo 2 della legge n. 336 del 1970 prevede l'attribuzione ai lavoratori dipendenti alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai fini della liquidazione della pensione, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione ovvero, a loro scelta, la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

Tale disposizione era stata interpretata nella circolare n. 113 del 2005 in armonia con i contenuti delle circolari esplicative emanate all'indomani dell'entrata in vigore della stessa legge n. 336 del 1970.

Peraltro, non vi è dubbio che tale meccanismo sia ritagliato sulle regole di calcolo della pensione all'epoca vigenti nei regimi previdenziali dei lavoratori pubblici e comporti se attuato in maniera troppo stringente una sostanziale elusione dei benefici concessi dal provvedimento in esame. Tale aspetto risulta, peraltro, amplificato in considerazione dell'ulteriore evoluzione subita dai sistemi di calcolo del regime obbligatorio e delle differenze intervenute nelle strutture retributive dei

l'Informatore

Previdenza

lavoratori.

Devono, quindi, essere riviste le istruzioni applicative fornite. La retribuzione pensionabile dei beneficiari delle disposizioni dell'articolo 2 deve essere incrementata della percentuale corrispondente ai tre aumenti periodici di stipendio calcolata al momento della cessazione dal servizio.

A favore di coloro che, invece, scelgono il riconoscimento della qualifica superiore la retribuzione pensionabile dovrà essere aumentata della percentuale di incremento tra la retribuzione della qualifica superiore e la retribuzione della qualifica ricoperta dal lavoratore sempre al momento del pensionamento.

Si anticipa, peraltro, che la modalità di rideterminazione della retribuzione pensionabile appena illustrata va utilizzata per coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore al 25 per cento, ovvero per coloro la cui invalidità è compresa tra il 25% e il 79% e non hanno raggiunto la massima anzianità contributiva riconoscibile.

4. Aumento figurativo dei 10 anni di anzianità contributiva L'art. 3, comma 1, della legge in esame, come modificato dall'articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riconosce a coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Il medesimo aumento figurativo è riconosciuto per effetto dell'articolo 1, comma 795 della citata legge n. 296 del 2006 al coniuge e ai figli, anche maggiorenni e, in mancanza, ai genitori delle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, anche sui loro trattamenti diretti.

Con le modifiche contenute nell'ultima legge finanziaria, pertanto, la maggiorazione dei 10 anni viene riconosciuta alle vittime degli eventi terroristici indipendentemente dal grado di invalidità riportato e non ai soli soggetti che avevano riportato un grado di invalidità inferiore all'80 per cento.

La stessa maggiorazione viene anche estesa al coniuge e ai figli, anche maggiorenni, della vittima, o, in mancanza ai genitori sui loro trattamenti diretti.

Alcuni dei maggiori problemi interpretativi sono stati legati proprio alle modalità di riconoscimento della maggiorazione ai familiari, come sopra individuati, delle vittime degli eventi terroristici

La "Direttiva" al paragrafo 5 ha chiarito molti degli aspetti

In particolare, vi è affermato che "non assume alcuna rilevanza la circostanza che i beneficiari, siano essi le vittime o i familiari, svolgano al momento dell'evento un'attività lavorativa. Peraltro, la norma in parola sarà operativa ed il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria.

È inoltre da dire che nell'ipotesi in cui gli aventi diritto al beneficio de quo siano già in pensione al momento dell'evento, a loro favore dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento."

Alla luce dei chiarimenti contenuti nella suddetta "direttiva" l'aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al



Previdenza

coniuge, ai figli, ed in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell'evento terroristico.

Nell'attribuzione della maggiorazione in parola, al pari di quanto avviene in altre situazioni assimilabili (ad esempio determinazione del diritto a pensione ai superstiti), deve comunque farsi riferimento allo "status" del beneficiario quando si verifica l'evento tutelato dal legislatore.

La maggiorazione deve essere quindi riconosciuta ai soggetti con i quali vi è un rapporto di connubio al momento dell'evento terroristico e ai figli esistenti a tale momento indipendentemente dalla loro età anagrafica, nonché ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell'evento stesso.

La maggiorazione deve, inoltre, essere riconosciuta al coniuge divorziato qualora il divorzio intervenga successivamente all'evento terroristico.

In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell'evento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.

Il riconoscimento agli aventi diritto della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche sull'anzianità assicurativa, comporta la retrodatazione dell'inizio dell'assicurazione e non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.

Il beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a coloro che siano già titolari alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame di un trattamento pensionistico, compresi coloro che erano già pensionati al momento dell'evento terroristico.

La maggiorazione va comunque riconosciuta entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel fondo nel quale è liquidata la prestazione.

Ai soggetti ancora in attività la maggiorazione contributiva va riconosciuta all'atto della liquidazione della pensione e, pertanto, se ne deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzione di diverse posizioni assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario della ricongiunzione.

Nel solo caso in cui l'assicurato presenti la domanda per ottenere la certificazione del diritto ovvero l'incentivo per il posticipo del pensionamento, di cui all'art. 1, comma 12 e seguenti, della legge n. 243 del 2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione contributiva in esame nella verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per la certificazione e per l'incentivo, secondo quanto illustrato con la circolare n. 149 del 2004, relativamente alle altre fattispecie di maggiorazioni contributive presenti nell'ordinamento.

L'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista va ad incrementare l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.

Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere effettuato, in assenza di specifiche disposizioni normative, applicando i criteri stabiliti in via generale dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la determina-

zione del valore retributivo da attribuire ai periodi da accreditare figurativamente.

Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione media settimanale dell'anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione, oppure la retribuzione media settimanale dell'anno solare precedente nel caso in cui nell'anno di decorrenza della pensione non risultino retribuzioni; all'anzidetta retribuzione media settimanale deve essere applicata l'aliquota di computo vigente nell'anno di decorrenza della pensione e relativa alla gestione previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore. La contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero di settimane di maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità contributiva in esame. Il valore contributivo così determinato non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del Pil, in quanto collocato nell'anno di decorrenza del trattamento pensionistico.

Il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, costituisce il montante contributivo complessivo da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età dell'interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare alle pensioni liquidate con l'attribuzione della maggiorazione in esame la "direttiva", superando la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente l'intera pensione e non solo la quota parte dell'importo riconducibile alla predetta maggiorazione. L'esenzione dei trattamenti sopra indicati decorre dal rateo di pensione di settembre 2004.

5. Invalidi permanenti con percentuale pari o superiore all'80 per cento

L'art. 4, comma 2 stabilisce una speciale disciplina a favore di coloro che abbiano riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento.

In particolare, viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta. Tale trattamento viene erogato dietro presentazione di domanda da parte dell'interessato e decorre dal mese successivo all'evento terroristico subito.

La pensione dovrà essere calcolata, utilizzando quale retribuzione pensionabile l'ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell'evento terroristico, rapportata a settimana ed incrementata con le modalità descritte al precedente paragrafo 3.

Per effetto di quanto previsto dalla legge Finanziaria per il 2007 l'anzianità contributiva già maturata dagli interessati al momento dell'evento terroristico deve essere incrementata dei 10 anni figurativi riconosciuti dal novellato articolo 3.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti.

Al riguardo, si precisa che il legislatore ha voluto, anche in



quest'ambito derogare con norma speciale ai principi generali dell'ordinamento pensionistico. Pertanto, la pensione ai superstiti deve essere posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di reversibilità.

In presenza di più contitolari non può comunque essere superato l'importo totale della pensione diretta.

Con riferimento alla determinazione della misura della pensione ai superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e fermo restando il limite dell'importo totale della pensione diretta, la percentuale della pensione diretta in favore dei contitolari della pensione ai superstiti va rideterminata in caso di perdita del diritto a pensione ai superstiti da parte di un contitolare, con assegnazione della corrispondente percentuale al soggetto con aliquota più alta.

Il medesimo comma 3 stabilisce, inoltre, la non decurtabilità ad ogni effetto di legge di dette prestazioni alle quali, quindi, non si applica l'articolo 1, comma 41, della legge n.335 del 1995, nonché le disposizioni relative al contributo di solidarietà

Si conferma che i trattamenti pensionistici appena illustrati non concorrono per l'intera somma a formare il reddito imponibile ai fine Irpef. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.

Soggetti con un'invalidità permanente non inferiore al 25 per cento

L'articolo 1, comma 792, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha integrato l'articolo 4 della legge in oggetto aggiungendovi il comma 2 bis che recita: "Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1".

La presente disposizione introduce quindi una normativa molto speciale riferita ai seguenti destinatari:

- coloro che in conseguenza dell'evento terroristico hanno riportato un'invalidità pari o superiore al 25 per cento della propria capacità lavorativa;
- coloro che successivamente all'evento terroristico stesso abbiano proseguito l'attività lavorativa e abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima riconoscibile in ciascun ordinamento.

Come esplicitato dalla norma stessa l'anzianità contributiva massima può essere raggiunta anche con il concorso della maggiorazione prevista dall'articolo 3 del provvedimento in esame.

Verificati i due requisiti richiesti dal citato articolo 4, comma 2

l'Informatore

Previdenza

bis, il trattamento pensionistico annuo cui ha diritto l'interessato è pari esattamente all'ultima retribuzione pensionabile annua percepita, incrementata ai sensi dell'articolo 2 della legge in esame e, quindi, secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 3.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale la "direttiva" ha chiarito l'esenzione fiscale dell'intero trattamento, prevista dall'articolo 4, comma 4, sia applicabile anche ai trattamenti erogati ai sensi del predetto comma 2 bis.

In accordo con quanto appena detto le modalità di calcolo previste dall'art. 4, comma 3, si estendono alle pensioni ai superstiti derivanti dai trattamenti diretti liquidati ai sensi del più volte citato comma 2 bis. Pertanto, tali pensioni ai superstiti sono pari al 100 per cento del trattamento diretto, con il limite già descritto in caso di presenza di più contitolari e non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

7. Attribuzione della doppia annualità di cui all'articolo 5, comma 4

La più volte citata "direttiva" è intervenuta anche a dirimere anche la questione interpretativa legata al campo di applicazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206

Come noto, il suddetto articolo 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004 recita testualmente che "in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, (omissis)" Con la circolare n. 113 del 2005 la doppia annualità è stata attribuita ai soli superstiti delle vittime di atti di terrorismo, che al momento del decesso, ancorché fosse avvenuto successivamente all'evento terroristico stesso, fossero già titolari di pensione.

Nel paragrafo 8 della "direttiva" è, invece, chiaramente esplicitato che "non rileva al fine dell'individuazione dei beneficiari della norma, la circostanza che il dante causa fosse deceduto in attività di servizio o in posizione di quiescenza. È dunque ininfluente al fine dell'applicazione della norma la circostanza che il familiare superstite fosse titolare del diritto a pensione di reversibilità o di pensione indiretta".

È di tutta evidenza, quindi, che si sia addivenuti ad una lettura "atecnica" del termine pensione di reversibilità in ragione degli obiettivi perseguiti dal legislatore con le disposizioni in oggetto.

Peraltro, proprio in questa chiave e tenuta presente la primaria esigenza di far scaturire dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, un beneficio tangibile, e non solo simbolico, nei riguardi di coloro cui la norma è rivolta - spesso soggetti la cui pensione ai superstiti ha avuto decorrenza assai remota nel tempo- la doppia annualità di tale pensione va attribuita prendendo a riferimento l'importo del trattamento pensionistico alla data di decorrenza degli effetti economici della legge n. 206 del 2004. Ciò anche in coerenza con quanto già previsto dal nostro ordinamento in materia di assegnazione di due annualità del trattamento pensionistico ai superstiti delle vittime del terrorismo (art. 15 del Dpr n. 510 del 1999).

Considerato, inoltre, che chiaro intento del legislatore è, soprattutto, quello di fornire adeguato risarcimento alle vittime, e ai loro familiari, di eventi terroristici accaduti nel passa-



to, si ritiene che il beneficio vada concesso anche a coloro che, pur titolari del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima, hanno perso, alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, tale titolarità, prendendo a riferimento, in questo caso, l'importo della pensione al momento della perdita del diritto.

Al riguardo, l'importo della pensione ai superstiti da considerare ai fini del calcolo delle due annualità è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto (cfr., in particolare, paragrafi 6 e 7).

8. Adeguamento delle pensioni alle retribuzioni dei lavoratori in attività (cosiddetta "clausola d'oro")

L'art. 7 della legge n. 206 del 2004 prevede l'adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.

Pertanto, l'adeguamento delle pensioni dei soggetti destinatari della normativa in commento dovrà essere effettuato avendo riguardo agli adeguamenti retributivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che si trovino nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato all'atto della cessazione dal servizio, senza riguardo a eventuali incrementi del livello retributivo assegnati al momento della liquidazione della pensione, per effetto dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge n. 336 del 1970

Si precisa, peraltro, che la "clausola d'oro" deve essere applicata sia sui trattamenti pensionistici erogati alla vittima dell'evento terroristico e al suo decesso sui trattamenti ai superstiti derivanti, ma anche sui trattamenti diretti dei familiari come indicati dall'articolo 3 della legge in esame, come novellato dall'articolo 1, comma 795, della più volte citata legge n. 296 del 2006.

9. Attribuzione dei benefici sulle pensioni

L'articolo 14 della legge 3 agosto 2004, n. 206 stabilisce che il riconoscimento dell'infermità, nonché il nesso causale con l'evento terroristico, ai fini dell'attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dalla prefettura-ufficio territoriale del governo, cui l'interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 28 luglio 1999, n. 510.

Ai sensi dell'articolo 19 appena citato la certificazione deve riportare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell'invalidità.

Peraltro, si ritiene che, in considerazione della particolarità dei casi in esame, sia idonea a produrre gli effetti di legge anche la certificazione, che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, nonché la patologia invalidante.

L'interessato dovrà allegare la predetta certificazione alla domanda di pensione, ovvero alla domanda di incentivo per il posticipo del pensionamento (cd. "bonus").

In caso di domanda di ricostituzione, la certificazione potrà essere acquisita dalla prefettura ovvero presentata direttamen-

l'Informatore

Previdenza

te dall'interessato. Non deve, comunque, essere richiesta alcuna documentazione qualora risultino da precedenti comunicazioni presenti agli atti gli elementi necessari per l'applicazione della normativa in parola.

Il coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, dovrà presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (circolare n. 12 del 10 gennaio 2002), attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l'evento terroristico subito dal loro congiunto. Per i figli sarà sufficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l'evento.

I genitori della vittima dell'evento terroristico dovranno, invece, allegare alla domanda - intesa ad ottenere i benefici in argomento - unitamente al certificato di stato di famiglia della vittima o ad una dichiarazione sostituiva, anche un'autodichiarazione secondo la quale che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell'evento terroristico.

10. Decorrenza dei benefici

Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.

A favore dei soggetti già titolari di pensione, le sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove regole stabilite dal provvedimento in oggetto, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.

Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 3, non possono, invece, avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).

Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all'80 per cento, non ancora pensionati è stato chiarito al paragrafo 6 che il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all'evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l'attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva previsti dalla legge n. 296 del 2006 con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all'80 per cento già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206 dovrà essere ricalcolato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione sulla base della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e attribuzione degli arretrati a partire dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l'attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.

I benefici spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis e dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge in esame decorrono dal 1° gennaio 2007.

Dalla stessa data produce effetto anche l'attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli



o, in mancanza, ai genitori della vittima.

Pertanto, le nuove prestazioni da liquidare con il contributo determinante della maggiorazione appena citata non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007.

Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.

Disegno di legge Protocollo welfare: misure previdenziali

Il Consiglio dei ministri del 17 ottobre ha varato lo schema di disegno di legge che attua il Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23.7.07. Per quanto riguarda le misure previdenziali il testo innova sia rispetto alla legge Dini, sia rispetto alla riforma Maroni. In particolare, il nuovo regime conferma le disparità di trattamento fra lavoro autonomo e lavoro dipendente e, per la prima volta, nel nostro ordinamento, subordina il pensionamento di vecchiaia al meccanismo delle finestre. All'atto pratico, viene previsto, in maniera surrettizia, l'aumento dell'età pensionabile nella misura di almeno tre mesi per il lavoro dipendente e di almeno sei mesi per il lavoro autonomo. La valutazione delle misure, comunque, risente di una serie di

l'Informatore

Previdenza

scelte adottate, che potrebbero, nel tempo, influire negativamente sulla tenuta del sistema previdenziale nel suo complesso.

Decorrenza pensioni di anzianità e di vecchiaia (art. 1)

Il Protocollo nel suo insieme non presenta elementi di strutturalità, tant'è che entro il 2011 il governo intende rivedere le finestre di uscita per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

Nel frattempo, dal 1° gennaio 2008, le uscite per pensionamento risultano disciplinate, così come indicato nelle tabelle di questa pagina e della successiva.

Razionalizzazione enti previdenziali (art. 2)

Entro il 31.12.2007 verrà presentato un piano per razionalizzare la spesa degli enti previdenziali ed assicurativi, al fine di garantire risparmi per 3,5 miliardi di euro nel prossimo

Tuttavia, qualora tali risparmi non dovessero risultare sufficienti a coprire le spese derivanti dall'abolizione dello "scalone", dal 2011 è previsto un aumento dello 0,09% di tutte le aliquote contributive obbligatorie (dipendenti, parasubordinati ed autonomi).

Rispetto alla precedente stesura è stato eliminato l'automatismo che introduceva l'aumento contributivo a prescindere da eventuali risparmi.

Tasso di sostituzione per le pensioni dei più giovani

Entro il 31.12.2008, il governo dovrà definire nuovi criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione delle pensioni per i lavoratori più giovani ai quali si applica il sistema contributivo. In tale contesto, verranno previsti meccanismi di solidarietà diretti a garantire pensioni non inferiori al 60% dell'ultima retribuzione.

Lavoratori dipendenti

Pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi

Maturazione reauisito

Entro il 1° semestre dell'anno

Entro il 2° semestre dell'anno

Pensione di anzianità con 40 anni di contributi

Maturazione requisito

Entro il 1° trimestre dell'anno Entro il 2° trimestre dell'anno

Entro il 3° trimestre dell'anno

Entro il 4° trimestre dell'anno

Pensione di vecchiaia

Maturazione reauisito

Entro il 1° trimestre dell'anno

Entro il 2° trimestre dell'anno

Entro il 3° trimestre dell'anno Entro il 4° trimestre dell'anno

Decorrenza pensione

1° gennaio dell' anno successivo

1° luglio dell'anno successivo

Decorrenza pensione

1° luglio dello stesso anno

1° ottobre dello stesso anno

1° gennaio dell' anno successivo

1° aprile dell'anno successivo

Decorrenza pensione

1° luglio dell'anno

1° ottobre dell'anno

1° gennaio dell'anno successivo

1° aprile dell'anno successivo



l'Informatore Previdenza

Lavoratori autonomi

Pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi

Maturazione requisito

Entro il 1° semestre dell'anno Entro il 2° semestre dell'anno

Pensione di anzianità con 40 anni di contributi

Maturazione requisito

Entro il 1° trimestre dell'anno

Entro il 2° trimestre dell'anno

Entro il 3° trimestre dell'anno

Entro il 4° trimestre dell'anno

Pensione di vecchiaia

Maturazione requisito

Entro il 1° trimestre dell'anno

Entro il 2° trimestre dell'anno

Entro il 3° trimestre dell'anno

Entro il 4° trimestre dell'anno

Decorrenza pensione

1° luglio dell'anno successivo

1° gennaio del secondo anno successivo

Decorrenza pensione

1° ottobre dello stesso anno

1° gennaio dell' anno successivo

1° aprile dell' anno successivo

1° luglio dell'anno successivo

Decorrenza pensione

1° ottobre dell'anno

1° gennaio dell'anno successivo 1° aprile dell' anno successivo

1° luglio dell'anno successivo

Nuovo rapporto di lavoro e previdenza complementare

Il sito internet che il Governo ha allestito per fornire le necessarie informazioni in materia di destinazione del Tfr e previdenza complementare, www.tfr.gov.it/tfr/, indica che i lavoratori, i quali, dopo aver optato per la conservazione del Tfr in azienda, abbiano cambiato datore di lavoro, debbono compilare il modello Tfr2, al fine di riconfermare la propria scelta. Diversamente, trascorsi inutilmente 6 mesi dalla data di assunzione, si perfezionerà il silenzio-assenso con le relative consequenze.

L'articolo 1, co. 4 del Dm 30 gennaio 2007 stabilisce invece che la volontà di destinazione del Tfr deve essere manifesta-

Previdenza complementare

ta,entro i 6 mesi dall'assunzione, dai lavoratori che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita tale volontà, nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro.

Nell'attesa di un auspicabile chiarimento, riproduciamo le indicazioni fornite dal sito citato.

Dal sito www.tfr.gov.it/tfr/. Scelta sulla destinazione del Tfr I lavoratori che in relazione a precedenti rapporti di lavoro hanno scelto di mantenere il loro Tfr presso il datore di lavoro e desiderano effettuare tale scelta anche in relazione al nuovo rapporto di lavoro, dovranno comunicare tale scelta al nuovo datore di lavoro compilando il Modulo Tfr2 entro e non oltre il semestre dalla loro nuova assunzione. In mancanza si realizzeranno nei loro confronti gli effetti del tacito conferimento del Tfr, e il silenzio del lavoratore verrà interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare.



Ced e lotta all'abusivismo

La direzione generale per l'Attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con la lettera circolare n. 25/I/0013649 del 23 ottobre 2007, ha fornito alcune indicazioni al personale di vigilanza relative ai centri di elaborazione dati, emanate d'intesa con Inps e Inail, integrative della circolare n. 14/2000, della nota n. 1665 del 13 novembre 2003 e della lettera n. 7195 del 6 giugno 2007.

In particolare, si è inteso precisare le nozioni di "assistenza" e di "competenza specifica" del consulente del lavoro rispetto ai Ced: essa comprende tutte le attività che riguardano l'impostazione del prospetto paga sotto l'aspetto lavoristico, fiscale e previdenziale, l'individuazione del Ccnl applicabile, l'inquadramento del lavoratore e tutti gli istituti che afferiscono alla gestione del rapporto di lavoro (es. ferie, orario, congedi parentali, ecc.).

Le operazioni svolte dai Ced si debbono, di conseguenza, limitare alla elaborazione dei dati, al "data entry", alla stampa ed alle modalità di gestione del software, senza alcun intervento di tipo discrezionale, ed interpretativo.

Il ministero ha inoltre chiarito che l'assistenza del professionista non necessita di una presenza continua e costante nella fase di elaborazione dei dati.

Con la nota viene, infine, considerato come non più rilevante il parametro numerico dei 500 prospetti paga per ogni consulente a suo tempo indicato (lettera circolare n. 1665 del 13 novembre 2003) dallo stesso dicastero.

Modello DM 10 ed evasione contributiva

Relativamente alla mancata o tardiva presentazione del modello DM 10, si sono confrontati due orientamenti nelle pronunzie della suprema corte.

Secondo il primo, qualora i dati del rapporto di lavoro siano ricavabili altrove (per. es. dai libri obbligatori), saremmo di fronte all'ipotesi, meno grave, dell'omissione contributiva.

Viceversa, secondo l'opposto orientamento, di evasione si deve parlare in quanto, ad integrare la fattispecie, è sufficiente che sia omesso anche uno solo degli adempimenti obbligatori.

l'Informatore

Orientamenti e giurisprudenza

La decisione che riportiamo propende per quest'ultima tesi, allineandosi all'orientamento espresso dalle sezioni unite con la pronunzia n. 4808 del 7 marzo 2005.

➤ SENTENZA Corte di Cassazione, 24 maggio 2007, n. 12124. Previdenza - Assicurazioni sociali - Obblighi contributivi - Mancata presentazione del modello DM 10 - Evasione contributiva - Configurabilità.

La mancata presentazione del modello DM 10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi da versare) configura la fattispecie dell'evasione contributiva, e non già della mera omissione.

Misura dell'indennità di mobilità

Vi è un principio di mensilizzazione dell'indennità di mobilità, oppure il trattamento va erogato in ragione delle sole giornate di disoccupazione? Propende per quest'ultima tesi la suprema corte, in quanto, nella L n. 223/91, non soltanto non è rinvenibile alcun riferimento a ragguagli "a mese", ma vi è un esplicito rinvio alle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione.

SENTENZA Corte Cassazione, 28 maggio 2007, n. 12372. Previdenza - Assicurazioni sociali - Indennità di mobilità - Disciplina applicabile - Calcolo dell'indennità - Riferimento alle singole giornate di disoccupazione - Necessità.

L'indennità di mobilità, secondo l'art. 7, co. 12 della L n. 223/91, è soggetta alla disciplina prevista per la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile.

Ne consegue che, non essendo riscontrabile nella citata normativa la previsione di un meccanismo di calcolo ragguagliato "a mese", l'indennità deve essere corrisposta con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione (nel caso concreto, nel mese di febbraio l'indennità spetta per i ventotto o ventinove giorni compresi in tale mese, mediante divisione per trenta dell'importo commisurato all'integrazione salariale e moltiplicato per ventotto o per ventinove).



POLITICHE ENERGETICHE

	zioni per			
impianti	fotovoltai	ci	 	Pag. 3
	·I C .			

Finanziare il fotovoltaico con il nuovo "Conto Energia" (1a parte). Pag. 41

Agevolazioni PRIMO per l'installazione di impianti fotovoltaici

Il ministro dello Sviluppo economico in collaborazione con il ministro dell'Ambiente ha fissato le regole per il finanziamento degli impianti fotovoltaici.

L'intervento, reso attuativo dal decreto 19 febbraio 2007 (Gu 23 febbraio 2007 n. 45), rientra nell'ambito della politica di sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Mediante le nuove direttive il legislatore ha innanzitutto inteso garantire, con la concessione dei benefici attraverso le tariffe incentivanti, una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio degli impianti.

In secondo luogo, l'obiettivo del nuovo decreto è quello di semplificare le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal Gse spa (ex Grtn: Gestore della rete di trasmissione nazionale) sulla base della data di presentazione della domanda.

In particolare, con il decreto 19 febbraio 2007 sono favorite le scelte industriali volte a localizzare nel Paese la produzione di celle e moduli solari, che rappresentano la premessa indispensabile per la costruzione di una filiera italiana dell'enerqia solare.

Inoltre, famiglie, condomini, soggetti pubblici, imprese grandi e piccole, potranno diventare produttori di energia elettrica pulita e rinnovabile, sia per l'autoconsumo che per la cessione al sistema elettrico.

I soggetti destinatari delle tariffe incentivanti

In base al decreto 19 febbraio 2007, potranno beneficiare

l'Informatore

dicembre 2007

Politiche energetiche

delle tariffe incentivanti e del premio per un più efficiente uso dell'energia: le persone fisiche; le persone giuridiche; i soggetti pubblici; i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Le agevolazioni concedibili

• le tariffe incentivanti

L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al decreto ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di erogazione delle tariffe incentivanti e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, assume il valore di cui alla Tab. 2 (valori in euro/kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico - v. infra).

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche degli impianti di cui ai punti b.1, b.2 e b.3 indicati in Tabella 2:

b.1. impianto fotovoltaico non integrato è l'impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3 al decreto in commento, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b.2. impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l'impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2 al decreto in esame, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;

b.3. impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3 al decreto, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. La tariffa così individuata è riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al decreto ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, avrà diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto, alla tariffa incentivante decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il periodo di 20 anni (il valore della tariffa sarà costante in moneta corrente in tale periodo). Con successivi decreti a decorrere dal 2009, verranno ridefinite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per ali impianti fotovoltaici.

In assenza dei predetti decreti continueranno ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal commentato decreto, per gli impianti che entrano in esercizio nell'anno 2010.

Le tariffe verranno incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi:

1. per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1, della Tab. 2, i cui soggetti responsabili impiegano l'energia prodotta dall'impianto con modalità che consentano ai



medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del Dlgs 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni;

 per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;

3. per gli impianti integrati, di cui al precedente punto b.3, in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

4. per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento Istat.

Il diritto all'incremento di cui a uno dei punti 1., 2., 3. e 4. non potrà essere cumulabile con gli incrementi degli altri punti. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.

Le agevolazioni concedibili

il premio abbinato ad un uso efficiente dell'energia

Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti potranno beneficiare di un premio aggiuntivo.

Il beneficio riguarda i soggetti che operano in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici

Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dello stesso e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio rispetto all'indice individuato nella certificazione energetica (fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per l'energia, l'attestato di certificazione energetica è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica).

Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

La maggiorazione non potrà in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti

Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti dovrà inoltrare al gestore di rete (Gse spa, Gestore della rete di trasmissione nazionale) il progetto preliminare dell'impianto e richiedere la connessione alla rete.

Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende

l'Informatore

Politiche energetiche

avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.

À impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto dovrà trasmettere al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile (cioè il beneficiario delle agevolazioni), dovrà far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio.

Il mancato rispetto dei suddetti termini, comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il soggetto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni fissate dal decreto in esame, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.

Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, sarà sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al Dpr 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal Dpcm 3 settembre 1999, purché non ubicati in aree protette.

Anche gli impianti fotovoltaici potranno essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.

La cumulabilità degli incentivi

Le tariffe incentivanti non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.

Le agevolazioni sono invece applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi, ma nel solo caso in cui il soggetto responsabile dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.

Le tariffe incentivanti, inoltre, non sono cumulabili con:

- i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387;
- i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del Dlgs 16 marzo 1999, n. 79, e dell'art. 16, comma 4, del Dlgs 23 maggio 2000, n. 164. Le tariffe non sono applicabili:
- all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010;
- all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata



all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.

Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia (Dpr n. 633/1972 e decreto del ministro delle Finanze 29 dicembre 1999).

In conclusione, si può affermare che il "pacchetto energia" contribuisce a definire una vera e propria politica energetica per il Paese, perché, mentre in passato il legislatore si era sporadicamente e saltuariamente avventurato nell'ambito delle norme agevolate finalizzate al sostegno del comparto dell'energia "pulita", ora, con il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, per la prima volta nel nostro ordinamento i competenti organi governativi hanno voluto imprimere allo strumento agevolativo una vera e propria valenza strategica nell'ambito del più vasto panorama delle fonti rinnovabili.



Finanziare il fotovoltaico con il nuovo "Conto Energia"

Fra le tante fonti di energia rinnovabile, quella solare (energia fotovoltaica - Fv) gode negli ultimi anni di una popolarità inaspettata, se si pensa che alla fine del secolo scorso molti la snobbavano, considerandola troppo limitata per far fronte al crescente fabbisogno energetico mondiale.

L'energia Fv copre oggi una frazione minima dell'energia totale prodotta, ma si punta su di essa anche in Italia per rispondere ad una larga quota dei fabbisogni di energia primaria.

Come in tutte le scoperte relativamente recenti, questa tecnologia presenta aspetti contraddittori.

È molto semplice nel suo utilizzo ma al tempo stesso è altamente sofisticata.

Tabella 1 - Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti

Gli impianti non devono aver beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'erogazione delle tariffe incentivanti, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle agevolazioni limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento, e non possono accedere al premio concesso per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 al decreto in esame e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW.

Gli impianti fotovoltaici devono essere non integrati (secondo le tipologie di cui agli allegati 2 e 3 al decreto) parzialmente integrati (allegato 2), con integrazione architettonica (allegato 3), nonché collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.

Ognuno dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento di erogazione delle tariffe incentivanti, purché realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

Tabella 2 - Determinazione delle tariffe incentivanti

	Potenza nominale dell'impianto P (kW)	1 Impianti di cui al punto b.1	2 Impianti di cui al punto b.2	3 Impianti di cui al punto b.13
A)	1 ≤ P ≤ 3	0,40	0,44	0,49
В)	3 < P ≤ 20	0,38	0,42	0,46
C)	P > 20	0,36	0,40	0,44



Le principali obiezioni al Fv sono di due ordini:

- i sistemi Fv presentano un costo d'investimento iniziale elevato.
- Questa obiezione ha indubbiamente dei fondamenti di verità. Il costo di un impianto Fv può essere valutato in circa € 7 milioni/ MWp (mentre quello di un impianto con i tradizionali combustibili fossili è di circa € 1-1,5 milioni, quello di un impianto eolico di circa € 2 milioni, e così via).

Da questo punto di vista tuttavia si possono fare alcune considerazioni:

- se il costo di investimento iniziale è elevato, il costo della risorsa energetica è nullo, a differenza, ad esempio, dei combustibili fossili o delle biomasse;
- proprio la giovinezza della tecnologia e la possibilità di migliorare ancora nettamente i rendimenti, fanno ragionevolmente ritenere che si avranno drastiche riduzioni dei prezzi;
- l'energia solare è senza dubbio quella che ha minore impatto ambientale, non solo a confronto con i combustibili fossili, ma anche con le altre Fer (Fonti energetiche rinnovabili).

L'unico impatto negativo del Fv può essere quello visivo, senz'altro comunque minore di quello dell'energia eolica o idroelettrica; inoltre i moderni sistemi Fv integrati possono addirittura diventare essi stessi elementi di pregio architettonico;

- l'energia Fv presenta innumerevoli vantaggi, sintetizzati nella Tabella n. 2, che pubblicheremo sul prossimo numero, che la rendono unica e irripetibile rispetto alle altre risorse;
- il rendimento dell'energia Fv è molto superiore, ad esempio, rispetto a quello delle biomasse;
- costi di manutenzione e riduzione di potenza sono nel Fv minori che per ogni altra risorse, mentre la vita media degli impianti è più lunga;
- l'energia Fv si presta poco all'utilizzo in mega impianti per la produzione di energia elettrica.

Tuttavia di due cose ci dobbiamo ormai convincere:

- * il futuro dell'energia sarà composto da una molteplicità di risorse, con le risorse di origine fossile che inevitabilmente avranno un declino a favore delle rinnovabili (compreso l'idrogeno e il nucleare pulito);
- * risorse come il Fv (non solo, ma principalmente) sono fondamentali per sviluppare una rete diffusa di piccoli impianti che possono soddisfare i bisogni di famiglie e piccole imprese, e al tempo stesso sviluppare una maggiore consapevolezza di un uso razionale e sostenibile delle fonti energetiche.

Il mercato del Fv in Italia

dovrebbe superare i 4.000 MWp.

Purtroppo il mercato italiano è molto arretrato rispetto ad altri Paesi come il Giappone, gli Stati Uniti, la Spagna e, soprattutto, la Germania che è leader indiscussa a livello mondiale per installazioni fotovoltaiche e seconda come produzione. Complessivamente l'Europa copre attualmente un quarto della produzione mondiale fotovoltaica e punta a svolgere un ruolo di avanguardia nello sviluppo di questa tecnologia se pensiamo che nel Libro Bianco sulle fonti rinnovabili la Ue nel 1999 si è data un obiettivo di 3.000 MWp al 2010 ma, a questi ritmi di crescita che si riscontrano nei Paesi del Vecchio Continente, la potenza installata alla fine del decennio

La potenza complessiva installata in Italia, al 1° gennaio 2007, è di poco più 40 MWp, dei quali soltanto 6 MWp

l'Informatore

Politiche energetiche

(circa) sono relativi agli impianti realizzati usufruendo del meccanismo del Conto Energia.

Fattori indispensabili per lo sviluppo dell'energia Fv diffusa nel territorio

- 1. Esistenza di uno schema pubblico di incentivazione all'acquisto dei sistemi Fv per la produzione di energia sia da parte delle famiglie sia da parte di imprese e comunità (spinta dal lato domanda).
- 2. Esistenza di un settore industriale-produttivo di impianti Fv e di un network di imprese accessorie come distributori, installatori, società di servizi (spinta dal lato offerta).

In Italia il primo schema compiuto di incentivazione specifica del Fv risale al Dm 28 luglio 2005, entrato in vigore solo nel settembre di quell'anno, che prevedeva per di più meccanismi procedurali piuttosto complicati.

Non è ancora possibile una proiezione degli effetti del nuovo decreto del 19 febbraio 2007, che ha proposto il nuovo Conto Energia per impianti Fv, anche se si può dire che alcune delle imperfezioni precedenti sono state superate.

Per quanto riguarda l'industria del Fv, nel nostro paese essa è ancora in una fase embrionale. Molte Pmi operano ormai da anni in vari segmenti di questo settore, ma si tratta appunto di Pmi

Non è ancora nato quel circolo virtuoso domanda-offerta che ha portato al successo del Fv in Germania e Giappone, tuttavia ci sono le prime avvisaglie di un rinnovato interesse.

Alcuni produttori di sistemi (tedeschi ed americani in prima linea) dimostrano attenzione ed interesse per il nostro mercato ed intendono essere presenti con filiali e società commerciali.

La normativa di riferimento in Italia

La normativa di riferimento sul settore Fv è esposta nella tabella n. 3, pubblicata di seguito, e si basa su:

- le norme comuni a tutte le Fer, contenute nel Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione delle fonti rinnovabili", e nella delibera attuativa della Aeeg (Autorità per l'energia elettrica e il gas) n. 28/2006, recante "Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387";
- le norme specifiche sul Fv e sul nuovo Conto Energia, contenute nel Dm del ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, in attuazione dell'articolo 7 del Dlgs 29 dicembre 2003" (Gu 29 febbraio 2007, n. 45);
- le delibere attuative della Aeeg n. 88, 89 e 90 del 2007. In particolare la delibera 90/2007 dell'11 aprile 2007 reca "Attuazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici" (sui contenuti di tale delibera si rinvia alla tabella n. 4, pubblicata di seguito);
- gli altri Dm e delibere sul precedente Conto Energia, che rimangono in vigore salvo le modifiche apportate con i nuovi provvedimenti.

Il Conto Energia e le tariffe incentivanti

Per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione



di energia, il 19 settembre 2005 è entrata in vigore anche in Italia la possibilità di usufruire di incentivi per la installazione di impianti fotovoltaici, che verranno erogati in "Conto Energia", ovvero rivendendo l'energia elettrica prodotta in eccesso direttamente al gestore ad una tariffa incentivante. Il recente Dm 19 febbraio 2007 ha poi perfezionato e migliorato l'utilizzo del Conto Energia, introducendo le modifiche di cui trattiamo nell'articolo precedente.

Vediamo nella pratica come funziona il nuovo Conto Energia. L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene convertita dall'inverter e immessa nella rete locale a bassa tensione.

Il primo contatore, posizionato dal gestore di rete a valle dell'inverter, conteggia tutta l'energia prodotta dall'impianto e riconosce al produttore, per venti anni, a seconda della classe di appartenenza definitiva in base alla potenza, tariffe incentivanti che variano al variare della tipologia di impianto e della potenza.

Il Dm 19 febbraio 2007 stabilisce puntualmente le descrizioni delle tre tipologie di impianti Fv.

Impianto non integrato

Gli impianti fotovoltaici non integrati sono così denominati perché non si integrano armoniosamente con le strutture o superfici che li ospitano.

Si tratta di impianti generalmente realizzati a terra o anche su parti strutturali di edifici quali terrazzi, falde, pensiline, ecc. I pannelli sono installati in maniera non complanare alle superfici su cui sono fissati. Generalmente hanno un impatto maggiore dal punto di vista estetico e quindi non sono gradevoli alla vista.

Per questo genere di impianti le tariffe incentivanti sono inferiori rispetto alle tipologie di impianti integrati e parzialmente integrati.

Impianto parzialmente integrato

L'impianto fotovoltaico parzialmente integrato si ha quando i moduli non sostituiscono i materiali che costituiscono la superficie d'appoggio e vengono installati su: tetti piani e terrazze, in modo complanare, ad esempio sul manto di copertura.

Possono essere considerati parzialmente integrati anche quei pannelli installati, ad esempio, su una terrazza circondata da balaustra la quale nasconda parzialmente i pannelli fotovoltaici. Generalmente gli impianti parzialmente integrati vengono utilizzati su fabbricati o parti di questi che risultano già esistenti.

Le tariffe incentivanti sono maggiori rispetto a quelle stabilite per l'impianto non integrato.

Impianto integrato

L'impianto fotovoltaico complementare integrato è costituito da un insieme di moduli che si integrano completamente con la struttura architettonica.

È ovvio che è più semplice realizzare questo genere di impianto quando si è ancora nella fase progettuale del fabbricato, in quanto è possibile valutare il tipo di impianto e le soluzioni migliori. Le pareti degli edifici sono rivestite da una sorta di involucro costituito da moduli fotovoltaici. I moduli fotovoltaici consentono anche di far passare la luce attraverso di essi e quindi non sono un ostacolo all'illuminazione dell'edificio. La tabella n. 5 sintetizza il valore dell'incentivazione riconosciu-

l'Informatore

Politiche energetiche

ta al variare della potenza e della tipologia di impianto.

L'energia prodotta viene ceduta al gestore locale (Enel, aziende di servizi locali o private) e conteggiata dal secondo contatore che rileva i kWh immessi alla rete.

Si può immaginare la rete nazionale come una batteria di capacità infinita dove il produttore immette l'energia prodotta e la preleva quando ne ha bisogno. Il vantaggio enorme di tale soluzione è che la rete nazionale non necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite di carica e scarica della batteria e alla sua sostituzione, che usualmente avviene ogni circa 10 anni.

Il terzo contatore, cioè quello che si ha normalmente in casa, conteggia il consumo energetico per i propri fabbisogni quando non vi è produzione di energia elettrica dall'impianto.

In sintesi il contatore 2 ha la funzione di misurare l'energia immessa nella rete nazionale, mentre il contatore 3 quella di misurare il consumo.

Le tariffe esemplificate nella tabella n. 5 sono riferite agli impianti che sono entrate in funzione nel 2007.

Il decreto definisce altresì le tariffe che verranno applicate agli impianti che entreranno in produzione negli anni successivi al 2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni anno successivo al 2007 verranno applicate le tariffe dell'anno precedente ridotto del 2%. Dopo il 2010 eventuali variazioni della tariffa incentivante verranno stabilite con nuovi provvedimenti. La durata del periodo di erogazione delle tariffe incentivanti è di 20 anni.

Le tariffe specificate nel decreto possono essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora l'impianto sia abbinato ad interventi volti ad ottenere maggiore efficienza energetica (c.d. "premio").

In particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno energetico di ogni unità abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite energetiche) farà seguito un aumento di pari entità della tariffa incentivante (fino, appunto, ad un massimo del 30%).

Possono beneficiare delle tariffe e del premio prima indicati: le persone fisiche; le persone giuridiche; i soggetti pubblici; i condomini di unità abitative e/o di edifici.

All'incentivazione tariffaria espressamente prevista per il FV, si aggiunge il beneficio permesso dal meccanismo di "scambio sul posto".

In pratica coloro che producono energia da Fer con impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW possono compensare l'energia immessa con quella prelevata, risparmiando in tal modo sul costo della bolletta energetica.

L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto (in genere si tratta di impianti di dimensioni più grandi, ad uso industriale o commerciale), qualora immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ovvero ceduta sul mercato. In altri termini, l'energia ceduta viene venduta a prezzi di mercato, diminuendo così l'onere della bolletta.

Eventuali eccedenze dell'energia immessa effettivamente in rete rispetto a quella comprata vengono cedute al gestore ad una tariffa minore della tariffa incentivante.



In conclusione, il beneficio economico per i sistemi fotovoltaici è costituito da 3 voci:

- il ricavo derivante dalla remunerazione, con tariffa incentivante, di tutti i kWh prodotti dall'impianto (quota del Conto Energia);
- 2. il risparmio conseguito grazie all'utilizzo dei kWh fotovoltaici prodotti e quindi dal mancato prelievo di energia in rete (grazie al meccanismo dello scambio sul posto o alla cessione di energia prima descritti);
- 3. l'utilizzo delle eccedenze, cui si può aggiungere, nei casi previsti dall'art. 7 del Dm 27 febbraio 2007, il premio abbinato ad un uso efficiente dell'energia (maggiorazione della tariffa incentivante fino al 30%).

Ovviamente questi incentivi sono alternativi ad altre forme di agevolazione come:

- i Certificati verdi;
- le agevolazioni tariffarie Cip 6;
- incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento:
- e le escludono, nel senso che non è prevista cumulabilità fra di esse.

Anche i benefici fiscali previsti dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 34 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che concede la detraibilità fino al 55% delle spese sostenute nel corso del 2007, fino ad € 60.000 (cfr. articolo pubblicato in precedenza) si riferiscono al solare termico (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso domestico o industriale e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università), e non alla produzione di energia Fv fin qui trattata.

Le novità del nuovo Conto Energia 2007

Con il nuovo Conto Energia entrato in vigore in base al decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 sono cambiati alcuni aspetti rilevanti:

• la semplificazione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti con l'eliminazione delle graduatorie e con la possibilità di richiesta dell'incentivazione direttamente al gestore di rete a valle dell'entrata in esercizio dell'impianto.

In particolare il nuovo Conto Energia non prevede più il meccanismo di gara per accedere alle tariffe incentivanti (come nel Dm 28 luglio 2005), ma una procedura valida per tutte le tipologie di impianti indipendentemente dalla loro potenza nominale (si veda la tabella n. 6).

Il meccanismo di gara precedentemente previsto aveva prodotto distorsioni che aveva creato ritardi nella costruzione e nella installazione di nuovi impianti;

• l'aumento della potenza incentivabile fino a 1.200 MW e la

l'Informatore dicembre 2007 Politiche energetiche

possibilità di richiedere incentivi anche per impianti entrati in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata sul sito del gestore Gse (Gestore dei servizi elettrici), in cui si raggiunge la suddetta potenza incentivabile (24 mesi per gli impianti i cui soggetti responsabili siano pubblici).

Nel Dm 19 febbraio 2007 l'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 3.000 MW entri il 2016;

• un chiarimento delle procedure autorizzative alle quali sono soggetti gli impianti fotovoltaici, contenuto nell'articolo 5 del decreto.

Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente, non si dà luogo al procedimento unico previsto dall'art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente la dichiarazione di inizio attività.

Inoltre, gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati, integrati architettonicamente e tutti quelli con potenza nominale non superiore a 20 kW, sono considerati non industriali e di conseguenza non sono soggetti alla verifica ambientale prevista dal Dpr 12 aprile 1996 e successive modificazioni;

- le tariffe sono differenziate in base al grado di integrazione architettonica:
- è stato introdotto il meccanismo del premio abbinato ad un uso efficiente dell'energia;
- sono concesse maggiorazioni delle tariffe incentivanti per particolari tipologie di soggetti responsabili (piccoli comuni, scuole, infrastrutture sanitarie pubbliche, ecc.);
- viene prevista un'intensa attività di monitoraggio sull'utilizzo delle incentivazioni e lo sviluppo delle tecnologie Fv.

Certamente nessuno può pensare che, da sola, l'introduzione del nuovo Conto Energia e delle novità ad esso correlate sia una misura panacea di tutti i mali, ma senz'altro costituisce un primo passo in avanti per la definizione di una politica energetica moderna.

Un primo passo cui devono seguirne molti altri, ad esempio:

- una coerente politica di incentivazione delle altre Fer;
- la semplificazione degli iter amministrativi per le autorizzazioni dei progetti di Fer, in linea con quanto visto per il Fv;
- la definizione di un approccio complessivo e a livello nazionale del problema rifiuti;
- l'incoraggiamento di una strategia di ricerca e innovazione nel settore dei carburanti per l'autotrasporto (in particolare biocombustibili e idrogeno), ed insieme, la ridefinizione di un piano di programmazione nazionale dei trasporti.

Si tratta di un percorso ancora molto lungo ma un lungo cammino comincia sempre con un primo passo.

Sul prossimo numero dell'Informatore pubblicheremo le relative tabelle.



VARIE

Manovra di bilancio anno 2008 -Disposizioni urgenti - Decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007.....

Pag. 4

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

 Studi di settore - Istituzione degli
 Osservatori regionali - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007.

Pag. 4

IN PRIMO PIANO

Manovra di bilancio anno 2008 Disposizioni urgenti Dl n. 159 del 1° ottobre 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 è stato pubblicato il decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007, recante: "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale".

La manovra finanziaria per l'anno 2008 è composta, oltre che dal disegno di legge contenente la finanziaria in senso stretto, dal decreto-legge in esame.

Qui di seguito si evidenziano i contenuti principali del provvedimento di cui all'oggetto.

Misure in materia di pagamenti della Pa (articolo 19)

Come noto, il decreto legge n. 262/2006 ha stabilito l'obbligo per la pubblica amministrazione, prima di procedere ai pagamenti superiori a 10mila euro, di verificare se il beneficiario fosse inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento di pari importo.

Con il decreto in esame è previsto che la disposizione sopra

l'Informatore

dicembre 2007

illustrata sarà operativa solo dopo l'emanazione del regolamento che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di attuazione, previsto dalla norma originaria e mai emanato dal Mef. Vengono, inoltre, sottratte a tale obbligo le società a prevalente partecipazione pubblica e viene, infine, stabilito che il limite di 10 mila euro potrà essere aumentato (ma non oltre il doppio) o diminito con decreto di natura non regolamentare.

Dati lci in dichiarazione

Come noto, la Legge finanziaria per il 2007 stabiliva l'obbligo - a decorrere dalle prossime dichiarazione dei redditi - di integrare i dati fiscali con quelli catastali relativi all'eventuale immobile dichiarato ai fini lci, nonché quelli attinenti l'importo dell'Ici pagata l'anno precedente.

Le suddette disposizioni sono state espressamente abrogate.

Detrazione per farmaci

In considerazione dell'adozione obbligatoria del cd scontrino parlante, stabilita dalla legge finanziaria 2007 a carico delle farmacie per consentire la detrazione fiscale dei corrispettivi pagati per i medicinali dal 1° gennaio 2008 (lo scontrino parlante è il documento contenente anche il codice fiscale dell'acquirente oltre ai dati sulla natura e qualità dei prodotti acquistati), era stata data la possibilità di utilizzare un apposito documento da allegare allo scontrino, che riportasse gli elementi utili ai detti fini fiscali.

Con il provvedimento in esame viene stabilito - a far data sempre dal 1° gennaio 2008 - la inapplicabilità definitiva di questa prassi in concomitanza con il nuovo obbligo documentale.

Rimborsi e compensazioni di eccedenze Iva

Viene stabilita anche per le istanze che i contribuenti possono presentare per ottenere rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti Iva la procedura di invio telematico, che sostituisce, per i rimborsi infrannuale la vigente dichiarazione, ora abrogata.

Un apposito provvedimento direttoriale dettaglierà modi e tempi delle modifiche introdotte.

Restituzione di somme iscritte a ruolo indebitamente

Una apposita nuova e più efficace procedura è prevista per agevolare i contribuenti nei confronti dei quali si siano verificate delle indebite iscrizioni a ruolo.

Rispetto alle precedenti modalità, viene introdotta la possibilità, da parte del concessionario della riscossione, di comunicare una apposita comunicazione all'avente diritto con l'invito a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso o indicare se intende riceverlo con bonifico o accreditamento su conto corrente bancario o postale.

Misure fiscali a favore di contribuenti a basso reddito

Ai contribuenti assoggettati all'Irpef la cui imposta, per l'anno 2006 è stata pari a zero, viene attribuita per il 2007 una somma di 150 € più una ulteriore somma di pari importo per ogni familiare a carico.

Tale disposizione verrà indirizzata - con un apposito decreto a particolari categorie di soggetti titolari di reddito di lavoro e di pensione.



Studi di settore Istituzione degli Osservatori regionali Provvedimento Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007

Sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007 recante: "Istituzione degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali".

Con il provvedimento in esame vengono istituiti gli Osservatori regionali sugli studi di settore e vengono soppressi i vigenti Osservatori provinciali.

Ciò viene previsto per consentire un funzionamento più razionale ed efficiente oltre che per dare nuovo impulso all'attività di analisi sul funzionamento degli studi di settore a livello territoriale.

Istituzione e funzioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore

Entro il 31 dicembre 2007 sono istituiti, presso ciascuna direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e presso le direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano e Trento, gli Osservatori regionali per gli studi di settore.

Gli Osservatori regionali per gli studi di settore hanno la funzione di individuare, nell'ambito territoriale della Regione, l'eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento.

Le specifiche condizioni di esercizio riguardano in particolare: a) le modalità di svolgimento delle attività caratteristiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi;

b) le situazioni economiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi, caratterizzate da crisi così come da particolare sviluppo ed espansione;

c) le altre problematiche di varia natura, collegate all'ambito territoriale della Regione, che possano incidere in modo significativo sulla applicazione degli studi di settore.

Composizione degli Osservatori regionali per gli studi di settore

Componenti degli Osservatori regionali per gli studi di settore

a) il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate con funzione di presidente:

b) un dirigente della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza;

c) un dirigente o funzionario dell'Agenzia delle Entrate per ciascuna provincia compresa nella Regione;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato, più rappresentative a livello regionale;

<u>l'Informatore</u>

Imposte dirette e indirette

e) due rappresentanti degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche e giuridiche;

f) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche;

g) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie.

Gli Osservatori regionali sono costituiti con provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate.

I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono designati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali più rappresentativi a livello regionale.

Il presidente può disporre la costituzione, nell'ambito dell'Osservatorio, di gruppi di lavoro per l'analisi e la valutazione di problematiche riguardanti specifiche aree territoriali o specifici settori di attività economiche.

L'Osservatorio regionale viene dotato di una segreteria composta da personale dell'Agenzia delle Entrate designato dal presidente.

Ai componenti degli Osservatori regionali non spetta alcun compenso.

Operatività degli Osservatori regionali per gli studi di settore L'Osservatorio regionale si riunisce periodicamente presso la sede della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

La convocazione viene disposta dal presidente e può essere chiesta anche dai singoli componenti dell'Osservatorio regionale

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale dal quale risultino tutte le situazioni portate all'attenzione dell'Osservatorio regionale e le eventuali richieste formulate dai componenti.

Le questioni più rilevanti, trattate dall'Osservatorio regionale nonché le soluzioni proposte, sono trasmesse alla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate e alla commissione degli esperti.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere predisposta una relazione sulle attività e le principali problematiche trattate nel corso dell'anno precedente da inviare alla Direzione centrale accertamento.

I componenti dell'Osservatorio regionale possono chiedere al presidente di acquisire elementi sulla applicazione degli studi di settore, in sede di accertamento, nell'ambito regionale.

I componenti possono altresì chiedere l'acquisizione di documentazione, nonché eventuali elaborazioni relative ai singoli settori economici.

In quest'ultimo caso il presidente, valutata l'utilità della acquisizione ai fini delle competenze dell'Osservatorio, effettua la richiesta alla Direzione centrale accertamento.

Gli elementi emersi nelle riunioni dell'Osservatorio regionale formano oggetto di specifica valutazione da parte del presidente e, qualora ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi in sede di accertamento, potranno essere oggetto di apposite direttive nei confronti dei competenti uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, affinché ne tengano conto nell'ambito dell'attività di controllo.

Le direttive impartite sono trasmesse, per conoscenza, alla Direzione centrale accertamento.



IN PRIMO PIANO

alle norme comuni sui prodotti ortofrutticoli Pag. 50

Pag. 50

delle procedure dei controlli di conformità

► Etichettatura olio vergine ed extravergine

- Dm 9.10.2007 e Reg. Ce n. 1019/2002 .

Codice del consumo Approvazione dello schema di decreto legislativo con disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005

Il Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2007 ha approvato in via definitiva il provvedimento in oggetto dopo aver acquisito i pareri favorevoli di Camera e Senato.

Il provvedimento è volto a convogliare nel Codice del consumo (Dlgs n. 206/2005) le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/65/Ce, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, recate dal decreto legislativo n. 190 del 2005 (che viene

l'Informatore

dicembre 2007 In primo piano

conseguentemente abrogato), nonché alcune modifiche derivanti dalla recente attuazione della direttiva n. 2005/29/Ce (avvenuta con il decreto legislativo n. 146 del 2007), in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra professionisti e consumatori. Sono inoltre previste talune correzioni di errori materiali e precisazioni di varie norme del codice.

Lo schema di decreto si compone di 22 articoli, di cui gli articoli 1, 5, 10, 11 e 15 sono volti solamente a rettificare errori materiali contenuti nel Codice del consumo mentre gli articoli 6, 12, 16, 17 e 20 comportano modifiche meramente formali o precisazioni a norme del Codice. Segue una breve disamina dei principali contenuti degli altri articoli.

L'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 2 del Codice, dedicato ai diritti dei consumatori, inserendo una nuova lettera c-bis) al comma 2, al fine di sancire che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti, come fondamentali, anche i diritti all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà.

L'articolo 3 integra le definizioni di "consumatore o utente", di "professionista" e di "prodotto", prevedendo il riferimento anche alle attività commerciali e artigianali.

L'articolo 4 integra la denominazione della rubrica del titolo II, parte II, del Codice, con il riferimento alle pratiche commerciali.

L'articolo 7 novella l'articolo 51, lettera a), del Codice sostituendo le parole "un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I" con il riferimento ai nuovi articoli 67-bis e seguenti introdotti nello stesso Codice del consumo.

L'articolo 8 modifica il comma 2 dell'articolo 57 del Codice, puntualizzando i richiami alle disposizioni in forza delle quali sono da considerarsi pratiche commerciali sleali le forniture non richieste.

Con l'articolo 9 si provvede a trasferire all'interno del Codice del consumo la disciplina in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, finora disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/Ce. La nuova sezione IV-bis del capo I, titolo III, parte III, del Codice del consumo, come inserita dall'articolo 9 dello schema di decreto in esame, contiene le seguenti disposizioni.

Articolo 67-bis - In particolare con questo articolo viene indicato l'oggetto ed il campo di applicazione della commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, stabilendo che la disciplina si applica al commercio a distanza di servizi finan-



ziari ai consumatori, anche nel caso in cui una delle fasi di esso comporti la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore (comma 1). Il successivo comma 2 prende in considerazione il caso dei contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni della stessa natura successive nel tempo, stabilendo che le disposizioni si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Il comma 3 fa salve se non espressamente derogate le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento. A tale riguardo il Senato ha segnalato l'opportunità di prevedere fra le normative fatte salve anche quel-

Articolo 67-ter- L'articolo riguarda le definizioni utili per l'applicazione della nuova disciplina.

le concernenti la previdenza complementare, attesa la specifi-

Gli articoli da 67-quater a 67-undecies riguardano una serie di obblighi informativi previsti a favore del consumatore.

In particolare viene stabilito che nella fase della trattativa al consumatore debbano essere fornite in maniera chiara e comprensibile ed in modo che risulti l'inequivocabilità del fine commerciale, le informazioni riguardanti:

- il fornitore del servizio;
- il servizio finanziario;

cità di tale settore.

- il contratto a distanza;
- il ricorso.

Per ciascuna di queste informazioni gli articoli seguenti declinano in maniera specifica i contenuti di ciascuna informazione, in conformità di quanto previsto nella disciplina dei contratti a distanza.

Quanto al mezzo di comunicazione, viene specificato che in caso di informazioni fornite per telefono, oltre all'informazione relativa al fornitore, al servizio finanziario ed al prezzo totale comprensivo delle imposte, dovrà essere resa nota anche l'identità della persona che contatta il consumatore ed il suo rapporto con il fornitore.

Il fornitore è poi tenuto a comunicare al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni obbligatorie di cui sopra, attraverso supporto cartaceo o durevole, prima che il consumatore stesso sia vincolato dal contratto a distanza o dall'offerta

Su richiesta del consumatore è possibile chiudere il contratto senza la preventiva trasmissione delle informazioni su supporto durevole o cartaceo. In questo caso il fornitore provvede ad ottemperare l'obbligo subito dopo la conclusione del contratto a distanza avvenuta per telefono.

In qualsiasi momento il consumatore ha il diritto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo o di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, salva la sua incompatibilità con la natura del servizio finanziario oggetto del contratto concluso.

Gli articoli 67-duodecies e 67-terdecies prevedono il diritto di recesso a favore del consumatore, disciplinandone le modalità di esercizio e gli effetti.

Il consumatore dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza penali e senza motivazione, che decorre dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui

l'Informatore

In primo piano

il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni dovute, se ciò avviene successivamente alla conclusione del contratto.

Il termine arriva a 30 giorni in caso di assicurazioni sulla vita e schemi pensionistici individuali, che decorrono dal momento in cui è comunicato al consumatore che il contratto è concluso oppure dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni dovute, se ciò avviene successivamente alla comunicazione della conclusione del contratto.

Il diritto di recesso non si applica:

- a servizi finanziari che sono soggetti a fluttuazioni del mercato finanziario, non controllabili dal fornitore e che possono verificarsi durante il termine previsto per il recesso (operazioni di cambio, futures, equity swaps etc);
- polizze di assicurazione viaggio e bagagli o0 analoghe polizze assicurative a breve termine;
- ai contratti di assicurazione obbligatoria Rca per quali si sia verificato l'evento assicurato.

L'articolo 67-quaterdecies disciplina i casi nei quali i servizi finanziari commercializzati a distanza vengano pagati con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento.

Gli articoli 67-quinquiesdecies e 67-sexiesdecies disciplinano i casi di servizi e comunicazioni non richiesti dal consumatore. In particolare per quanto riguarda i servizi non richiesti è previsto che l'assenza di risposta non implica il consenso del consumatore. Ogni servizio non richiesto costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21 -26 del Codice del

Per quanto riguarda invece le comunicazioni non richieste, viene previsto che il fornitore sia autorizzato, con il previo consenso del consumatore, ad una delle seguenti tecniche di comunicazione:

- telefax;
- sistemi di chiamata mediante dispositivo automatico e senza operatore.

Diverse tecniche di comunicazione non sono autorizzate.

L'articolo 67-septiesdecies stabilisce che il fornitore che contravviene alle norme di questa sezione del Codice del consumo, che ostacola il diritto di recesso da parte del consumatore o che non rimborsa le somme da questo pagate, è soggetto a sanzioni che vanno da 5.000 euro a 50.000 euro.

In caso di particolare gravità o recidiva i limiti minimo e massimo sono raddoppiati.

L'articolo 67-octiesdecies sancisce la irrinunciabilità dei diritti attribuiti ai consumatori da questa sezione del Codice.

L'articolo 67-noniesdecies attribuisce alle associazioni dei consumatori il potere di presentare reclamo alle autorità di vigilanza di settore per l'accertamento delle violazioni degli obblighi sanciti dalle relative disposizioni.

Alle stesse associazioni è riconosciuta la possibilità di proporre l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle norme richiamate.

L'articolo 67-vicies affida ai ministeri dell'Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico e della Giustizia il compito di promuovere, sentite le autorità di vigilanza, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di composizione delle controversie riguardanti i consumatori (comma 1),



stabilendo che gli organi di composizione comunichino alle suddette istituzioni le decisioni relative al commercio a distanza dei servizi finanziari (comma 2).

L'articolo 67-vicies semel prevede che gravi sul fornitore l'onere della prova riguardante l'adempimento degli obblighi di informazione del consumatore, il consenso del consumatore alla conclusione del contratto, l'esecuzione del contratto e la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali: ogni clausola diretta a modificare l'onere della prova così configurato si presume vessatoria.

Ai sensi dell'articolo 67-vicies bis, le disposizioni recate dalla nuova sezione del Codice del consumo si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non abbia ancora recepito la direttiva 2002/65/Ce e in cui non vigano obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.

L'articolo 13 inserisce un nuovo comma 3-bis all'articolo 108 del Codice, al fine di prevedere che la procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti in materia di sicurezza dei prodotti venga stabilita con regolamento governativo, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

L'articolo 14 interviene in materia di responsabilità per danno derivante da prodotti difettosi, introducendo una nuova e più puntuale definizione di produttore ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/34/Ce di modifica della direttiva 85/374/Ce.

È produttore il fabbricante del prodotto finito o di una sua

l'Informatore

In primo piano

componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia rispettivamente: l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore"

L'articolo 18, riformula l'art. 141, comma 2 del Codice del consumo, da una parte, attraverso la previsione di un provve-dimento che stabilisca le modalità di individuazione degli organismi di composizione extragiudiziale delle controversie sorte in materia di consumo, dall'altra, tramite la correzione di un errore materiale contenuto nel comma 3 del medesimo articolo.

L'articolo 19, comma 1 elimina nel Codice del consumo l'allegato I, contenente un elenco dei servizi finanziari cui non si applicano le disposizioni sui contratti a distanza. Il comma 2, rinomina come allegato I il precedente allegato II del Codice del consumo, in conseguenza dell'eliminazione del precedente allegato I.

L'articolo 21 provvede ad abrogare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari le cui norme sono state trasfuse nel Codice del consumo.

L'articolo 22 prevede una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato a seguito dell'attuazione del presente decreto legislativo, stabilendo che le amministrazioni pubbliche provvedano a ciò utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente con l'esclusione di qualsivoglia nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conversione in legge del decreto 117 sulla circolazione stradale

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007 la legge (n. 160 del 2/10/2007) di conversione del decreto 117/2007 sulla circolazione stradale.

A seguito della conversione in legge, sono stati apportati al provvedimento i seguenti cambiamenti:

- si è ridotto da 3 ad 1 anno il periodo durante il quale i nuovi titolari di patente B, rilasciata a partire dal 31 gennaio 2008 (6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto), non potranno guidare veicoli con un rapporto potenza/tara superiore a 50 Kw/T;
- si è esteso dai minori di 4 anni ai minori di 5 anni il divieto di essere trasportati su ciclomotori e motocicli;
- nel caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h, si è sostituita la sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi con la sospensione della stessa da 1 a 3 mesi con successiva inibizione, per 3 mesi, della guida del veicolo nella fascia oraria

Leggi e provvedimenti

compresa tra le 22:00 e le 7:00;

- aggiungendo il comma 7 bis all'articolo 157 del Cds, è stato introdotto il divieto di tenere acceso il motore dei veicoli, durante la sosta o la fermata degli stessi, allo scopo di mantenerne in funzionamento l'impianto di condizionamento d'aria, con conseguente sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 400 euro;
- è stata esclusa la pena dell'arresto fino ad 1 mese, per il caso più lieve di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro);
- nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) e nel caso di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è stata esclusa la possibilità di scegliere, da parte del conducente, quale alternativa all'arresto, la prestazione di un'attività sociale gratuita presso le strutture sanitarie traumatologiche pubbliche;
- con una modifica al comma 2 dell'art. 6 si è introdotto l'obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di tali bevande dopo le ore 2:00 della notte



e di assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test;
- è stato istituito, presso la presidenza del Consiglio un fondo per finanziare attività di contrasto dell'incidentalità notturna, con una autorizzazione di spesa iniziale di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e destinato ad essere alimentato con l'introduzione di una maggiorazione di 200 euro delle sanzioni amministrative previste nei casi di eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, quando commessi nella fascia oraria dalle 20:00 alle 7:00;

vengono destinate le maggiori entrate generate dagli inasprimenti delle sanzioni amministrative introdotti dal decreto, al finanziamento di corsi di educazione stradale svolti nelle scuole di ogni ordine e grado.

Banca nazionale dati operatori ortofrutticoli Decreto 27.3.2007 Aggiornamento del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni sui prodotti ortofrutticoli

Si informa che il decreto in oggetto ha confermato, tra l'altro, l'obbligo, per gli operatori dell'ortofrutta, di iscriversi alla Banca nazionale dati operatori ortofrutticoli (ex Banca dati Agea) e, per coloro che risultano già iscritti, di presentare, entro il 31 dicembre 2007, le comunicazioni di variazione/aggiornamento eventualmente intervenute nella propria attività.

Si sottolinea che la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in carenza della predetta iscrizione è soggetta a sanzioni pecuniarie amministrative fino a 1.150 euro.

Di conseguenza, gli operatori ortofrutticoli devono formulare domanda di iscrizione, o aggiornamento, mediante la compilazione dei moduli, che si allegano in copia. (Allegato c.).

Una volta compilati, i predetti moduli devono essere inviati tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

UC

Programmazione, interventi e ricerca per le filiere agro industriali

Struttura OCM Via Pola, 12/14 20124-Milano

Per ulteriori chiarimenti in materia è possibile contattare gli operatori della Regione al numero di telefono 02.67652729

l'Informatore

Leggi e provvedimenti

Etichettatura olio vergine ed extravergine Dm 9.10.2007 e Reg. Ce n. 1019/2002

Il ministero delle Politiche agricole, con decreto 9 ottobre 2007, pubblicato sulla Gu n. 243, del 8.10.2007, ha stabilito nuove norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva.

Le nuove disposizioni possono essere così sintetizzate:

- 1. Diventa obbligatoria dal 16 gennaio 2008, l'indicazione dello Stato membro, o del Paese terzo, nel quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui é stato estratto l'olio.
- 2. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive deve riportare lo Stato membro, o il Paese terzo, in cui la coltivazione é stata effettuata. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro, o Paese terzo, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati, o Paesi terzi, nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.
- 3. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato, o Paese diverso da quello in cui é situato il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: "Olio estratto in (indicazione dello Stato, o Paese in cui é situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato, o del Paese di coltivazione delle olive)".
- 4. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro, o Paese terzo, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati, o Paesi terzi nei quali sono stati estratti gli oli.

I controlli sono demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro alimentari (ex repressione frodi), che può avvalersi della collaborazione di Agecontrol.

Alle violazioni delle norme in esame si applicano le disposizioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni (sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento).

Il decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione. Gli oli etichettati prima di tale data, privi delle nuove indicazioni, possono essere venduti entro i successivi diciotto mesi.

Per il principio del mutuo riconoscimento, gli oli vergine ed extravergine di oliva legalmente fabbricati, o commercializzati negli altri Stati dell'Unione europea, o in Turchia e legalmente fabbricati negli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

Tuttavia - in attuazione dei principi di cui alla direttiva 2000/13 Ce concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - è vietato commercializzare nel territorio italiano prodotti che non riportino in etichetta le nuove indicazioni, se la loro mancanza é suscettibile di indur-



re in errore il consumatore in ordine all'origine, o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti. Si pubblica il testo del provvedimento.

DECRETO ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 9 ottobre 2007. Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva.

Articolo 1

Etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine

1. Al fine di assicurare la rintracciabilità dell'origine dell'olio di oliva vergine ed extravergine è obbligatoria l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l'olio. La designazione dell'origine a livello regionale è riservata ai prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

Articolo 2

Indicazioni obbligatorie in etichetta

- 1. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive, fatta salva la disciplina della designazione d'origine per i prodotti Dop e Igp, deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui la coltivazione è stata effettuata. In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.
- 2. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese diverso da quello in cui è situato il frantoio, nell'etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: "Olio estratto in (indicazione dello Stato o Paese in cui è situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato o del Paese di coltivazione delle olive)".
- 3. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi precedenti, nell'etichetta deve essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono stati estratti gli oli.

Articolo 3

Controlli

1. I controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono demandati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l'esercizio delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.

Articolo 4

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 del

l'Informatore

Leggi e provvedimenti

presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.

Articolo 5

Norme transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione. Gli oli etichettati prima di tale data, privi delle indicazioni di cui al precedente art. 2, possono essere venduti entro i successivi diciotto mesi.

Articolo 6

Mutuo riconoscimento

1. I prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati dell'Unione europea o in Turchia e legalmente fabbricati negli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano. Tuttavia - in attuazione dei principi di cui alla direttiva 2000/13 Ce concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - è vietato commercializzare nel territorio italiano prodotti che non riportino in etichetta le indicazioni di cui all'art. 2 se la mancanza di dette indicazioni è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Si evidenzia, inoltre, che il decreto in esame, al pari di quanto accaduto in passato, è stato predisposto dal ministero in violazione delle vigenti disposizioni comunitarie e, dunque, nonostante il parere contrario delle stesse, che lo avevano, già prima della sua pubblicazione, definito "inammissibile".

La norma comunitaria consente, infatti, l'indicazione dell'origine dell'olio "Unione europea" (facoltativa), ma non quella di più paesi.

In tal senso, sarà cura della confederazione prestare attenzione alla pronuncia da parte delle autorità di Bruxelles, prevedibilmente negativa, a cui potrebbe seguire un ricorso contro il provvedimento alla Corte di giustizia.

Allegato

➤ REGOLAMENTO Ce n. 1019/2002 (omissis)

Articolo 4

1. La designazione dell'origine può figurare sull'etichetta unicamente per l'olio extra vergine d'oliva e per l'olio d'oliva vergine di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/Cee, alle condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6. Ai fini del presente regolamento, per «designazione dell'origine» si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa.



2. La designazione dell'origine è possibile a livello regionale per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (Ce) n. 2081/92. Tale designazione è disciplinata dalle norme ivi previste.

Negli altri casi, la designazione dell'origine è costituita dall'indicazione di uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo.

3. Non sono considerati come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell'impresa, la cui domanda di registrazione sia stata presentata al più tardi il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/Cee o al più tardi il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (Cee) n. 40/94.

4. Per le importazioni da un paese terzo, la designazione dell'origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (Cee) n. 2913/92.

l'Informatore

Leggi e provvedimenti

5. La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio.

Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine comporta la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)».

6. Nel caso di tagli di oli extra vergini di oliva o di oli di oliva vergini provenienti in misura superiore al 75% da uno stesso Stato membro o dalla Comunità, ai sensi del paragrafo 5, primo comma, può essere indicata l'origine prevalente, seguita dall'indicazione della percentuale minima, pari o superiore al 75%, che proviene effettivamente da tale origine prevalente.



IN PRIMO PIANO ■ Bando tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente	Pag. 53
FINANZIAMENTI	
Legge Finanziaria 2007 - Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico	Pag. 53
► Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici (Dm 19/2/2007).	Pag. 53
Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a	
missioni economiche all'estero Abbattimento tassi per la realizzazione	Pag. 54
di programmi di investimento Abbattimento tassi per la realizzazione	Pag. 54
di operazioni di patrimonializzazione	

IN PRIMO PIANO

aziendale

Bando tecnologie innovative per la logistica sostenibile

Pag. 54

delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente Scadenza 31 gennaio 2008

Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde hanno pubblicato un bando congiunto per promuovere l'introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) alla logistica della distribuzione delle merci in ambito urbano. I progetti dovranno essere finalizzati a ridurre le emissioni nocive in l'atmosfera e ad aumentare l'efficacia/efficienza del sistema distributivo complessivo, con conseguenti riduzione dei costi e miglioramento della qualità del servizio erogato.

l'Informatore

dicembre 2007

In primo piano

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico, iscritte alla Cciaa, con sede operativa in Regione Lombardia, in aggregazioni di almeno 5 imprese guidate da un capofila, quale: imprese, consorzi, associazioni imprenditoriali, università ed enti pubblici di ricerca, associazioni di protezione ambientale, società di servizi delle associazioni imprenditoriali, aziende speciali delle Camere di commercio e/o enti del sistema camerale, centri servizi e centri studi partecipati da associazioni di imprese e da enti locali e/o pubblici, aziende a quota pubblica maggioritaria operanti nel settore della mobilità e dei trasporti. Sono previste due fasi di partecipazione: "Manifestazione di interesse" (fase 1 entro il 31/01/2007) senza vincolo al numero di presentazioni; "Scheda progetto" (fase 2) accessibile alle aggregazioni in posizione utile in graduatoria rispetto alle risorse disponibili. Il contributo è concesso a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili, per un ammontare non superiore a 200.000.

Finanziamenti

Legge Finanziaria 2007 Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) introduce agevolazioni fiscali a favore dei contribuenti che sostengono spese per interventi finalizzati ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e IRES (imposta sul reddito delle società) del 55% delle spese sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari valore. I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento: 1) Riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.00 € (55% di 181.818,18 €); 2) Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) 60.00 € (55% di 109.090,90 €); 3) Installazione di pannelli solari 60.000 € (55% di 109.090,90 €); 4) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione) 30.000 € (55% di 54.545,45 €). Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici (Dm 19/2/2007)

È stato firmato dai ministri competenti il nuovo Decreto sul nuovo Conto Energia Fotovoltaico (Dm 19/2/2007) che fissa



tariffe e modalità per realizzare un sistema fotovoltaico e diventare produttori di elettricità solare. In sintesi il nuovo conto energia fotovoltaico prevede 9 diverse tariffe incentivanti per il kWh prodotto dall'impianto Fv ed erogate per 20 anni, un approccio più semplificato, l'incentivazione maggiore per gli impianti integrati e di piccola taglia, oltre ad una serie di premi aggiuntivi per chi risparmia energia elettrica e chi sostituisce, ad esempio, superfici in eternit con moduli solari fotovoltaici.

L'aspetto più rilevante rispetto alla passata normativa riguarda la semplificazione dell'accesso alle tariffe incentivanti che non è più legato a nessun tipo di graduatoria o limite annuale. Chi vuole installare un impianto Fv, piccolo o grande, dovrà inoltrare al gestore di rete (società elettrica) il progetto preliminare e la richiesta di connessione alla rete. Nel caso di impianti da 1 a 20 kWp il soggetto responsabile dichiara se intende avvalersi o meno del "servizio di scambio sul posto". Sono destinatari delle tariffe incentivanti: persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici, condomini di unità abitative e/o edifici. Le tariffe incentivanti sono state fissate in base a tre categorie di impianti in base alla taglia: 1) da 1 a 3 kWp; 2) da 3 a 20 kWp; 3) oltre 20 kWp (non sono previsti limiti di potenza). All'interno di queste categorie, ognuna è divisa in impianti non integrati nell'edificio o installati a terra, parzialmente integrati e integrati: 1) per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kWp è prevista una tariffa di 0,40 € per kWh prodotto se non integrato, di 0,44 €/kWh se parzialmente integrato e di 0,49 €/kWh se integrato; 2) per gli impianti fotovoltaici da 3 a 20 kWp si scende, rispettivamente, a 0,38 €/kWh, 0,42 €/kWh e 0,46 €/kWh; 3) per gli impianti fotovoltaici con potenze superiori a 20 kWp a 0,36 € /kWh, 0,40 € /kWh e 0,44 € /kWh. Queste nuove tariffe rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2008, ma saranno ridotte del 2% per ciascun anno dopo il 2008 e resteranno sempre fisse per 20 anni (nessuna integrazione è prevista in base al tasso di inflazione). Per ulteriori informazioni consultare il sito web: http://enerpoint.it (http://www.enerpoint.it/PDF/GuidaContoEnergia.pdf).

Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero Scadenza ad esaurimento fondi

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, Asse 2 Internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (vou-

l'Informatore

Finanziamenti

cher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000 €; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500 €; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 € per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, USA e Canada; b), 2.000 € per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 € per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura online per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web www.lombardiapoint.it e aggiornato a cadenza quadrimestrale).

Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento Scadenza 15 febbraio 2008

La Camera di commercio di Milano pubblica il nuovo bando per agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa nella provincia di Milano. Il bando prevede uno stanziamento di 1.000.000 di euro per contributi in conto abbattimento di 1,5 punti % (2 punti % per le nuove imprese) del costo del finanziamento o del leasing garantito dal Consorzio/Cooperativa Fidi a fronte della realizzazione di investimenti, quali: acquisto, rinnovo di immobili, impianti, attrezzature, acquisizione di aziende, marchi e brevetti, etc.

Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale Scadenza 31 gennaio 2008

È aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 provvedano, per un importo compreso tra 25.000 euro e 300.000 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: aumento di capitale sociale; emissione di prestito obbligazionario convertibile; versamento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell'abbattimento di 1,5 punti % (elevato a 2,25 punti % in caso di aumento di capitale sociale) del costo del finanziamento bancario garantito dai consorzi/cooperative fidi.



IN PRIMO PIANO

Sistema di f	ormazione a scelta			
individuale	(voucher formativi)			

Pag. 55

Pag. 55

IN PRIMO PIANO

Sistema di formazione a scelta individuale (Voucher formativi)

A sostegno dell'aggiornamento e della riqualificazione professionale dei lavoratori è attivo in Regione Lombardia il Sistema di formazione a scelta individuale, in base al quale vengono erogati voucher individuali che consentono la partecipazione a corsi di formazione scelti all'interno dei cataloghi regionali.

Il voucher si rivolge a lavoratori occupati residenti in Lombardia o che lavorano in Lombardia, inclusi gli occupati con le seguenti tipologie contrattuali: contratto di lavoro subordinato, lavoro ripartito, a tempo parziale, apprendistato e contratto di inserimento (al di fuori della formazione obbligatoria) e contratto a progetto.

I titolari e i liberi professionisti non possono invece usufruire di questa opportunità.

Il valore degli incentivi economici individuali varia in funzione della durata del corso e può arrivare fino ad un massimo di

l'Informatore

dicembre 2007 In primo piano

1400 euro.

Il voucher copre una quota pari all'80% del costo del corso (voucher di tipo A), mentre il restante 20% è a carico del partecipante.

La quota di copertura sale al 90% (voucher di tipo B) nel caso di utenti prioritari, ovvero lavoratori in possesso di almeno una di queste caratteristiche:

- in stato di cassa integrazione guadagni
- con età superiore ai 45 anni
- in possesso del titolo di istruzione obbligatoria
- con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o a progetto

Il lavoratore può utilizzare il voucher per fruire di attività formative sia fuori orario di lavoro sia in orario di lavoro, attraverso i diversi strumenti contrattuali e legislativi previsti.

Il Capac Politecnico del Commercio ha inserito nel catalogo regionale dei voucher individuali alcuni dei propri corsi, il cui elenco è consultabile collegandosi al sito www.capac.it.

I corsi si svolgeranno nelle ore serali - indicativamente dalle 19.00 alle 21.00, salvo diversa programmazione con gli utenti - con cadenza bisettimanale, inizieranno non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti (che non può essere inferiore a quattro per singolo corso) e termineranno entro il 31 maggio 2008.

Ogni lavoratore può richiedere un solo voucher e deve presentarne domanda direttamente al Capac, contattando il n. di tel. 02.40.30.53.20.

Piani formativi per le imprese aderenti al Fondo ForTe

Il termine per la presentazione dei Piani formativi in favore di imprese che hanno aderito al fondo interprofessionale ForTe entro la data del 31 maggio 2007, di cui abbiamo dato notizia e informazioni nel numero dell'Informatore di settembre, è stato posticipato al 14 dicembre 2007.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando al numero 02.76.39.28.17.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 181 dicembre 2007 anno LI

Organo d'informazione e documentazione dell'Unione del commercio del turismo, dei servizi e delle professioni della provincia di Milano

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

redazione

Federico Sozzani

Corso Venezia 49 20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)

Edicom Srl

Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ

Unione del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Milano FDITRICE

Promo Ter Unione

sede e amministrazione Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA

Amilcare Pizzi Spa

Via Amilcare Pizzi, 14 20092 Cinisello Balsamo Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE

Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568





INNANZITUTTO... LA SICUREZZA !

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

CLUB DELLA SICUREZZA

DIVISIONE

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(D.Lgs. 626/94) Tel. 02-76.02.80.42/15 club.626@unione.milano.it DIVISIONE

IGIENE DEGLI ALIMENTI

(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97) Tel. 02-76.00.63.96

club.haccp@unione.milano.it

DIVISIONE

(Trattamento dati D.Lgs. 196/03) Tel. 02-76.02.80.42/15 club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

OUALITA'

(Sistemi gestione qualità aziendali) Tel. 02-76.02.80.42/15 club.qualita@unione.milano.it DIVISIONE

ENERGIA & AMBIENTE

(Risparmio Energetico-Servizi Ambientali) Tel. 02-76.02.80.42/15

club.energia@unione.milano.it

SERVIZI PER BASILEA 2

Tel. 02-76.02.80.42/15 club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77



IN PRIMO PIANO

La sicurezza generale dei prodotti.... Pag. 57

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

 Possibile elusione di misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature da Cina e Macao

Pag. 5

Sicurezza generale dei prodotti

La sicurezza generale dei prodotti è regolato dalla direttiva (Ce) 2001/95 del 3/12/2001 (pubblicata in Gu L 11 del 15 gennaio 2002), recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 21 maggio 2004, n° 172 (Gu n° 165 del 16 luglio 2004) entrato in vigore il 31 luglio 2004 ed in seguito confluito nel codice del consumo emanato il 6 settembre 2005 con il decreto legislativo n° 206

Oltre all'Italia, gli altri Stati membri che, ad oggi, hanno recepito la direttiva e quindi trasposto nei relativi ordinamenti nazionali il nuovo obbligo generale di sicurezza dei prodotti sono i seguenti:

Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovenia, Svezia, Ungheria.

La direttiva, trova applicazione per tutti quei prodotti definiti nell'art. 2 della medesima. Ovvero "qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di una attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo".

L'obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/95/Ce, nota anche come General Product Safety Directive (Gpsd), è stabilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti destinati ai consumatori e suscettibili di presentare,

l'Informatore

dicembre 2007 In primo piano

per quest'ultimi, rischi per la sicurezza e la salute.

All'articolo 1 si prevede espressamente che "ciascuna delle sue disposizioni si applica nella misura in cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se dei prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, la presente direttiva si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti".

Questo articolo va inteso nel senso che quando, per determinati prodotti, esiste una normativa settoriale che nel fissare i requisiti di sicurezza tiene conto soltanto di certi rischi, gli operatori economici, nei confronti di tali rischi, devono attenersi alle disposizioni della normativa settoriale, mentre per tutti gli altri rischi non contemplati dalla normativa settoriale si applica il requisito generale di sicurezza di cui alla presente direttiva.

Sono, tuttavia, numerose le direttive settoriali già emanate che dettano criteri di sicurezza da rispettare nella fabbricazione di specifici prodotti. Tra i settori più rilevanti, si segnalano: dietetici, cosmetici, prodotti farmaceutici, i prodotti pericolosi, prodotti tessili, i veicoli a motore, gli apparecchi elettrici, macchine, prodotti da costruzione, dispositivi di protezione individuale, gli apparecchi a gas, i giocattoli e gli apparecchi domestici.

Il prodotto, per essere considerato sicuro dovrà essere, in mancanza di disposizioni comunitarie più specifiche, costruito secondo requisiti di sicurezza contenuti in norme tecniche non cogenti.

Al fine di definire un prodotto sicuro, devono prendersi in considerazione differenti e svariati elementi:

- Le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;
- L'effetto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
- La presentazione del prodotto, la sua etichettatura, le sue eventuali avvertenze ed istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
- Le categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto.

Un prodotto, conseguentemente, può essere definito pericoloso quando non risponde alla definizione di prodotto sicuro (art. 2 lett. C)

Un prodotto si presume sicuro, quindi, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che disciplinano la sicurezza di un determinato prodotto, esso sia fabbricato conformemente alle normative nazionali, specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che recepiscono norme tecniche europee: il prodotto è ritenuto sicuro se costruito sulla base dei requisiti di sicurezza contenuti in norme tecniche elaborate dagli enti di normazione europei. I destinatari dell'obbligo di sicurezza dei prodotti sono produttori, distributori ed importatori nonché chiunque si presenti come produttore apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.



Possibile elusione di misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature da Cina e Macao

REGOLAMENTO (Ce) n. 1028/2007 della Commissione del 5 settembre 2007. Apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (Ce) n. 1472/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica Popolare Cinese mediante importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla Ras di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale Paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

A. Prodotto

- 1. Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo ("alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio"), originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 ("il prodotto interessato"). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.
- 2. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è rappresentato da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo, spedite dalla Ras di Macao ("il prodotto oggetto dell'inchiesta"), dichiarate di norma agli stessi codici del prodotto interessato.

B. Misure in vigore

3. Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (Ce) n. 1472/2006 del Consiglio.

C. Motivazioni

4. La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto interessato vengono eluse mediante il trasbordo attraverso la Ras di Macao e/o l'assemblaggio nella Ras di Macao del prodotto oggetto dell'inchiesta.

l'Informatore

dicembre 2007

Legislazione comunitaria

- 5. Gli elementi di prova disponibili sono i seguenti:
- dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione di misure sul prodotto interessato, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Ras di Macao nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio,
- tale modifica della configurazione degli scambi sembrerebbe dovuta al trasbordo di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese attraverso la Ras di Macao e/o all'assemblaggio nella Ras di Macao di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio,
- gli elementi di prova fanno inoltre presumere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore nei confronti del prodotto interessato siano indeboliti in termini sia quantitativi che di prezzo. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto interessato. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore,
- la Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto interessato.
- 6. Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione attraverso la Ras di Macao rientranti nella casistica di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo e dall'assemblaggio, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

D. Procedura

7. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Ras di Macao.

a) Questionari

- 8. Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Ras di Macao, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Ras di Macao. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- 9. In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, e comunque entro e non oltre il termine fissato all'articolo 3 del presente regolamento, e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.



- 10. L'apertura dell'inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Ras di Macao.
- b) Raccolta delle informazioni e audizioni
- 11. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
- c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure
- 12. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
- 13. Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio della Ras di Macao che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

E. Registrazione

14. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Ras di Macao.

F. Termini

- 15. Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta.
- i produttori della Ras di Macao possono richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
- le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- 16. È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

G. Omessa collaborazione

- 17. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- 18. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informa-

l'Informatore

dicembre 2007

Legislazione comunitaria

zioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

H. Trattamento dati personali

19. I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, quali definite all'articolo 1 del regolamento (Ce) n. 1472/2006 del Consiglio, spedite dalla Ras di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, eludano le misure istituite dal suddetto regolamento. I codici Taric per le importazioni dalla Ras di Macao figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

- 1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 2. Salvo altrimenti disposto, qualora desiderino che le loro osservazioni vengano prese in considerazione durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



l'Informatore

dicembre 2007

Legislazione comunitaria

Codice Taric

Codice NC

3. I produttori della Ras di Macao che desiderino richiedere
l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle
misure devono presentare una domanda sostenuta da suffi-
cienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta
giorni.

4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata" e, conformemente all'articolo 19,

paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla

dicitura "Consultabile da tutte le parti interessate". Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H Ufficio: J-79 4/22 B-1049 Bruxelles Fax: (32-2) 295 65 05.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato

Codici Taric relativi alle calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito quali definite all'articolo 1 del regolamento (Ce) n. 1472/2006 del Consiglio, spedite dalla Ras di Macao, a prescindere che siano dichiarate o meno originarie di tale paese

Codice IVC	Codice faire
	spedizioni dalla Ras di Macao
6403 20 00	20
6403 51 05	15
6403 51 05	95
6403 59 05	15
6403 59 05	95
6403 91 05	15
6403 91 05	95
6403 99 05	15
6403 99 05	95
6403 51 11	91
6403 51 15	91
6403 51 19	91
6403 51 91	91
6403 51 95	91
6403 51 99	91
6403 59 11	91
6403 59 31	91
6403 59 35	91
6403 59 39	91
6403 59 91	91
6403 59 95	91
6403 59 99	91
6403 91 11	95
6403 91 13	95
6403 91 16	95
6403 91 18	95
6403 91 91	95
6403 91 93	95
6403 91 96	95
6403 91 98	95
6403 99 11	91
6403 99 31	91
6403 99 33	91
6403 99 36	91
6403 99 38	91
6403 99 91	95
6403 99 93	25
6403 99 93	95
6403 99 96	25
6403 99 96	95
6403 99 98	25
6403 99 98	95
6405 10 00	81



ECONOMIA

Pag. 61

INDICATORI STATISTICI

PRIMO PIANO PIANO PIANO La rete commerciale e la ristorazione negli ambiti territoriali della Regione Lombardia

I servizi non esauriscono la loro funzione economica nel soddisfare i bisogni delle famiglie, la loro efficienza ed articolazione costituiscono un beneficio sicuro anche per il sistema delle imprese in quanto rendono l'ambiente urbano più attraente e favoriscono l'insediamento di capitale e forza lavoro nei settori ad alto valore aggiunto.

I servizi che determinano la qualità urbana di un territorio spaziano dall'istruzione alla cultura ed intrattenimento, dalla sanità alla sicurezza, dai trasporti agli impianti tecnologici, dalle prestazioni della pubblica amministrazione al verde attrezzato, dagli impianti sportivi ai parcheggi e, infine, riguardano l'attività delle imprese specializzate nella distribuzione commerciale al dettaglio e nella ristorazione.

La qualità urbana è data dalla densità e dalla varietà dell'offerta presente nel territorio, così un comune povero di negozi e punti vendita della ristorazione, con un presidio di istruzione di scala comunale limitato, l'assenza di un cinema o di un

1'Informatore


dicembre 2007 **Economia**

teatro, lontano dalle strutture ospedaliere rivela modesta qualità urbana, misurabile dal maggior costo, in termini di tempo, che le famiglie devono sopportare per procurarsi questi servizi altrove o, addirittura, da quanto è diffusa la rinuncia alla fruizione del servizio stesso.

La chiave di lettura degli ambiti territoriali commerciali I sei ambiti territoriali commerciali si possono rappresentare in queste tre fasce della superficie regionale:

- la fascia settentrionale articolata nei due ambiti montano e lacustre
- la fascia centrale della pianura occupata dall'area metropolitana milanese è articolata in tre ambiti, addensamento commerciale metropolitano, commerciale metropolitano, pianura lombarda, in funzione della densità abitativa e, quindi, delle particolari caratteristiche assunte dal servizio e dalle strutture commerciali.
- la fascia meridionale, dove il tessuto edilizio ed urbano si dirada e acquista maggior rilievo il paesaggio agricolo tipico dell'ambiente padano, coincide con l'ambito della pianura lombarda.

L'ultimo ambito, urbano dei capoluoghi, non può avere univoca identificazione geografica, perché le città capoluogo sono dislocate in ciascuna delle tre grandi ripartizioni e devono essere considerate nel contesto di riferimento.




Alcune funzioni dei servizi non possono essere presenti in tutti i comuni perché richiedono una certa concentrazione e dimensione dell'utenza a cui si rivolgono, ad esempio nell'istruzione è lecito concepire il servizio su scala comunale fino al livello della scuola media inferiore, mentre per gli ordini superiori la scala territoriale è decisamente di livello sovracomunale.

Esistono, quindi, differenze "congenite" tra comuni di diversa dimensione nel ventaglio di servizi a disposizione della popolazione e l'obiettivo dell'amministrazione municipale deve essere volto a garantire un mix di offerta superiore alla media delle prestazioni di comuni della stessa scala e dello stesso tipo.

La rete commerciale

Anche nel commercio e nella ristorazione le economie di scala e di agglomerazione modificano in quantità e qualità la dotazione di servizio, così le grandi strutture saranno ubicate in



prossimità dei principali nodi e arterie di traffico e tenderanno ad essere più numerose nelle aree a maggiore densità abitativa.

La qualità dell'offerta di servizi commerciali è data essenzialmente dall'efficienza delle imprese commerciali e dalla possibilità di scelta del consumatore nell'ambito dei diversi format distributivi presenti nel bacino.

Un sistema territoriale dispone di una rete commerciale di qualità quando i suoi abitanti beneficiano di un rapporto qualità-prezzo competitivo e possono accedere agevolmente e in breve tempo alle diverse tipologie distributive, negozi, supermercati, discount, ipermercati, grandi superfici specializzate, mercati su area pubblica.


Alimentare

Nel settore alimentare la lettura per ambiti territoriali mostra come l'ambito commerciale metropolitano e l'ambito di addensamento metropolitano siano caratterizzati da una minore dotazione del servizio commerciale, con un rapporto ma per 1.000 abitanti al di sotto della media.

Valori decisamente superiori alla media regionale si riconoscono per gli ambiti montano, della pianura e lacustre.

La lettura per dotazione di superficie di vendita non è sufficiente ad esprimere una valutazione sulla qualità del servizio commerciale, in quanto prescinde dall'articolazione dell'offerta per format distributivo e dal concetto di produttività dell'area di vendita.

Applicando alla superficie di vendita la stima della produttivi-



tà a mq per ciascuna delle tre tipologie distributive del vicinato, della media e della grande distribuzione, si ottiene una rappresentazione più significativa:

- La quota del vicinato è inferiore alla media nell'ambito urbano dei capoluoghi e nell'ambito di addensamento commerciale metropolitano dove di contro supera sensibilmente il valore medio la quota della grande distribuzione attestata oltre il 50% del totale.
- Il presidio del vicinato è superiore alla media nell'ambito lacustre, della pianura e commerciale metropolitano con scarti via via crescenti, ma tutti compresi nella soglia massima del 25.8%.
- La struttura del commercio al dettaglio è radicalmente diversa nell'ambito montano per ovvie ragioni di conformazione territoriale e, quindi, mancanza di spazio per le strutture di grande scala: 34% circa vicinato, 26,5% grande distribuzione.


l'Informatore

dicembre 2007 **Economia**

RETAIL ALIMENTARE QUOTE MERCATO	VICINATO	MD	GD	TOTALE
Ambito Commerciale Metropolitano	24,7	30,7	44,6	100,0
Ambito della Pianura Lombarda	25,8	32,6	41,6	100,0
Addensamento Commerciale Metropolitano	21,4	27,6	51,0	100,0
Ambito Lacustre	23,8	46,2	30,0	100,0
Ambito Montano	33,9	39,6	26,5	100,0
Ambito Urbano dei Capoluoghi	19,7	27,7	52,7	100,0
Regione Lombardia	23,8	31,2	45,0	100,0

Non alimentare

Anche nel settore non alimentare la dotazione di offerta in rapporto alla popolazione residente è minore negli ambiti territoriali commerciale metropolitano e di addensamento commerciale metropolitano come si può vedere dal confronto tra il numero di metri quadri per mille abitanti in queste due zone e il valore medio regionale.




L'offerta è particolarmente ricca non solo dal punti di vista quantitativo, ma anche qualitativo nell'ambito urbano dei capoluoghi, dove si contano più di 2.000mq per 1.000 abitanti; in una situazione intermedia tra questi due estremi la realtà dei laghi, delle montagne e della pianura.

Anche in questo caso, la stima della produttività a mq per ciascuna delle tre tipologie distributive consente di articolare il mercato per quote percentuali, evidenziando per l'insieme della Regione un contributo del 51,5% del vicinato, del 28,2% per le medie strutture, del 20,3% per la grande struttura.

- La quota del vicinato è inferiore alla media nell'ambito di addensamento commerciale metropolitano e nell'ambito commerciale metropolitano, dove di contro è superiore alla media la quota della grande distribuzione.
- Il presidio del vicinato è superiore alla media nell'ambito urbano dei capoluoghi e nella pianura lombarda con valori molto vicini alla media stessa.
- La struttura del commercio al dettaglio non alimentare è radicalmente diversa negli ambiti lacustre e montano, che si

RETAIL NON ALIMENTARE QUOTE MERCATO	VICINATO	MD	GD	TOTALE
Ambito Commerciale Metropolitano	49,0	30,0	21,0	100,0
Ambito della Pianura Lombarda	51,5	31,0	17,6	100,0
Addensamento Commerciale Metropolitano	45,9	27,4	26,7	100,0
Ambito Lacustre	65,1	21,7	13,2	100,0
Ambito Montano	62,7	29,6	7,7	100,0
Ambito Urbano dei Capoluoghi	52,5	26,6	20,9	100,0
Regione Lombardia	51,5	28,2	20,3	100,0



contraddistinguono da un lato per l'elevato peso del format del vicinato, dall'altro per il limitato apporto delle strutture distributive di grande dimensione.


La rete di somministrazione

Il servizio di ristorazione è uno dei principali servizi privati in rete alle famiglie, concorre alla qualificazione dell'ambiente urbano nella misura in cui per numero di punti vendita e varietà dei format raggiunge livelli superiori a una certa soglia. I dati considerati non possono scendere al livello dello specifico format e considerano, in base ai dati del censimento delle imprese del 2001, la tradizionale distinzione tra bar e ristoranti. Gli esercizi di somministrazione devono essere considerati anche come luogo di relazione sociale e di intrattenimento e nel caso dei bar questa funzione è più diffusa che nei ristoranti.

- Nei due ambiti territoriali che concentrano il maggior numero di abitanti, commerciale metropolitano e di addensamento, la densità della rete è inferiore alla media sia per i ristoranti che per i bar.
- Anche nell'ambito della pianura lombarda la situazione non si caratterizza per un particolare presidio di offerta in questo genere di servizi, si contano infatti 1,27 ristoranti per 1.000 abitanti, quasi in linea con la media, e 2 punti vendita per


l'Informatore

dicembre 2007 **Economia**



- 1.000 abitanti nel caso dei bar.
- Nell'ambito lacustre, montano, urbano dei capoluoghi la realtà è completamente diversa, poiché gli indici sono tutti superiori alla media, in particolare si distingue la performance della zona Lacustre con tre punti vendita per 1.000 abitanti in entrambe le tipologie.

I fattori correlati positivamente alla diffusione di questo servizio sono, da un lato, il turismo e, dall'altro, l'ambiente urbano. La presenza di un rilevante flusso turistico quale sia la sua natura, anche d'affari, favorisce l'insediamento di questi punti vendita.




l'Informatore dicembre 2007 Indicatori statistici

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE V	ar 100%	Va
Novembre 2002	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
ebbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,6
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,33
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,2
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,33
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,33
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,33
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,2
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,63
- ebbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,6
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
ebbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,1
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,0
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,7	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,0
Giugno	126,9	170,1	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,2
uglio	126,9	170,2	132,0	147,0	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,2	132,0	147,4	127,4	120,2	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,2	1,6	1,20
		170.0	104,1	ı → / ,∪	14/,4	120,0	100,4	/ 1,5	141,/	10/,4	1 4 0,/	100,2	100,4	1,0	1,2






INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

			I ADDETTI ALLE IMPR			
	Piccole e r	nedie imprese		Grandi imprese		
Base 2000=100	Imprese con	Imprese con	Imprese con	Imprese con	Imprese con	Totale
	1 o 2 addetti	addetti da 3 a 5	addetti da 6 a 9	addetti da 10 a 19	almeno 20 addetti	generale
2004						
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110, <i>7</i>	106,8	127,4	111,8
Novembre	108 <i>,7</i>	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	1 <i>7</i> 1,1	152,5
2005	6,7	<i>7</i> ,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
2006		, ,		/ -	,	
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
2007	140,5	140,7	140,5	134,0	1/7,7	137,0
	01.2	94.0	114 7	04.4	110 2	04.0
Gennaio Febbraio	81,2 83,4	86,9 86,2	116,7 99,2	96,6 91,7	112,3 120,0	96,9
						96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5



Commercio Turismo Servizi e Professioni





Inform.

N.

	mese	pag.
SINDACALE		
LEGGI DECRETI CIRCOLARI		
LEGGI DECKETI CIRCOLARI		
CONTRATTI DI LAVORO		
 Piattaforma presentata fa Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil alla Confcommercio. Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro terziario, distribuzione e servizi. Accordo ponte per i dirigenti di prima nomina. 	feb. mag.	11 9
Nota della Confcommercio n. prot. 00934 del 13 aprile 2007. Rinnovo Ccnl Terziario-Indennità di vacanza contrattuale. Nota Confcommercio prot. n. 103 del 30.5.2007. Indennità di vacanza contrattuale	giu. lu/ag.	1
Nota Confcommercio n. prot. 01847 del 27 giugno 2007. Rinnovo Ccnl Terziario-Indennità di vacanza contrattuale	set.	1
RAPPORTI DI LAVORO		
Apprendistato		
 Accordo di proroga del Protocollo di intesa del 10 gennaio 2005 per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi tra Regione Lombardia e Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi e Filcams, Fisascat e 		
Uiltucs regionali della Lombardia. • Risposta del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 18 gennaio 2007 a interpello prot. n. 25/I/000803. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Risposta istanze di interpello avanzate dall'Ordine dei consulen-	mar.	8
ti del lavoro di Viterbo - Part-time apprendisti e apprendistato professionalizzante-contratto di apprendistato professionalizzante e parere di conformità dell'Ente bilaterale.	mar.	9
• Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 18 gennaio 2007 a interpello prot. 25/I/000804. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Risposta a istanza di interpello avanzata dalla Regione Friuli	mai.	7
Venezia Giulia - Apprendistato professionalizzante-formazione formale di almeno 120 ore per anno e moda- lità di erogazione e articolazione della formazione.	mar.	10
 Sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 dicembre 2006 n. 1712 depositata il 19.12.2006 Risposta a interpello n. 8 da parte del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 2 febbraio 2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Interpello avanzato da Confindustria - Assunzione di apprendisti che abbiano pre- 	apr.	1
cedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro con rapporti di natura temporanea.	apr.	5
• Circolare Inps n. 43 del 21 febbraio 2007. Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia.	apr.	16
• Legge Regionale 2 aprile 2007, n. 8. Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato.	giu.	3
 Apprendistato per l'alta formazione. Verbale di accordo del 23 aprile 2007. Nota Confcommercio prot. 01054 del 27 aprile 2007. Ccnl Terziario:trattamento malattia degli apprendisti. Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale dell'11 luglio 2007 a interpello n. 17/2007. Art. 9, 	giu. giu.	13 14
Dlgs n. 124/2004 - Malattia di breve durata-Sospensione e proroga della durata del contratto di apprendistato • Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 1 ottobre 2007 a interpello prot. n. 93/2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Istanza di interpello avanzata dalla Fiom-Cgil in materia di trattamen-	ott.	7
to retributivo dell'apprendistato professionalizzante.	dic.	5



Indici generali 2007

	Inform. mese	N. pag.
Apprendistato professionalizzante. Corsi finanziati per apprendisti e tutor.	dic.	6
Assegno per il nucleo familiare • Messaggio Inps n. 16242 del 20.6.2007. Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2007-30 giugno 2008	set.	7
 Cigs e mobilità Direttiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 25 gennaio 2007. Definizione dei criteri generali ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Mobilità lunga. Messaggio Inps n. 003207 del 5 febbraio 2007. Art. 1, commi 1156, lett. c) e 1159 della legge 27.12.2006, n. 296. Trattamento Cigs e mobilità anno 2007 in favore delle imprese commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza. 	mar.	11
 Messaggio Inps del 6 marzo 2007, n. 6074. Art. 1, commi 1156, lett. c) e 1159 della legge 27.12.2006, n. 296. Trattamento Cigs e mobilità anno 2007 in favore delle imprese commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza. Messaggio Inps n. 011508 del 7/5/2007. Art. 1, commi 1156, lett. c) e 1159 della legge 27.12.2006, 	apr. mag.	2
n. 296. Trattamento Cigs e mobilità anno 2007 in favore delle imprese commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza. • Messaggio Inps n. 18312 del 12 luglio 2007. Introduzione di uno specifico modello di dichiarazione del datore di lavoro per la concessione dell'indennità di mobilità.	lu/ag.	2
• Protocollo di intesa per gli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell'art. 1, comma 1190 tra Regione Lombardia e le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori rappresentate nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all'art. 8 della Lr n. 22/2006.	ott.	12
 Collocamento obbligatorio Circolare del ministero del Lavoro del 28/12/2006. Legge 12 marzo 1999, n. 98. Richiesta di esonero parziale o compensazione territoriale. Decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale 24 aprile 2007. Criteri e modalità relativi al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'articolo 5, comma 8, della legge 12 	mar.	11
marzo 1999, n. 68.	lu/ag.	5
Collocamento ordinario • Decreto ministero del Lavoro 30 ottobre 2007.	dic.	7
Contratto a tempo determinato • Risposta del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale a interpello n. 12-13 febbraio 2007. Art. 10, comma 8, Dlgs n. 368/2001	apr.	16
Contratto di inserimento • Decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 2007. Identificazione delle aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276	dic.	7
Dirigenti Circolare ministero del Lavoro del 13 aprile 2007. Legge 7.8.1997, n. 266, art. 20-Incentivi a reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa. Esercizio finanziario 2006	lu/ag.	2
 Documenti amministrativi Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale a interpello n. 9-8 febbraio 2007. Art. 9 Dlgs n. 124/2004 - Archiviazione elettronica dei documenti di lavoro	apr.	6
E-Mens • Messaggio Inps n. 29965 del 9.11.2006. Flussi Emens. Nuove funzionalità.	gen.	7



Indici generali 2007

	Inform. mese	N. pag.
Ferie Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 26 ottobre 2006 all'istanza di interpello della Banca d'Italia. Art. 9 Dlgs n. 124/2004. Monetizzazione delle ferie non godute nei termini di legge e relativo obbligo contributivo.	gen.	1
Festività Decreto ministero dell'Interno del 22 giugno 2007. Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2008.	ott.	7
 Fondo assistenza sanitaria Est ha attivato la sezione Faq con le risposte ai quesiti formulati. Fondo assistenza sanitaria Est. Il nuovo regolamento. Nota Confcommercio del 12.1.2007 n. prot. 00168. Est: obbligatorietà dell'adempimento contrattuale. Risposta del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 21 dicembre 2006 a interpello. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Risposta istanza di interpello avanzata dall'ordine dei consulenti del lavoro di Treviso - Contrattazione collettiva- Clausole relative all'istituzione di fondi di assistenza sanitaria integrativa. Funzione normativa od obbligatoria - Applicazione della sola parte normativa del contratto-Iscrizione dell'azienda alle associazioni stipulanti-Effetti sul riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dall'art. 10 L. n. 	gen. feb. mar.	3 15 6
 30/2003. Circolare Confcommercio n. prot. 00628 del 12 marzo 2007. Est - Comunicazioni. Circolare n. 2/07 del 5 giugno 2007. Cambio sede. Circolare n. 6/07 del 31 agosto 2007. Modalità versamento contributi. Codice identificativo del versamento. 	mar. mag. set. nov.	7 1 2 4
Lavoratori comunitari • Circolare n. 2 del ministero dell'Interno e del ministero della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2006. Ingresso nell'Ue dei cittadini della Romania e della Bulgaria.	feb.	21
 Lavoratori disabili Circolare Inps n. 90 del 23 maggio 2007. Permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questioni varie. Messaggio Inps del 9 maggio 2007, n. 11784. Permessi orari ex lege 194/92 e riposi orari (c.d. per allattamento) ex Dlgs 151/2001 per il medesimo figlio portatore di handicap-Chiarimenti. Messaggio Inps n. 15021 del 7.6.2007. Permessi ex lege n. 104/1992. Programma di assistenza. 	lu/ag. lu/ag. set.	3 4 3
 Messaggio Inps n. 15995 del 18.6.2007. Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/1992-Modifica criteri. Messaggio Inps n. 16866 del 28 giugno 2007. Frazionabilità dei permessi ex art. 33 comma 3 della legge 	set.	3
n. 104/1992-Massimale orario mensile - Ulteriori istruzioni. • Circolare Inps n. 112 del 3 agosto 2007. Estensione del diritto al congedo di cui all'art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001 al coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità.	set.	3 11
• Decreto ministero del Lavoro e della previdenza sociale 19 luglio 2007. Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.	nov.	6
Lavoratori extracomunitari Circolare ministero dell'Interno e della Solidarietà sociale del 24 ottobre 2006. Sportello Unico per l'immigrazione - Snellimento delle procedure. Circolare n. 6/2007 del ministero della Solidarietà sociale. Dpcm del 9/1/2007 concernente "Programmina transitaria dei flusci d'ingresso per i lavoratori etagionali extracomunitari e dei lavoratori estagionali extracomunitari e dei lavoratori estagionali extracomunitari e dei lavoratori estagionali estagion	gen.	2
zione transitoria dei flussi d'ingresso per i lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori extracomunitari formati all'estero nel territorio dello Stato italiano per l'anno 2007 • Circolare ministero del Lavoro 20 ag0sto 2007. Ingresso in Italia di lavoratore straniero. Mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro.	mag.	3
Legge finanziaria 2007 • Nota ministero del Lavoro 4 gennaio 2007. Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria) - Primi indirizzi operativi.	mar.	1



Indici generali 2007

	Inform. mese	N. pag.
 Nota esplicativa del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 4 gennaio 2007 prot. 13/Segr/0000440. Adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007) - Primi indirizzi operativi	apr.	12
Libri obbligatori Circolare ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 2007. Art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria) - Omessa istituzione e omessa esibizione libri matricola e paga-Indicazioni operative al personale ispettivo - Istruzioni operative. Nota Inail dell'8 giugno 2007. Legge finanziaria - Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e matricola-Ulteriori chiarimenti. Circolare ministero del Lavoro del 22 maggio 2007. Art. 1, comma 1178, L 296/2006 (Finanziaria) -	lu/ag. set.	6
Omessa istituzione e omessa esibizione libri matricola e paga-Indicazioni operative al personale ispettivo - Istruzioni operative. Licenziamenti collettivi	set.	5
• Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 9 novembre 2006 a istanza di interpello dell'Unione degli industriali della provincia di Bergamo. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-risposta in materia di criteri e modalità di scelta dei lavoratori nelle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4 e 5, L 223/1991).	gen.	5
 Malattia Risposta del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 16 novembre 2006 a istanza di interpello avanzata dalla Regione Lazio - Azienda sanitaria locale "Roma A". Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Incidenza sul periodo di comporto della malattia insorta durante il periodo di puerperio (art. 20, Dpr n. 1026/1076) 	gen.	6
 Maternità Messaggio Inps del 25 ottobre 2006, n. 28379. Fruizione frazionata del congedo parentale - Chiarimenti. Messaggio Inps del 4 aprile 2007, n. 8774. Congedo di paternità e congedo parentale - Documentazione 	gen.	5
amministrativa-Chiarimenti. • Messaggio n. 13279 del 25.5.2007. Chiarimenti in merito all'istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del Dlgs 151/2001.	giu. lu/ag.	10
Circolare ministero del Lavoro del 4 giugno 2007. Dimissioni della lavoratrice madre, ex art. 55 Tu 151/01. Procedura di convalida-Istruzioni operative Circolare ministero del Lavoro e della previdenza sociale prot. n. 25/I/0011025 del 3 settembre 2007.	set.	2
Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Risposta istanza di interpello avanzata dal consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. Riposi giornalieri aggiuntivi al padre lavoratore • Messaggio Inps del 20 settembre 2007, n. 22912. Compatibilità del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001 fruito da un genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale godu-	nov.	4
to dall'altro genitore per il medesimo figlio. • Messaggio Inps del 20 settembre 2007, n. 22913. Congedo parentale in caso di adozione o affidamento. Chiarimento.	nov.	6 7
Minori Circolare ministero del Lavoro del 20/7/2007. Istruzioni operative al personale ispettivo: articolo 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Età minima di ammissione al lavoro	off.	10
Orario di lavoro Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale a interpello n. 10-8 febbraio 2007. Art. 9, Dlgs	nov.	





	Inform. mese	N. pag.
n. 124/2004-Risposta istanza di interpello avanzata dal Servizio sanitario regionale Emilia Romagna - Azienda unità sanitaria locale di Imola In materia di lavoro straordinario	apr. dic.	7 6
 Trattamento di fine rapporto Nota Confcommercio n. prot. 02859 del 29.11.2006. Tfr dall'1.1.2007 Messaggio n. 13048 del 23.5.2007. Circolare n. 70 del 3.4.2007. Dichiarazione del dato occupazionale ai fini del trasferimento del contributi di finanziamento Tfr al Fondo di Tesoreria Inps Circolare Fondo FonTe. Modalità di versamento e di comunicazione dei contributi versati e delle adesioni raccolte Circolare Fondo FonTe. Procedure di comunicazione al fondo del flusso contributivo dei lavoratori silenti. 	feb. lu/ag. ott. nov.	18 7 1 5
Tutela dati personali Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 del 1 marzo 2007. Linee guida per posta elettronica e internet.	mag.	16
 Varie Messaggio Inps n. 1888 del 19.1.2007. Circolare n. 153 del 22 dicembre 2006. Chiarimenti in materia di conguaglio per le auto aziendali ad uso promiscuo. Circolare n. prot.02540 della Confcommercio. Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili. Presentazione disegno di legge. 	mar. dic.	12 1
IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE Addizionale Irpef		
 Circolare n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2007. Ulteriori chiarimenti in materia di addizionali comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche Decreto ministero dell'Economia e delle finanze 5 ottobre 2007. Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'Irpef, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 	lu/ag. dic.	11
Legge finanziaria 2007 • Circolare Confcommercio Prot. n. 03097 del 19.12.2006. Legge finanziaria per il 2007 • Nota Confcommercio Prot. n. 00696 del 21 marzo 2007. Modifiche all'Irpef - Circolare Agenzia delle Entrate del 16/3/2007, n. 15.	feb. mag.	1 10
Modello Cud • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 145/E del 21 dicembre 2006. Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212	feb.	9
 Reddito imponibile Risoluzione n. 118/E dell'Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2006. Istanza di interpello. Federazione Alfa. Art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir. Trattamento fiscale dei buoni pasto	gen. lu/ag.	8
4 luglio 2006, n. 223 - Istruzioni per la restituzione delle maggiori ritenute operate dal sostituto d'imposta sull'incentivo all'esodo. Istanza di interpello di una spa	set.	7




	Inform. mese	N. pag.
 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 126/E del 5 giugno 2007. Istanza di interpello. Provincia di (). Erogazione "ticket trasporto" di importo annuo pari a euro 258,23. Art. 51, comma 3, del Dpr n. 917/1986. Legge 3 agosto 2007, n. 127 (Gu n. 190 del 17/8/2007-Supplemento ordinario n. 182). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria. 	set.	9
Modello 770 • Circolare Inps n. 115 del 7 settembre 2007. Provvedimento 15 gennaio 2007 dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla Gu n. 41 del 19 febbraio 2006. Approvazione del modello 770 semplificato, relativo all'anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuate.	nov.	8
Scaglioni aliquote e detrazioni Irpef • Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze n. 149 del 2 agosto 2007. Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	nov.	10
• Deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 21 marzo 2007. Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	mag.	14
GIURISPRUDENZA		
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro Mobbing. Modalità di manifestazione - Cass. sez. lav. 6 marzo 2006, n. 4774. Tirocinio e subordinazione - Cas. sez. lav. 25 gennaio 2006, n. 1380. Definizione di trasferta - Cass. sez. lav. 21 marzo 2006, n. 5240. Contratto a termine - Cass. sez. lav. 21 marzo 2006, n. 6245. Comportamento discriminatorio e carriera - Cas. sez. lav. 18 maggio 2006, n. 11661. Lavoro subordinato. Caratteristiche - Cass. sez. lav. 16 giugno 2006, n. 13935. Demansionamento professionale - Cass. sez. lav. 26 giugno 2006, n. 14729. Controllo a distanza del lavoratore - Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007, n. 8042. Lavoro straordinario - Cass.sez.lav. 7 luglio 2006, n. 15499. Infortunio in itinere ed uso del mezzo privato - Cass. sez. lav. 27 luglio 2006, n. 17167. Mansioni diverse da quelle assegnate - Cass. sez. lav. 20 novembre 2006, n. 24587. Contratto a termine. Proroga - Cass. sez. lav. 7 dicembre 2006, n. 24655. Trasferimento d'azienda. Effetti - Cas. sez. lav. 7 dicembre 2006, n. 26215. Associazione in partecipazione e subordinazione. Differenze - Cass. sez. lav. 22 novembre 2006, n. 24781.	gen. gen. mar. mar. apr. apr. giu. lu/ag. lu/ag. set. ott. nov.	9 9 13 13 18 18 15 13 13 11 14 14 11
Estinzione del rapporto di lavoro Gravidanza e licenziamento - Cass. sez. lav. 1 febbraio 2006, n. 2244	gen. gen. apr. apr. apr. lu/ag. set.	10 10 18 19 19 13





	Intorm. mese	N. pag.
 Riorganizzazione aziendale e licenziamento del dirigente - Cass. sez. lav. 26 luglio 2006, n. 17013 Licenziamento disciplinare - Cass. sez. lav 11 luglio 2006, n. 15678 Licenziamento del dirigente - Cass. sez. lav. 20 dicembre 2006, n. 27197 	set. ott. nov.	11 14 12
 Rapporto di agenzia e rappresentanza Subagente e indennità di fine rapporto - Cass. sez. lav. 14 febbraio 2006, n. 3196. Contratto di agenzia. Caratteristiche - Cass. sez. lav 7 luglio 2006, n. 15484. 	gen. giu.	10 15





Inform. N. mese pag WELFARE **PREVIDENZA** 30 • Il regolamento della Covip per l'adeguamento delle forme pensionistiche..... 33 • Provvedimento fiscale collegato alla Finanziaria 2007 - Conversione in legge del Dl 262/2006...... gen. 33 Nuovi assegni familiari. feb. 45 Buoni pasto e lavoratori part time. feb. 47 Destinazione Tfr - Adempimenti e modulistica. mar. 31 • Variazioni 2007 in materia di welfare. 41 mar. • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) - Articolo 1, commi 778, 782, 1187 e 1257. mar. 46 • Indennità antitubercolari. mar. 48 48 37 • Co.co.co e Co.co.pro - Aliquote contributive e aliquote di computo per l'anno 2007..... 39 apr. Romania e Bulgaria nell'Unione Europea 40 apr. • Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1º luglio 2006..... 41 apr. 42 apr. Previdenza complementare: la circolare Inps sul Tfr. 39 mag. Previdenza complementare: la manifestazione di volontà del lavoratore 45 Obblighi contributivi nei riguardi del fondo di Tesoreria. Ulteriori precisazioni. Flusso E-Mens: esposizione 33 delle informazioni giu. Esonero dagli obblighi Enpals per determinate prestazioni lavorative. Circolare Enpals n. 6/2007 giu. 64 • Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione annuale. 35 36 Libri obbligatori. Lr 2 aprile 2007 n. 8. 36 Contribuzioni versate all'Enpals; al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle Gestioni speciali dell'Inps.. 34 lu/ag. Lavoro irregolare: sanzioni amministrative. 35 lu/ag. 32 set. 33 35 36 • Pensioni di anzianità: incidenza di periodi figurativi e di residenza trascorsi in Stati membri...... 38 29 nov. 32 Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo. dic. 31 Disegno di legge Protocollo welfare: misure previdenziali. dic. 36 PREVIDENZA COMPLEMENTARE gen. 29 • FonTe, Procedura Tf(r)as per gestione Tfr. 37 giu. Dichiarazione del dato occupazionale ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento Tfr al fondo di Tesoreria Inps. lu/ag. 31 Tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari. lu/ag. 31



	Inform. mese	N. pag.
 Previdenza complementare. I riscatti. Procedura Tf(r)as per gestione Tfr. Fondi pensione e cessione del Tfr in garanzia. Prestazioni dei fondi pensione. Regime fiscale delle prestazioni dei fondi pensione. Nuovo rapporto di lavoro e previdenza complementare. 	lu/ag. lu/ag. set. set. nov. dic.	32 32 29 31 34 37
ASSISTENZA		
 Malattie oncologiche	gen. feb. mar. mar. apr. apr. apr. giu. giu. giu. lu/ag. lu/ag. set. nov. dic. dic.	34 48 49 49 52 43 45 45 49 38 41 41 44 40 40 33 35 29 30
ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA		
Soci amministratori di srl commerciali: doppia contribuzione Inps Decorrenza del termine e prescrizione delle sanzioni civili per inadempimento contributivo. Strumenti di riscossione dei contributi. Finanziaria 2007. Disciplina del potere di autotutela dell'Inps. Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro. Pensioni: trasferimento all'Inps dei contributi svizzeri. Qualificazione del rapporto e competenza del comitato regionale Inps. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Infortunio sul lavoro e limiti alla responsabilità del datore di lavoro.	gen. gen. gen. feb. feb. apr. mag. mag.	35 36 36 39 41 45 46 58 58



	Inform. mese	N. pag.
Assegno di accompagnamento e ricovero in ospedale. Determinazione dell'indennità di mobilità. Sospensione temporanea del rapporto e obbligo contributivo. Nuove assunzioni e Tfr Vidimazione registro infortuni. Infortunio in itinere e rendita vitalizia. Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani. Insorgenza del diritto all'indennità di mobilità. Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani La base di calcolo per Tfr dovuto all'Inps. Il nono principio della Fondazione consulenti del lavoro. Cessione del quinto della pensione Ced e lotta all'abusivismo. Modello Dm10 ed evasione contributiva. Misure dell'indennità di mobilità.	mag. lu/ag. lu/ag. lu/ag. set. set. set. ott. nov. dic. dic. dic.	60 41 41 41 34 34 34 40 40 36 38 38 38
Finanziaria 2007. Le misure di contrasto al lavoro sommerso. Accesso al lavoro dei cittadini bulgari e rumeni INDICE PER ARGOMENTI	mar. mar.	53 54
Assegni familiari	4.	
Nuovi assegni familiari. Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione: limiti di reddito 2007.	feb. mar.	45 49
Rivalutazione degli assegni per le famiglie numerose a carico dei comuni.	giu.	41
Assistenza integrativa sanitaria • Assistenza sanitaria integrativa: Fondo Est: le istruzioni ai lavoratori per beneficiare delle prestazioni	mag.	45
Cassa integrazione e solidarietà • Ipotesi di decadenza dai trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione.	apr.	43
Condono, contenzioso, sanzioni e vigilanza Decorrenza del termine e prescrizione delle sanzioni civili per inadempimento contributivo. Strumenti di riscossione dei contributi. Disciplina del potere di autotutela dell'Inps. Finanziaria 2007. Le misure di contrasto al lavoro sommerso. Qualificazione del rapporto e competenza del comitato regionale Inps. Libri obbligatori. Lr 2 aprile 2007 n. 8. Lavoro irregolare: sanzioni amministrative. Vidimanzione registro infortuni. Il contrasto al lavoro irregolare. La sospensione dell'attività.	gen. gen. feb. mar. mag. giu. lu/ag. set. ott.	35 36 41 53 58 36 35 34 33




	Inform. mese	N. pag.
Contributi		
 Provvedimento fiscale collegato alla Finanziaria 2007 - Conversione legge del Dl 262/2006. Soci amministratori di srl commerciali: doppia contribuzione Inps. Artigiani e commercianti: i contributi per il 2007. Esonero dagli obblighi Enpals per determinate prestazioni lavorative. Circolare Enpals n. 6/2007. Contribuzioni versate all'Enpals ed al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dell'Inps. Sospensione temporanea del rapporto e obbligo contributivo. Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani. Modello DM10 ed evasione contributiva. 	gen. gen. apr. giu. lu/ag. lu/ag. set. dic.	33 35 37 34 34 41 34 38
Contributi volontari, figurativi, da riscatto, totalizzazione		
 Pensioni: trasferimento all'Inps dei contributi svizzeri. Pensioni di anzianità: incidenza di periodi figurativi e di residenza trascorsi in Stati membri. Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani. Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo. 	apr. ott. ott. dic.	46 38 40 31
Contributo del 10% - Collaborazioni coordinate e coontinuative		
 Co.co.co e co.co.pro - Aliquote contributive e aliquote di computo per l'anno 2007. L'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Circolare Inps n. 76/2007. L'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Precisazioni. 	apr. giu. Iu/ag.	39 38 40
Giurisprudenza Cassazione Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro. Infortunio sul lavoro e limiti alla responsabilità del datore di lavoro.	feb. mag.	45 59
Giurisprudenza corte costituzionale Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani.	ott.	40
Inail		
Variazioni minimali e massimali premi Inail dal 1.7.2006. Trasmissione denuncia nominativa Inail per via telematica. Il fenomeno infortunistico nelle statistiche Inail. L'informazione statistica Inail. Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2006. Denuncia nominativa degli assicurati. Precisazioni sugli autotrasportatori. Infortunio sul lavoro e limiti alla responsabilità del datore di lavoro. Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione annuale. Quintuplicazione delle sanzioni Inail. Infortunio in itinere e rendita vitalizia. Inail - Rivalutazione delle prestazioni economiche.	feb. mar. mar. apr. apr. mag. giu. giu. set. ott. dic.	48 49 52 41 42 59 35 44 34 35 30
Inquadramento previdenziale Instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con il presidente di cooperativa.	set.	32
Estero La normativa di sicurezza sociale per i lavoratori distaccati nei Paesi Ue. Accesso al lavoro dei cittadini bulgari e rumeni. Romania e Bulgaria nell'Unione europea. Malattia e maternità / cure termali Malattie oncologiche.	gen. mar. apr.	30 54 40
 Malattie oncologicne. L'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Circolare Inps n. 76/2007. L'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Precisazioni. 	gen. giu. lu/ag.	38 40



	Inform. mese	N. pag.
• Dm 12 luglio 2007 in materia di sostegno alla maternità e paternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata.	dic.	29
 Retribuzioni imponibili Veicoli concessi in uso promiscuo. Trattamento previdenziale e fiscale. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l'anno 2007. 	giu. giu.	36 41
Mobilità e disoccupazione Ipotesi di decadenza dai trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione. Determinazione dell'indennità di mobilità. Insorgenza del diritto all'indennità di mobilità. Concessione di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale in deroga alle disposizioni vigenti. Mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità in presenza di particolari tipologie contrattuali o situazioni giuridiche. Misure dell'indennità di mobilità.	apr. lu/ag. set. nov. dic. dic.	43 41 34 35 30 38
Part-time • Buoni pasto e lavoratori part time.	feb.	47
Pensioni Pensioni: trasferimento all'Inps dei contributi svizzeri. Pensioni di anzianità: incidenza di periodi figurativi e di residenza trascorsi in Stati membri. La somma aggiuntiva per i pensionati ultrasessantaquattrenni. Cessione del quinto della pensione.	apr. ott. nov. nov.	46 38 29 36
Portatori di handicap Permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 La distribuzione delle competenze nel procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile	lu/ag. set.	40 33
Previdenza complementare (Fonte, Enasarco, Negri) Previdenza complementare e Tfr dal 1° gennaio 2007 Il Regomento della Covip per l'adeguamento delle forme pensionistiche	gen. gen. mar. mag. mag. giu. giu. lu/ag. lu/ag. lu/ag. lu/ag. set. set. ott. nov. dic.	29 33 31 39 45 33 37 31 31 32 32 41 29 31 40 34 37



	Inform. mese	N. pag.
Tbc, donatori di sangue, di midollo Indennità antitubercolari	mar.	48
Lavoratori spettacolo Lavoro irregolare nello spettacolo: le istruzioni dell'Enpals.	ott.	36
Assistenza, welfare, varie Finanziaria 2007. Variazioni 2007 in materia di welfare. Legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007) - Articolo 1, commi 778,782, 1187 e 1257. Influenza aviaria: proroga termini recupero contribuzione sospesa. Prestazioni a sostegno del reddito massimali 2007. Il fondo di garanzia per trattamento di fine rapporto. Circolare Inps n. 53/2007. Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La distribuzione delle competenze nel procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile. Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili. Disegno di legge Protocollo welfare: misure previdenziali. Ced e lotta all'abusivismo.	feb. mar. mar. apr. mag. mag. set. nov. dic. dic.	39 41 46 48 45 49 58 33 32 36 38





N. mese pag. AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO • Sicurezza sul lavoro - Applicabilità del Titolo V bis Dlgs 626/94 "Protezione da agenti fisici" in tema di tutela dei lavoratori dall'esposizione al rischio rumore. 42 gen. • Sicurezza sul lavoro - Art. 36 bis legge 4 agosto 2006 n. 248 - Tessera di riconoscimento del personale occupato nell'ambito dei cantieri edili - Chiarimenti sui datori di lavoro obbligati. feb. 49 Sicurezza sul lavoro - Accordo Stato/Regioni del 2006 per la formazione di Rspp e Aspp - Linee interpretative - Prima Parte..... mar. 55 • Sicurezza sul lavoro - Diffida obbligatoria per gli inadempimenti in materia di lavoro - Circolare del ministero Lavoro. 58 mar. Sicurezza sul lavoro - Art. 17, comma 5 Dlgs 626/1994 - Medico competente - Non configurabile il rapporto autonomo di collaborazione con la struttura di servizi convenzionata con il datore di lavoro...... 47 Sicurezza sul lavoro - Art. 16, comma 2, lettera a) Dlgs 626/1994 - Visite preventive e visite preassuntive del medico competente. 48 • Sicurezza sul lavoro - Accordo Stato/Regioni del 2006 per la formazione di Rspp e Aspp - Linee interpretative - Seconda Parte..... apr. 49 lu/ag. 43 Sicurezza sul lavoro - Testo Unico per la sicurezza sul lavoro. Disegno di legge per la delega al Governo. lu/ag. 44 Sicurezza sul lavoro - Modifiche all'art. 7 Dlgs 626/1994 - Pacchetto sicurezza. 36 set. Sicurezza sul lavoro - Limitazioni all'uso delle sostanze chimiche - Regolamento Ce 1907/2006 Reach. 47 ott. • Sicurezza sul lavoro - Titolo V bis Dlgs 626/94 sulla tutela dei lavoratori dall'esposizione al rischio rumore - Linee guida delle Regioni..... ott. 49 Sicurezza sul lavoro - Legge 3 agosto 2007 n. 123 - art. 6 - Tessera di riconoscimento. 39 Sicurezza sul lavoro - Riordino del Testo unico sulla sicurezza. Delega al governo e nuove misure...... 39 PREVENZIONE INCENDI • Chiarimenti sull'intestazione del certificato di prevenzione incendi introdotto dal Dpr 214/2006. 39 gen. • Decreto ministeriale recante direttive per il superamento del nulla osta provvisorio - Fine del periodo transitorio a maggio 2009. Norme sulla sicurezza degli impianti - Strutture ricettive con oltre 25 posti letto - Proroga di termini. 51 **RIFIUTI** feb. 49 Mud 2006. Esclusione per i rifiuti non pericolosi. mag. 61 mag. 62 Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee). Proroga al 31 dicembre 2007. 50



	Inform. mese	N. pag.
AMBIENTE		
 Variazione contributo Conai per carta e vetro dal 1° gennaio 2007. Ulteriore rammento. Guida 2007 del contributo ambientale Conai e relative date di scadenza. Norme in materia ambientale - Testo unico Dlgs 152/2006 - Disposizioni correttive e integrative e proro- 	gen. apr.	46 50
ghe.	apr.	51
 Norme in materia ambientale - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Articolato Parte IV Dlgs 152/2006 - Corrispondenze con Dlgs 22/1997. Norme in materia ambientale - Deposito temporaneo di rifiuti - Gli aspetti principali nel Codice dell'am- 	apr.	52
biente Dlgs 152/2006	giu.	45
 Norme in materia ambientale - Testo Unico Dlgs 152/2006 - Deposito temporaneo di rifiuti per conto terzi Adempimenti del produttore	lu/ag.	44
Norme in maieria ambieniale - Deposito temporaneo di ritiuti - Nuova tipologia di operazione di recupero - All. C - Parte IV Dlgs 152/2006 Riepilogo delle scadenze prorogate di termini di legge in campo ambientale	set. ott.	35 51
Codice ambientale Dlgs 152/2006 - Bozza di decreto correttivo sulla Parte quarta - Questioni aperte - Criticità	nov.	41
• Codice Ambientale Dlgs 152/2006 - Abrogazione degli articoli 6, 48 e 49. Conferma dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.	nov.	43
POLITICHE ENERGETICHE • Gli incentivi fiscali del "Pacchetto Energia" nella Finanziaria 2007 (L. 296/2006)	nov. dic.	43 39
Finanziare il fotovoltaico con il nuovo "Conto Energia"	dic.	41





	Inform. mese	N. pag.
TRIBUTARIO		
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE		
 Manovra correttiva Legge 248/2006. Individuati gli autocarri equiparati alle autovetture (riferimento Pr.Ag.Ent. 6/12/2006). Studi di settore - Revisione (riferimento Pr.Ag.Ent. 14/2/2007). Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio (riferimento Dm Ec.Fin. 20/3/2007). Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi (riferimento Dm Ec.Fin. 20/3/2007). Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali (riferimento Dm Ec.Fin. 20/3/2007). Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture (riferimento Dm Ec.Fin. 20/3/2007). Studi di settore (riferimento Circ.Ag.En. n. 31/2007). Studi di settore - Cause o circostanze prefiguranti condizioni di "non normalità economica" e/o "marginalità economica". Studi di settore - Annotazione separata - Approvazione modelli (riferimento Pr.Ag.Ent. 10/5/2007). Studi di settore - Indicatori di normalità economica (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 38/2007). Acquisto di medicinali - Scontrino fiscale "parlante" (riferimento Com.St. Ag.Ent. 28/6/07). Novità fiscali (riferimento L. n. 127/2007). Studi di settore - Contribuenti con attività d'impresa con multipunto e/o multiattività. Studi di settore (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 41/2007). Valore normale dei fabbricati (riferimento Prov.Ag.Ent. 27/7/07). Rimborsi - Nuovo modulo per accredito sul conto corrente (riferimento Com.St.Ag.Ent. 15/9/07). Studi di settore - Istituzione degli Osservatori regionali (riferimento Pr.Ag.Ent. 8/10/07). Studi di settore - Istituzione degli Osservatori regionali (riferimento Pr.Ag.Ent. 8/10/07). 	mar. mag. giu. giu. giu. lu/ag. lu/ag. set. set. set. set. ott. ott. ott. nov. dic.	70 69 51 53 55 51 53 39 40 42 42 46 53 54 54 55 46 46
IMPOSTE DIRETTE		
 Tabella nazionale Aci - Agenzia delle Entrate Manovra finanziaria anno 2007 - Addizionale comunale Irpef (riferimento Ris. Ag.Ent.n. 20/2007) Manovra finanziaria anno 2007 - Condominio e nuovo obbligo di ritenuta del 4% sull'appalto di opere e servizi - L. n. 296/2006 (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 19/E/2007) Manovra finanziaria anno 2007 - Condominio e nuovo obbligo di ritenuta del 4% (riferimento Circ.Ag.Ent. 7/E/2007) 	feb. apr. apr.	56 61 61
n. 7/E/2007)	apr. mag. mag. giv.	62 70 71 50
Circ.Ag.Ent. n. 21/2007) • Detrazione per acquisto frigoriferi classe "A+" (riferimento Com.St.Ag.Ent. 27/4/2007) • Spese palestre (riferimento Dpcm 28/3/07) • Contributi ad associazioni di categoria - Deducibilità • Deducibilità spese telefoniche (riferimento Ris. Ag.En. n. 104/2007) • Assistenza fiscale - Mod.730 (riferimento Dm Ec.Fin. n. 63/2007)	giu. lu/ag. lu/ag. lu/ag. lu/ag.	50 49 50 50 50



	Inform. mese	N. pag.
 Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico (riferimento Circ.Ag.En. n. 36/2007) Spese di ristrutturazione (riferimento Ris.Ag.Ent. nn.124 -127/2007) Agenti - Deducibilità accantonamenti - Indennità (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 42/2007) Detrazione Irpef 36% - Coesistenza lavori di ristrutturazione su appartamenti e su parti comuni (riferimen- 	lu/ag. set. ott.	51 47 56
to Ris.Ag.Ent. n. 206/2007) • Accertamento sintetico (riferimento Com.St.Ag.Ent. 9/8/2007) • Immobili strumentali - Ammortamento (riferimento Dl n. 118/2007) • Mod. 730 integrativo - Correzione dei dati relativi al sostituto d'imposta (riferimento Circ.Ag.Ent. n.	ott. ott.	57 57 57
Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni - Art. 48-bis (riferimento Dpr n. 602/1973) Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 29/07)	nov. nov. nov.	46 47 48
IMPOSTE INDIRETTE		
 Iva - Auto - Rimborsi - Sentenza della Corte di giustizia UE (riferimento L. n. 278/2006) Iva - Elenco clienti e fornitori (riferimento Com. St.Ag.En. 10/11/2006) Manovra correttiva - Legge n. 248/2006 - registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immo- 	gen. gen.	47 47
bili in corso di esecuzione al 4/07/06 (riferimento Circ.Ag.En. n. 33/E/2006) • Impiego di gas metano in usi agevolati (riferimento L. n. 286/2006) • Iva - Approvazione dei modelli AA7/8 e AA9/8 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio, variazione dati	gen. mar.	48 68
o cessazione attività (riferimento Pr.Ag.Ent. 28/12/2006)	mar.	68 69
 Manovra finanziaria anno 2007 - Iva - Partecipazione a convegni - Detraibilità Iva del ristorante - Risposta (riferimento Ag.Ent. 31/1/2007) Compravendite immobiliari - Nuove disposizioni in materia di imposta di registro - Controlli degli uffici 	apr.	64
(riferimento Circ.Ag. Ent. n. 6/E/2007) • Iva - Auto - Rimborsi - Approvazione modello (riferimento Pr.Ag.Ent.) • Controlli Iva - Indicatori di coerenza per la continuazione dell'attività (riferimento Pr.Ag.Ent. 7/3/2007)	apr. mag. mag.	64 72 73
Modifica delle tariffe sull'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica (riferimento Dm Ec.F. 22/2/2007) Incentivazione per riduzione e sostituzione di autoveicoli, autocarri e motocicli immatricolati come "euro 0"	mag.	74
e "euro 1" (riferimento Ris.Ag.Ent. 7/2/2007)	mag.	74 76 47
 Iva - Auto - Rimborsi - Approvazione modello - Provv.Ag.Ent. 22/2/07 - Proroga presentazione (riferimento Dpcm. 5/4/2007) Iva - Detrazione credito Iva (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 74/2007) 	giu. giu. giu.	48 48
 Iva - Invio telematico degli elenchi clienti e fornitori (riferimento Com.St. Ag.En. 28/5/2007) Rimborsi dell'Iva relativi ai veicoli (riferimento Circ. Ag. En. n. 28/2007) Elenco clienti e fornitori (riferimento Pr.Ag.Ent. 25/5/2007) 	lu/ag. lu/ag. set.	47 48 49
 Iva - Reverse charge - Cessione di beni strumentali per natura (riferimento Dm Ec.Fin. 25/5/2007) Federalismo fiscale - Funzioni catastali trasferite ai Comuni(riferimento Dpcm 14/6/2007) Iva - Auto aziendali - Detraibilità (riferimento Dec.Cons.Eur.18/6/2007) 	ott. ott.	59 59 60
 Iva - Invio telematico dei corrispettivi - Soggetti minimi in franchigia (riferimento Pr.Ag.Ent. 18/7/2007) Iva - Trasmissione telematica corrispettivi - Proroga (riferimento Com.St.Ag.Ent. 10/9/2007) Elenco clienti e fornitori (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 53/E/2007) 	ott. nov. nov.	60 49 49




	Inform. mese	N. pag.
TRIBUTI LOCALI		
• Irap - Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea Rinuncia ai ricorsi e spese di giustizia (rife-		
rimento Circ. Ag.Ent. n. 9/2007) • Imposta comunale sulla pubblicità - Nota del ministero delle Finanze Dipartimento delle Politiche fiscali (rife-	apr.	66
rimento Nota n. 11159/2007) • Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 (rife-	mag.	65
rimento Dm I. 19/3/2007) • Imposta comunale sulla pubblicità e canone occupazione spazi ed aree pubbliche - Censimento e control-	mag.	66
li - Comune di Milano	mag.	67
Finanze - Dipartimento delle politiche fiscali (riferimento Nota n. 2586/2007) • Irap - Attività libero professionali - Sentenze della Cassazione	mag.	67 67
 Ici - Novità 2007 - Compensazione nel Mod. 730 Ici - Adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo 	mag.	67
D (riferimento Dm Ec. 9/3/2007)	mag. lu/ag.	69 57
 Approvazione del modello Ici (riferimento Dm Ec.Fin. 26/4/2007) Ici - Aliquote e detrazioni - Comune di Milano Deliberazioni Consiglio comunale n. 13/2007 e n. 15/2007 	lu/ag. lu/ag. lu/ag.	58 58
• Irap - Cuneo fiscale - Applicabilità immediata delle nuove deduzioni (riferimento Dl n. 67/2007)	ott.	62
VARIE		
Mod. F24 - Versamenti telematici - Legge n. 248/2006 (riferimento Circ.Ag.En. n. 30/2006) Decrete collegate alla Finanziaria. Disposizioni usposti (riferimento L. n. 384/2006)	gen.	51 51
Decreto collegato alla Finanziaria - Disposizioni urgenti (riferimento L. n. 286/2006) Manovra economica per l'anno 2007 (riferimento L. n. 296/2006)	gen. feb.	55
Mod. F24 - Versamenti telematici (riferimento L. n. 248/2006) Manovra economica per l'anno 2007 (riferimento L. n. 296/2006)	feb. mar.	56 61
Manovra finanziaria per l'anno 2007 (riferimento L. n. 296/2007)	apr.	57
 Manovra finanziaria per l'anno 2007 (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 11/2007) Approvazione di specifici indicatori di normalità economica (riferimento Dm Ec.Fin. 20/3/2007) 	apr. giu.	67 57
Dichiarazione dei redditi - Proroga (riferimento Com. St.Ag.En. 7/5/2007)	lu/ag.	60
Sanzioni - Istituzione codice tributo (riferimento Ris. Ag.En. n. 109/2007)	lu/ag.	60
Contributo ai co.co.co per l'acquisto dei pc (riferimento Dm Ec.Fin. 8/6/2007) Rateizzazione dei versamenti - Tabella indicativa	ott.	62 64
• Mod. F24 - Approvazione modello di estratto conto e di quietanza dei versamenti telematici (riferimento	ott.	04
Pr.Ag.Ent. 2/8/2007)	ott.	65
 Tassa sulla società - Rimborsi - Diritto al rimborso integrale Manovra di bilancio anno 2008 - Disposizioni urgenti (riferimento Dl n. 159/2007) 	nov. dic.	45 45
Manoria ai Bilancio anno 2000 - Bisposizioni digani (manifelio Bi in 107/ 2007)	aic.	43





	Inform. mese	N. pag.
LEGALE		
IN PRIMO PIANO		
 Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006/2008 Direttive e calendario 2007 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati L. 27.12.2006, n. 296 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 	gen. feb.	55 57
Stato (legge Finanziaria 2007)	mar.	71
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	apr.	71
ministrazione di alimenti e bevande. Lr n. 5, del 17.2.2007	mag.	79
• Conversione in legge del decreto legge 31.1.2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese	giu.	59
Codice alimentare Disegno di legge "Liberalizzazioni" Approvazione in prima lettura della Camera dei deputati	lu/ag. set.	63 51
Sublocazione e cessione del contratto di locazione - Art. 36 L. 392/78 Approvazione del decreto correttivo della legge in materia di fallimento	ott. nov.	67 57
Approvazione dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6.9.2005, n. 206, recante Codice del consumo	dic.	47
decreto legistativo 0.7.2003, II. 200, recame Codice del consumo	uic.	4/
CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DEI TRASPORTI		
 Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada ai sensi dell'art. 195 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 - Dm 29.12.2006. Decreto legge contenente modifiche urgenti al Codice della strada. Conversione in legge del decreto 117 sulla circolazione stradale. 	mar. ott. dic.	74 68 49
DISCIDUINIA DEI DURRUCI ESERCIZI		
DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI		
• Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotteria, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro - Decreto 2.1.2007		- .
Art. 110 Tulps con le ultime modifiche apportate dal decreto del 18.1.2007	feb. apr.	76 75
DISCIPLINA DEGLI ORARI		
 Progetto di legge in materia di orari degli esercizi commerciali Proroga della validità dell'individuazione di comuni ad economia prevalentemente turistica - Dgr 	gen.	58
26.6.2007 n. 8/5013	ott.	71
 Comune di Milano - Provvedimento Pg 624148/2007 - Chiusura domenicale e festiva e orari dei negozi Deroghe per zona di decentramento 1 - Anno 2007-2008 	ott.	72





	Inform. mese	N. pag.
DISCIPLINA DEL COMMERCIO		
Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico Segnalazione dell'Antitrust sulle disposizioni regionali della Lombardia e dell'Umbria relative alla vendita	gen.	56
dei farmaci negli esercizi commerciali	gen.	57
parte di commercialisti, ragionieri, periti	feb. apr.	74 72
Metrologia: strumenti di misura	mag.	80
Lr 27 febbraio 2007 n. 5 - Collegato ordinamentale 2007 • Risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico	giu. set.	61 58
 Contratto di affidamento di reparto Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 - Saggio di interesse semestre 1° luglio al 31 dicembre 2007 Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146: attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche 	ott.	70 70
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/Cee, 97/7/Ce, 98/27/Ce, 2002/65/Ce, e il regolamento (Ce) n. 2006/2004	nov.	58
Recenti risoluzioni del ministero dello sviluppo economico	nov.	60
DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA		
• Applicazione del Dlgs 21.5.2004 n. 179 e L. 11.3.2006 n. 81 (art. 1 bis), concernenti produzione e com-		
mercializzazione del miele - Circolare 2.12.2006 n. 2	feb.	59
alimenti Indicazioni nutrizionali e sulla salute riportate sui prodotti alimentari Igiene alimenti - Applicazione reg. nn. 852 e 853/2004	mer. apr. apr.	78 73 74
Conserve vegetali. Identificazione del lotto. Anno 2006 Oggetti a contatto: ceramica	mag.	81 81
 Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie - Collegato Lr 2.4.2007 n. 8 Oggetti di alluminio e relative leghe soggetti a venire a contatto con gli alimenti: disposizioni precauzio- 	giu.	62
nali • Banca nazionale dati operatori ortofrutticoli • Etichettatura olio vergine ed extravergine - Dm 9.10.2007 e Regolamento Ce n. 1019/2002	set. dic. dic.	59 50 50
TURISMO		
Nuova disciplina regionale dell'agriturismo - Lr n. 10/2007	set.	60

l'Informatore dicembre 2007 Legale

	Inform. mese	N. pag.
VARIE		
 Attuazione della direttiva 2003/38/Ce, che modifica la direttiva 78/660/Cee, relativa ai conti annuali di taluni tip di società per quanto concerne gli importi espressi in euro - Dlgs 7.11.2006 n. 285 Istituzione della quinta serie speciale della Gu relativa ai contratti pubblici - Dm 13.12.2006 	gen. feb.	59 60
• Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti	feb.	60
• Abrogazione del comma 1343 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa - Dl 27.12.2006 n. 299	feb.	62
• Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intel-	1000	
lettuale. Direttiva 2006/115/Ce • Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi - Direttiva 2006/116/Ce	mar. mar.	79 79
 Tutela della privacy - Dm n. 305 del 7.12.2006 Tutela della privacy - Dm n. 306 del 12.12.2006 	apr. apr.	76 77
Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 Saggio di interesse - Semestre 1 gennaio-31 luglio 2007 Prodotti cosmetici: etichettatura ingredienti	apr.	78 78
• Comunicazione all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato sulla non imposizione e sulla riduzio-	apr.	
ne delle sanzioni - L. 287/90 art. 15	apr. apr.	79 80
 Sicurezza dei prodotti Privacy - Utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori - provvedimento del Garante - Gu 	mag.	83
10.3.2007, n. 58	mag.	83
della legge 27.12.2006, recante disposizioni in materia del termine di prescrizione per la responsabilità		84
amministrativa. Legge 23.2.2007, n. 16	mag.	
fissa - Circolare esplicativa • Diritto annuale camerale	giu. Iu/ag.	63 64
Novità dall'Unione europea Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese	lu/ag. set.	64 60
• Schema di decreto legislativo recante nuove norme su vendita e distribuzione all'ingrosso dei farmaci	ott.	72
 Art. 18 L. 689/81 - Termine entro cui deve pronunciarsi l'autorita' competente a ricevere il ricorso Pubblicazione in gazzetta del secondo decreto legislativo correttivo al codice degli appalti. 	ott. ott.	74 75
 Disegno di legge del governo in materia di credito al consumo Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145. Attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/Ce che modi- 	ott.	82
fica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole • Segnalazione iniziativa truffaldina	nov.	61 62
		02





Inform.


N.

	mese	pag.
BANDI E FINANZIAMENTI		
IN PRIMO PIANO		
Incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive.	gen.	61
• Attivo il titolo IV Lr n.36/88. Concessione di contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi a imprese turistiche	feb.	63
Al via il VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2007-2013	mar.	81
Regione Lombardia. Incentivi per promuovere l'auto ecologica. Scadenza ad esaurimento fondi	mar.	81
 Sicurezza anticrimine. Il bando 2007 del Comune di Milano Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Bando della Camera di commercio 	apr.	81
di Milano: scadenza 15 febbraio 2008	mag.	85
Comune di Milano. Bando per la sicurezza anticrimine. Ultimi giorni	giu.	67
• Lr 36/88 - Incentivi all'ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive. Scadenza ad esau- rimento fondi	lu/ag.	67
• Lombardia: il primo bando a sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle	10, 4.9.	
imprese	set.	67
ro. Scadenza ad esaurimento fondi	ott.	85
• Bando tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate a mini-		
mizzare gli impatti sull'ambiente	nov.	65
zate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente - Scadenza 31 gennaio 2008 ore 16:30	dic.	53
 UNIONE EUROPEA Asia Invest II. Seconda scadenza 9 marzo 2007	feb. mar.	63 81
GOVERNO		
 Dalla Finanziaria 50 milioni di incentivi per Gpl e metano sugli autoveicoli. Scadenza ad esaurimento fondi. Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica. 	mar.	81
Scadenza ad esaurimento fondi	mar.	82
esaurimento fondi	mar.	82
• Dalla Finanziaria 50 milioni di incentivi per Gpl e metano sugli autoveicoli. Scadenza ad esaurimento		0.4
fondi. Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica.	mag.	86
Scadenza ad esaurimento fondi Decreto legislativo n. 185 del 21/4/2000. Incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.	mag.	86
Scadenza ad esaurimento fondi Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica.	giu.	67
Scadenza ad esaurimento fondi	lu/ag.	67





	Inform. mese	N. pag.
 Decreto legislativo n. 185 del 21/4/2000. Incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego. Scadenza ad esaurimento fondi Legge finanziaria 2007. Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici (Dm 19/2/2007) Legge finanziaria 2007. Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici (Dm 19/2/2007) Legge finanziaria 2007. Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 	lu/ag. ott. nov. nov. dic. dic.	68 85 65 66 53 53
REGIONE LOMBARDIA		
 Bando efficienza e innovazione energetica nelle imprese. Scadenza 31 gennaio 2007 Bando innovazione per la competitività. Scadenze: Misura A 24 gennaio 2007 Misure B1 e B2 fino ad esaurimento fondi Progetto Saturno - Bando integrato Azioni 1, 2, 3 Progetto Saturno - Bando integrato Azioni 1, 2, 3 Lr.36/88. Incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive Bando Start-up e gestione di lat negli aeroporti internazionali lombardi. Scadenza 31 maggio 2007 Venti milioni di euro per promuovere l'eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia. Scadenza 30 aprile 2007 "Negozi storici. Una tradizione che continua". Scadenza 15 maggio 2007 Incentivi per promuovere l'auto ecologica. Scadenza ad esaurimento fondi Bando metano per autotrazione. Scadenza ad esaurimento fondi Lr 36/88 - Incentivi all'ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive. Scadenza ad esaurimento fondi Bando metano per autotrazione. Scadenza ad esaurimento fondi Incentivi per promuovere l'auto ecologica. Scadenza ad esaurimento fondi Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero. Scadenza ad esaurimento fondi Azioni per il sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese. Scadenza 31 ottobre 2007 Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero. Scadenza ad esaurimento fondi Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero. Scadenza ad esaurimento fondi Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero. Scadenza ad esaurimento fondi 	gen. gen. gen. feb. feb. mar. mar. apr. mag. giu. lu/ag. lu/ag. set. ott. nov. dic.	62 62 62 63 64 82 82 82 86 67 68 68 68 67 85 66
COMUNE DI MILANO Bando per la sicurezza anticrimine. Scadenza 28 settembre 2007. Bando per la sicurezza anticrimine. Scadenza 28 settembre 2007. Bando per la sicurezza anticrimine. Scadenza 28 settembre 2007. Bando per la sicurezza anticrimine. Scadenza 28 settembre 2007.	mag. lu/ag. set.	86 68 67
CCIAA MILANO		
• Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2007.	gen.	62






	Inform. mese	N. pag.
 Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating. Scadenza 31 dicembre 2007. Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Scadenza 15 febbraio 2008 Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 	mag. mag. giu.	85 85 68
 Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating. Scadenza 31 dicembre 2007. Voucher per l'accesso a servizi informativi, di verifica della documentazione tecnica e dei prodotti presso organismi notificati, laboratori specializzati con accreditamento Sinal. Scadenza 31 ottobre 2007 Voucher per l'accesso a servizi informativi, di verifica della documentazione tecnica e dei prodotti presso 	giu. giu. Iu/ag.	68
organismi notificati, laboratori specializzati con accreditamento Sinal. Scadenza 31 ottobre 2007	set.	68 68
 Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating. Scadenza 31 dicembre 2007. Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Scadenza 15 febbraio 2008 Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 	set. ott.	68 86 86
 Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating. Scadenza 31 dicembre 2007 Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Scadenza 15 febbraio 2008 Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 	ott nov.	86 66
 Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Scadenza 15 febbraio 2008 Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 	dic. dic.	54 54





	Inform. mese	N. pag.
FORMAZIONE		
PRIMO PIANO		
Fondo Fondir - Nuove opportunità di finanziamento. Imprese lombarde e finanziamenti per la formazione dei dipendenti. Progetti da presentare entro il 16 febbraio. Avvio dei Pitani formativi finanziati dal Fondo ForTe. Formazione dei dipendenti. Due progetti quadro per il Terziario lombardo. Apprendistato professionalizzante. Nuovi finanziamenti per la formazione obbligatoria. Progetti Quadro di formazione continua. ForTe - Finanziamenti per la formazione aziendale. Pitani formativi per le imprese aderenti a ForTe Presentazione entro il 15 novembre. Fondo Fondir - Nuove opportunità di finanziamento. Legge Regionale n. 19 Integrazione tra sistema dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro Sistema di formazione a scelta individuale (voucher formativi). Pitani formativo per le imprese aderenti al Fondo ForTe.	gen. feb. mar. apr. mag. giiu. lu/ag. set. ott. nov. dic. dic.	63 65 83 87 65 65 65 83 63 55 55






	Inform. mese	N. pag.
COMMERCIO ESTERO		
IN PRIMO PIANO		
• Certificati di origine preferenziali (Form A, Eur 1, Atr) riscontrati a posteriori irregolari. Conseguenze per		
l'importatore - Possibilità di far valere la buona fede con il ricorso all'articolo 220 del Codice doganale Novità introdotte nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomuni-	gen.	65
tari.	feb.	67
• Note Agenzia delle Dogane - protocollo n° 258 del 2 febbraio 2007. Cumulo Pan Europeo mediterraneo: importi espressi in euro (art. 31 dei protocolli "origine") - Aggiornamento: controvalori delle valute della		
Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Romania e Turchia La certificazione d'origine non preferenziale	mar. apr.	87 85
Esportazione: importanza del visto uscire per la non imponibilità Iva. Prove alternative.	mag.	89
• Provvigioni	giu.	69
 Prova dell'esportazione - Nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2007 Attivazione della fase 1 del sistema di controllo dell'esportazione Ecs (Export Control System) - Avvio dal 	lu/ag.	69
1° luglio 2007, delle funzionalità dell'ufficio di esportazione	set.	69
tizzato (Fonte: "Mercato Globale)	ott.	87
doganali	nov.	67
Sicurezza generale dei prodotti	dic.	57
LEGISLAZIONE COMUNITARIA		
ELOISEAZIONE COMONIARIA		
• Franchigie applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commercial.	gen.	68
Esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio	gen.	70
 Modifiche alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro da Cina e Ucraina 	gen. gen.	71 71
• Regolamento (Ce) n° 1786/2006 della Commissione del 4 dicembre 2006 che modifica gli allegati III B,	90111	•
IV e VI del regolamento (Ce) n° 517/64 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007	feb.	69
• Regolamento (Ce) n° 1785/2006 della Commissione del 4 dicembre 2006 che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 a norma del regolamento (Ce) n° 517/94		
del Consiglio.	feb.	70
Definizione della nozione di "prodotti originari". Particolare situazione del Laos	mar.	90
 Definizione della nozione di "prodotti originari". Particolare situazione della Cambogia Definizione della nozione di "prodotti originari". Particolare situazione del Nepal 	mar. apr.	91 87
• Regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi -		
Regolamento (Ce) n° 54/2007	giu.	70
di "prodotti originari"	giu.	70
 Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune Rettifica della direttiva 2007/19/Ce della Commissione del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 	giu.	71
2002/72/Ce e la direttiva 85/572/Cee del Consiglio. Materiali e oggetti di plastica destinati a venire a con-		
tatto con i prodotti alimentari	giu.	72
Accendini a prova di bambino Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro da Cina e Ucraina.	lu/ag. lu/ag.	72 74
- Dazio annaomping denimino sone imponazioni di assi da sino da Cina e ociana	io/ag.	74



l'Informatore dicembre 2007 Commercio estero

	Inform. mese	N. pag.
 Regolamento (Ce) n° 1024/2007 della Commissione del 3 settembre 2007 che modifica il regolamento (Ce) n° 409/2007 recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (Ce) n° 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazionidi determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. Regolamento (Ce) n° 1087/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007che modifica il regolamento (Ce) n° 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provinciali intititi in ulle importazioni di alcuni tini di tenenti finiti in filomenti di policitare originari della Perubblica. 	nov.	69
visori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese	nov.	70
Possibile elusione di misure antidumping sulle importazioni di calzature da Cina e Macao - Regolamento (Ce) n. 1028/2007	dic.	58
LEGISLAZIONE NAZIONALE		
Applicazione del regolamento (Ce) n° 837/2005 Agenzia delle Dogane - Comunicato stampa - Emanata la circolare esplicativa dei protocolli di origine Pan	gen.	67
Europei	gen.	67
di applicazione della decisione n° 1/95 del Consiglio di associazione Ce-Turchia	gen.	68
45/D dell'11 dicembre 2006)	feb.	69
Atto di adesione della Romania e della Bulgaria - Misure doganali transitorie - Chiarimenti	mar.	88
Regime del perfezionamento attivo - Riparazione dotazioni di bordo sbarcate da navi battenti bandiera ita-	mar.	89
Iiana • Implementazione della banca dati comunitaria delle informazioni tariffarie	mag. mag.	91 91
 Nota n° 1385/V del 22 marzo 2007 - Accisa sul gas metano per usi civili - Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 23 febbraio 2007 Agenzia delle Dogane - prot. n° 1434 - Regolamento (Ce) n° 1875/2006 della Commissione del 18 	mag.	92
dicembre 2006 che modifica il regolamento (Cee) 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario	lu/ag.	70
esportazione automatizzata Aes (Automated Export System). Attivazione della Fase 1 del Sistema di controllo all'esportazione Ecs (Export Control System).	set.	70
• Agenzia delle Dogane prot. n° 4538 del 27 giugno 2007 - Progetto comunitario Aes ((Automated Export System) Avvio dal 1° luglio 2007 delle funzionalità dell'ufficio di esportazione	set.	72
• Agenzia delle Dogane - Circolare n° 23/D del 27 luglio 2007 - Iva Decreto legge 30 agosto 1993, n° 331 convertito con modificazioni della legge 29 ottobre 1993, n° 427 - Art. 50-bis, comma 4 - Immissione in libera pra-		
tica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva - Regime sanzionatorio applicabile • Agenzia delle Dogane - Risoluzione n° 223/E del 10 agosto 2007 - Istanza di interpello - Art. 11, legge	set.	72
27-7-2000. n° 212. Art. 8, comma 1, lett. a) e 9, comma 1, n° 9) del Dpr 26 ottobre 1972, n° 633 • Determinazione n° 1496/UD dell'Agenzia delle Dogane del 26 settembre 2007 - Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei	ott.	88
prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise • Cumulo Pan Europeo mediterraneo - Importi espressi in euro - Aggiornamento	nov.	68 68





	Inform. mese	N. pag.
ECONOMICO		
ECONOMIA		
 La distribuzione intermedia in Lombardia: vitalità delle microimprese e riorganizzazione delle imprese medie La deregulation dei servizi non sopporta mistificazioni e logiche di parte Il quadro della rete di vendita alimentare nel nostro territorio: commercio e somministrazione Il vincolo della produttività La valorizzazione dei centri urbani Nuova provincia di Monza: un'economia con vocazione alla crescita Sintesi del documento di lavoro per l'elaborazione del Piano triennale regionale Aree dismesse e centri commerciali: un automatismo da superare Economia e territorio: la chiave di lettura del Piano triennale del commercio 2006-2008 L'articolazione dell'offerta di beni e servizi negli ambiti territoriali commerciali della Regione Lombardia I servizi e la qualità urbana: la rete commerciale e la ristorazione negli ambiti territoriali della Regione Lombardia 	gen. feb. mar. apr. mag. giu. lu/ag. set. ott. nov. dic.	73 73 93 91 93 73 75 75 91 75 61
INDICATORI STATISTICI Il costo della vita in Italia	gen. gen. feb. feb. mar. mar. apr. apr. giu. giu. lu/ag. lu/ag. set. set. ott. nov. nov. dic. dic.	79 80 79 80 95 96 95 96 79 80 79 80 79 80 95 96 79 80 64 65